



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)

Valida dal 1° gennaio 2011

Stato: 1° marzo 2011

318.507.13 i

3.11

Prefazione

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2010.

L'introduzione dell'assegno per grandi invalidi di grado lieve concesso durante la vecchiaia e i cambiamenti materiali nell'ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Qui di seguito un elenco dei numeri marginali nuovi, modificati o completati:

– 1006 / 1017 / 1030 / 1049 / 2002 / 2019 / 2019.1 / 2027 / 3053-3053.2 / 3066 / 3066.1 / 3096.1 / 5005.3 / 5015.1 / 5021.1 / 5033 / 6001 / 6001.1 / 6004 / 7008 / 7014.1 / 8003.1 / 8004 / 8015 / 8115 / 8118-8127.2.

Le future modifiche e aggiunte saranno inserite regolarmente nel testo della circolare e potranno essere consultate in Internet/Intranet.

Indice

Abbreviazioni	12
Parte 1: Introduzione	15
Capitolo 1: Invalidità	15
1. Definizione.....	15
2. Danno alla salute (elemento medico)	15
2.1 In generale	15
2.2 Direttive per la valutazione dei danni alla salute mentale e psichica.....	16
2.2.1 In generale	16
2.2.2 In particolare.....	17
3. Incapacità al guadagno di lunga durata (elemento economico).....	21
4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)	22
Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)	23
1. In generale	23
2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel tempo	25
Capitolo 3: Condizioni assicurative	26
Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita	27
1. Principio.....	27
2. Procedura.....	27
Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare	28
Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni	31
1. In generale	31

2. Accertamenti medici	31
3. Accertamento sul posto	31
Parte 2: Rendita AI	33
Capitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita	33
1. Condizioni di diritto generali	33
1.1 Incapacità al lavoro	33
1.2 Incapacità al guadagno	33
1.3 Periodo di attesa	34
1.3.1 In generale	34
1.3.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa	35
1.4 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa	36
1.5 Assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE	36
1.6 Basi decisionali	37
2. Inizio del diritto alla rendita	37
3. Domanda tardiva di prestazioni	38
4. Estinzione del diritto alla rendita	40
Capitolo 2: Determinazione del grado di invalidità	40
1. Metodi di calcolo	40
1.1 In generale	40
1.2 Determinazione del metodo di calcolo	41
2. Metodo generale del confronto dei redditi	42
2.1 Applicazione dei vari metodi di calcolo	43
2.2 Elementi di confronto	43
2.2.1 Parallelizzazione dei redditi comparabili	45
2.3 Reddito senza invalidità	46
2.3.1 Concetto	46
2.3.2 Calcolo del reddito invalida senza invalidità	47
2.3.2.1 Salariati	47
2.3.2.2 Lavoratori indipendenti in generale	48
2.3.2.3 Lavoratori indipendenti con aziende familiari	49

2.3.2.4	Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali	49
2.3.2.5	Assicurati, che a causa dell'invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata	51
2.3.2.6	Assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendono un'attività lucrativa	51
2.4	Reddito d'invalido	52
2.4.1	Concetto	52
2.4.2	Attività lucrativa esigibile	52
2.4.2.1	In generale	52
2.4.2.2	Possibilità di guadagno esigibili	53
2.4.2.3	Esigibilità dei provvedimenti d'integrazione	53
2.4.2.4	Mercato del lavoro equilibrato	53
2.4.3	Calcolo del reddito d'invalido.....	55
2.4.3.1	Condizioni per parificare il reddito effettivo al reddito d'invalido	55
2.4.3.2	Redditi esclusi dal calcolo	56
2.4.3.3	Deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità	58
2.4.3.4	Tabelle dei salari.....	58
2.4.3.5	Salariati	59
2.4.3.6	Lavoratori indipendenti in generale.....	59
2.4.3.7	Lavoratori indipendenti con aziende familiari.....	60
2.5	Calcolo del grado di invalidità	60
3.	Metodo specifico del confronto dei campi di attività	61
3.1	Applicazione	61
3.2	Calcolo del grado d'invalidità	62
3.2.1	In generale	62
3.2.2	Assicurati occupati nell'economia domestica	63
3.2.3	Assicurati in corso di formazione.....	66
3.2.4	Membri di comunità religiose.....	67
4.	Metodo misto.....	67
4.1	Applicazione	67
4.1.1.	In generale	67

4.1.2 Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge.....	68
4.2 Calcolo.....	70
5. Metodo straordinario	72
5.1 In generale.....	72
5.2 Calcolo del grado d'invalidità	72
Capitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita	75
1. Principio.....	75
2. Casi speciali	76
2.1 Risorgere dell'invalidità	76
2.2 Rinascita del diritto alla rendita dopo un reinserimento professionale	77
3. Modifica del diritto alla rendita.....	79
3.1 Peggioramento dell'incapacità al guadagno	79
3.1.1 Principio.....	79
3.1.2 Effetti	81
3.2 Miglioramento della capacità lavorativa.....	81
3.2.1 Principio.....	81
3.2.2 Effetti	82
Capitolo 4: Revisione e riconsiderazione	83
1. Revisione.....	83
1.1 In generale.....	83
1.2 Motivi di revisione	84
1.3 Revisione d'ufficio.....	86
1.4 Revisione su domanda	87
1.5 Revisione processuale.....	87
1.6 Calcolo dell'invalidità nella procedura di revisione.....	88
1.7 Effetti della revisione.....	91
1.7.1 In generale	91
1.7.2 Aumento della rendita	91
1.7.3 Riduzione o soppressione della rendita	92
1.7.3.1 In generale	92
1.7.3.2 In caso di miglioramento della capacità al guadagno	92

1.7.3.3 Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare	93
1.7.4 Invalidità immutata	95
2. Riconsiderazione	95
2.1 In generale	95
2.2 Riconsiderazione a favore della persona assicurata	96
2.3 Riconsiderazione a sfavore della persona assicurata.....	97
Capitolo 5: Sospensione della rendita	98
Capitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni	101
1. Condizioni.....	101
1.1 In generale	101
1.2 Dolo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPGA.....	102
1.3 Crimine o delitto	103
1.4 Provvedimenti esigibili di cura o integrazione nel mondo del lavoro	103
1.5 Violazione degli obblighi di ridurre il danno, di informare e di cooperare	104
2. Sanzioni.....	104
2.1 In generale	104
2.2 Violazione degli obblighi di informare e cooperare	104
2.3 Riduzione delle indennità giornaliere	105
2.4 Riduzione di rendite	105
3. Procedura.....	106
3.1 In generale	106
3.2 Procedura di diffida e termine di riflessione	106
Parte 3: Assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS	107
Capitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'AI – diritto e calcolo	107
1. Condizioni di diritto	107
1.1 In generale	107
1.2 Importi degli assegni per grandi invalidi.....	108
2. Grande invalidità – Definizione e gradi.....	112
2.1 Definizione	112

2.2 Grande invalidità – tre gradi.....	112
2.2.1 Grande invalidità di grado elevato.....	112
2.2.2 Grande invalidità di grado medio.....	113
2.2.3 Grande invalidità di grado lieve	113
3. Grande invalidità – singoli aspetti.....	114
3.1 Atti ordinari della vita	114
3.1.1 In generale	114
3.1.2 Vestirsi, svestirsi.....	115
3.1.3 Alzarsi, sedersi, sdraiarsi	115
3.1.4 Mangiare	115
3.1.5 Pulizia personale	116
3.1.6 Espletare bisogni corporali.....	116
3.1.7 Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali.....	116
3.2 Aiuto di terzi	117
3.2.1 Aiuto regolare e notevole	117
3.2.2 Aiuto diretto e indiretto	118
3.3 Cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali) ...	119
3.4 Sorveglianza personale permanente	119
3.5 Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana	121
3.5.1 In generale	121
3.5.2 Casi d’applicazione	123
3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma	124
3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa.....	124
3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente	124
3.5.3 Accompagnamento regolare nell’organizzazione della realtà quotidiana	125
3.5.4 Distinzione tra accompagnamento nell’organiz- zazione della realtà quotidiana e misure di tutela ..	125
3.5.5 Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.....	126
4. Casi speciali di grande invalidità	126
4.1 Caso speciale di grande invalidità di grado elevato.....	126

4.2 Casi speciali di grande invalidità di grado lieve	126
4.2.1 Cure particolarmente impegnative	126
4.2.2 Mantenimento dei contatti sociali	128
5. Diritti particolari dei minorenni	130
5.1 In generale	130
5.2 Supplemento per cure intensive	130
5.2.1 In generale	130
5.2.2 Assistenza conteggiabile	131
5.2.2.1 Cure e cure di base.....	131
5.2.2.2 Sorveglianza permanente	134
5.3 Sussidio per le spese di pensione	135
6. Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza.....	135
6.1 In generale.....	135
6.2 Determinazione della grande invalidità degli adulti.....	136
6.3 Determinazione della grande invalidità dei minorenni	137
6.4 Determinazione dell'onere d'assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive	137
Capitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'AI: nascita, esclusione, revisione e fine del diritto.....	138
1. Nascita del diritto	138
1.1 In generale.....	138
1.2 Particolarità concernenti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno d'età.....	140
1.3 Particolarità concernenti l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana	140
2. Esclusione del diritto	141
2.1 In generale.....	141
2.2 Soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione	142
2.2.1 Assicurati maggiorenni	142
2.2.2 Assicurati minorenni	143
2.3 Soggiorno in uno stabilimento ospedaliero.....	144
3. Revisione – modifica del diritto.....	146
4. Fine del diritto.....	147

Capitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell’AVS	147
1. Condizioni di diritto	147
2. Ammontare dell’assegno per grandi invalidi.....	148
3. Nascita del diritto dopo aver raggiunto l’età AVS	149
4. Sostituzione dell’assegno per grandi invalidi dell’AI con un assegno per grandi invalidi dell’AVS (diritti acquisiti)	150
5. Esclusione del diritto	152
6. Revisione – modifica del diritto.....	153
6.1 In generale.....	153
6.2 Revisione nei casi di garanzia dei diritti acquisiti	154
6.2.1 In caso di peggioramento della grande invalidità ...	154
6.2.2 In caso di miglioramento della grande invalidità.....	155
7. Fine del diritto.....	156
Capitolo 4: Procedura	156
1. Assegno per grandi invalidi dell’AI	156
1.1 Disposizioni procedurali generali	156
1.1.1 Accertamento	156
1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggiorenni.....	157
1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati minorenni.....	158
1.2 Disposizioni procedurali particolari a proposito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana	159
1.3 Disposizioni procedurali particolari nei casi speciali di grande invalidità.....	160
2. Assegno per grandi invalidi dell’AVS.....	161
Parte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni	162
Capitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliera dell’AI	162
1. Principio “Priorità dell’integrazione sulla rendita”.....	162

2. Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione	163
3. Sostituzione di una rendita AI con un'indennità giornaliera....	164
4. Nessun diritto ad una rendita AI durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio	165
5. Sostituzione di un'indennità giornaliera AI con una rendita AI	166
Capitolo 2: Rendita AI – rendita dell'AVS	166
Capitolo 3: Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell'AINF obbligatoria o dell'AM....	167
1. Rendita AI – Provvedimenti d'integrazione dell'AINF o dell'AM.....	167
2. Rendita AI – Rendita dell'AINF o dell'AM	167
Capitolo 4: Assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM	169
Parte 5: Disposizioni finali	171
Allegato I Elenco dei moduli.....	172
Allegato II Calcolo dell'incapacità lavorativa media e del periodo di attesa in base a due esempi (cfr. N. 2023 segg.).....	173
Allegato III Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi	175

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare federale
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAP	Centro d'accertamento professionale dell'AI
CI	Conto individuale
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità
Circ.	Circolare
CP	Codice penale svizzero
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
DR	Direttive sulle rendite
DTF	Decisione del Tribunale federale
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattie
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

LCS	Legge federale sulla circolazione stradale
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio o in caso di maternità
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N.	Numero marginale
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
PC	Prestazioni complementari all'AVS/AI
Pra	Die Praxis (rivista)
RAMI	Rivista mensile sull'assicurazione malattie e infortuni edita dall'UFAS (soppressa a fine 2006)
RCC	Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAM	Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione per l'Invalidità
SMR	Servizio medico regionale

SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (in precedenza INSAI)
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VCF	Valutazione della capacità funzionale
VSI	Pratique VSI (sospesa a fine 2004) – Rivista mensile (d/f) a cura dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che tratta dei problemi inerenti gli ambiti dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli assegni familiari . E' la prosecuzione della RCC (pubblicata fino al 1992).

Parte 1: Introduzione

Capitolo 1: Invalidità

1. Definizione

Art. 8 cpv. 1 LPGA

È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

² *Gli assicurati minorenni che non esercitano un'attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica o psichica che presumibilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.*

³ *Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le mansioni consuete.*

Art. 4 cpv. 1 LAI

L'invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

- 1001 L'invalidità comporta 3 elementi costitutivi:
- un danno alla salute
 - un'incapacità al guadagno
 - un rapporto causale fra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno

2. Danno alla salute (elemento medico)

2.1 In generale

- 1002 L'invalidità implica un danno alla salute fisico, mentale o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio.
- 1003 Sono assicurati anche i danni causati da tentato suicidio (RCC 1965 p. 368), attività sportiva o intervento medico.

- 1004 Un danno alla salute è *invalidante* quando pregiudica a lungo termine la capacità al guadagno. Per distinguere i danni alla salute invalidanti da quelli non invalidanti valgono in particolare i criteri dell'esigibilità (relativa al rendimento sul lavoro o alla partecipazione a provvedimenti d'integrazione, N. 3044 segg.) e della lunga durata (RCC 1971 p. 196).
Un danno alla salute è invalidante se:
- non si può esigere da una persona assicurata – oppure lo si può solo in maniera limitata – che utilizzi le sue capacità sul mercato del lavoro in generale,
 - malgrado le misure possibili e ragionevolmente esigibili, che siano mediche (come pure psicoterapeutiche), professionali o altre, gli effetti (le ripercussioni) sulla capacità al lavoro sono di lunga durata,
 - a causa del danno alla salute, la persona assicurata è ritenuta insostenibile dall'ambiente di lavoro e se ciò corrisponde al risultato degli accertamenti professionali.
- 1005 Sul danno alla salute e sulle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa di regola si pronuncia per primo il medico curante (N. 1054 seg.).
- 1006 L'accertamento di un danno alla salute invalidante ai sensi del N. 1004 spetta al servizio medico regionale SMR (art. 59 cpv. 2^{bis} LAI), che esamina le condizioni mediche del diritto alle prestazioni all'attenzione dell'ufficio AI.

2.2 Direttive per la valutazione dei danni alla salute mentale e psichica

2.2.1 In generale

- 1007 Un danno alla salute mentale o psichica sussiste quando un pregiudizio permanente delle funzioni mentali, intellettuali, cognitive o emozionali dovuto ad infermità congenita, infortunio o malattia non può essere curato in modo sufficiente mediante misure terapeutiche e compromette durevolmente, in parte o totalmente, la capacità al lavoro.

- 1008 È sempre compito di un medico valutare, sulla base della documentazione o di osservazioni svolte personalmente, se l'assicurato presenti un danno alla salute mentale o psichica.
- 1009 Il danno alla salute mentale o psichica deve essere provato e documentato mediante riscontri chiari e oggettivi. Nel valutare perizie e referti medici bisogna verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi. In caso di dubbio i referti o le perizie vanno completati chiedendo chiarimenti al medico o rinviandoli a quest'ultimo. In questi casi i SMR possono verificare i dati anche sottoponendo l'assicurato ad un esame.
- 1010 In caso di danni alla salute mentale o psichica va richiesta una diagnosi secondo ICD-10. Nel valutare le perizie ed i referti medici bisogna verificare in particolare se i dati forniti non siano in contrasto con i criteri diagnostici ICD-10.

2.2.2 In particolare

- 1011 Una *capacità intellettuale ridotta* (oligofrenia, imbecillità, idiozia, demenza) va sempre quantificata mediante serie di test appropriate. Se il quoziente d'intelligenza è inferiore a 70 si presume di regola una capacità al lavoro ridotta. Per ogni singolo caso è tuttavia necessaria una descrizione oggettiva delle ripercussioni della capacità intellettuale ridotta su comportamento, attività professionale, attività quotidiane e contesto sociale.
- 1012 In caso di *disturbi psichici di natura organica* va indicata obbligatoriamente l'eziologia. Il danno, in particolare quello alle capacità cognitive, deve essere quantificato (perizia neuropsichiatrica o neuropsicologica). Inoltre deve essere svolta una valutazione prognostica. Infatti, in particolare i disturbi di natura organica causati da sostanze psicotrope sono reversibili quando queste vengono a mancare e non sono quindi durevoli.

- 1013 Le *tossicomanie* (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 p. 236, 9C_395/2007], la dipendenza da medicinali [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600, Pratique VSI 1996, p.317, 2001, p. 223, 2002, p.30], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se:
- sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure
 - hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.
- 1013.1 Per quanto riguarda la dipendenza dall'alcol, la medicina distingue tra disturbi psichici indotti (provocati dal consumo di alcol) e disturbi psichici indipendenti (associati al consumo di alcol). In genere i sintomi psichici sono indotti e tendono a regredire da soli nelle settimane successive l'inizio dell'astinenza, ragion per cui non possono essere oggetto di una diagnosi psichiatrica separata. La presenza di una comorbilità psichica non è di per sé giuridicamente sufficiente al riconoscimento di un'invalidità da dipendenza. L'affezione psichica diagnosticata deve essere con verosimiglianza preponderante concausa dell'incapacità al guadagno dell'assicurato. In caso di più disturbi, la valutazione medica deve precisare le conseguenze di ognuno di essi sulla capacità al lavoro e definire il grado di capacità al lavoro che l'assicurato potrebbe raggiungere senza le conseguenze della dipendenza (9C_395/2007).
- 1014 I casi di *disturbi deliranti e affettivi* devono essere provati con riscontri chiari e obiettivi. Vanno presi in considerazione e analizzati i punti seguenti:
- una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono arrestare o eliminare le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro?
 - una cura o un lavoro in un ambiente protetto possono prolungare i periodi in cui l'assicurato è in uno stato di

salute relativamente buono e la sua capacità al guadagno è in gran parte preservata?

La cura o il lavoro in un ambiente protetto hanno spesso buone prospettive di successo e sono ragionevolmente esigibili (N. 3056).

- 1015 La diagnosi “*depressione*”, emessa di frequente da medici non specializzati in psichiatria, è insufficiente per la valutazione della capacità al lavoro. Bisogna accertare oggettivamente se il caso in questione è un episodio depressivo di natura temporanea o un disturbo affettivo durevole. È indispensabile fornire dati sulla prognosi in caso di terapia adeguata.
- 1016 La menzione di disturbi *neurotici*, *somatoformi* e *da stress* va valutata in modo particolarmente accurato. Spesso si tratta infatti di disturbi psichici provocati in misura preponderante da fattori esterni, quali il sovraccarico dovuto a più attività contemporanee (p.es. professione e lavoro casalingo) o un ambiente sfavorevole, che spariscono però in caso di cambiamento ragionevolmente esigibile delle condizioni. Non essendo di natura durevole, questi disturbi non sono di per sé invalidanti (RCC 1971 p. 554, RCC 1964 p. 212). Non sono quindi invalidanti neppure le particolarità comportamentali dovute a fattori socioculturali, etnici o familiari o le difficoltà emotive dovute soprattutto all’emigrazione e all’inserimento nel Paese ospite (DTF 127 V 294). Tuttavia possono essere fattori di stress di gravità variabile da individuo a individuo e favorire l’insorgere di disturbi psicogeni.
- 1017 In particolare i “disturbi da dolore somatoforme”, la “sindrome da fatica cronica”, la “fibromialgia”, la “nevrastenia”, i “disturbi dissociativi della sensibilità e della percezione” e la “sindrome dissociativa dell’attività motoria” nonché il traumatismo cervicale di contraccolpo, se non accompagnati da una comorbilità psichica, non incidono sulla capacità al lavoro: si può quindi esigere uno sforzo di volontà da parte dell’assicurato (DTF 130 V 352, DTF 132 V 65, I 54/04, I 70/07, 9C_903/2007, 9C_662/2009, 9C_510/2009).

L'inesigibilità del superamento del dolore finalizzato al reinserimento nel processo lavorativo è ammessa soltanto in casi eccezionali e presuppone in ogni caso una comprovata e persistente comorbidità psichica molto grave, intensa e pronunciata o la presenza, con una determinata intensità e costanza, di altri fattori qualificati. In via eccezionale, secondo le circostanze, i disturbi da dolore somatoforme possono essere considerati insuperabili in presenza dei seguenti fattori:

- malattie fisiche croniche concomitanti e decorso pluriennale della malattia con sintomi immutati o progressivi e senza remissione a lungo termine;
- isolamento sociale in tutti gli ambiti della vita;
- dinamica interiore, consolidata e non più curabile mediante terapia, della risoluzione di un conflitto di per sé fallita, che dà però sollievo sul piano psichico (utile primario della malattia) oppure
- risultati insufficienti di una terapia ambulatoriale e/o stazionaria svolta in maniera ineccepibile (anche secondo diversi approcci terapeutici) e fallimento dei provvedimenti di riabilitazione nonostante la motivazione e l'impegno attivo dell'assicurato.

La presenza di alcuni di questi criteri non è di per sé sufficiente per considerare insuperabili i disturbi da dolore somatoforme. Questi criteri devono verificarsi con una certa intensità (9C_959/2009).

- 1018 In particolare nei casi di disturbi *comportamentali e della personalità* bisogna basarsi esclusivamente su riscontri chiari e oggettivi. Combinato con una sindrome da dipendenza (N. 1013), il quadro del disturbo della personalità va distinto in modo chiaro dagli effetti delle sostanze psicotrope. La relazione tra il disturbo della personalità in quanto tale e le ripercussioni negative sulla capacità al lavoro deve essere plausibile e chiara.

3. Incapacità al guadagno di lunga durata (elemento economico)

Art.7 LPGA

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato rientrante in linea di conto.

- 1018.1 Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. (art. 7 cpv. 2 LPGA). In particolare, non si può tenere conto di motivi estranei all'invalidità, quali l'età, il basso livello d'istruzione, le difficoltà linguistiche, fattori socioculturali, i fenomeni di dipendenza in quanto tali e l'esagerazione dei sintomi (cfr. N. 1026).

Inoltre, l'incapacità al guadagno è riconosciuta tale soltanto se non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). La percezione soggettiva dell'assicurato (ad es. dolori) non è determinante. La valutazione di cosa si possa obiettivamente esigere o meno, spetta agli uffici AI, che si basano sui dati sanitari dei servizi medici regionali.

- 1019 Il danno alla salute dà diritto alle prestazioni dell'AI soltanto quando causa un'incapacità al guadagno presumibilmente di lunga durata.
- 1020 Per le persone non esercitanti un'attività lucrativa, l'impossibilità di svolgere le mansioni consuete è equiparata all'incapacità al guadagno (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 5 cpv. 1 LAI). Si parla di *incapacità lavorativa specifica*, ossia dell'incapacità o della ridotta capacità di svolgere i precedenti compiti (ad es. nell'economia domestica o nello studio).
- 1021 L'incapacità lavorativa differisce dall'*inabilità professionale*, ossia l'incapacità di lavorare nella professione imparata. Se una persona assicurata può esercitare un'altra attività lu-

crativa senza rilevanti perdite di guadagno non è considerata invalida ai sensi della legge.

- 1022 L'incapacità al guadagno differisce anche dall'*incapacità lavorativa*, ossia l'incapacità di svolgere, per ragioni mediche, una determinata attività in una determinata misura (art. 6 LPGA, N. 3047 segg.).
- 1023 L'AI assicura l'incapacità al guadagno dovuta a motivi di salute; l'AD invece assicura l'incapacità o l'assenza di guadagno derivanti da ragioni economiche.

4. Rapporto causale fra incapacità al guadagno e danno alla salute (elemento causale)

- 1024 Vi è invalidità ai sensi dell'AI quando l'incapacità al guadagno o l'incapacità di svolgere le mansioni consuete è la conseguenza di un danno fisico, mentale o psichico, ossia quando sussiste un rapporto causale fra i due elementi.
- 1025 Per provare l'invalidità è sufficiente che l'incapacità al guadagno sia dovuta solo parzialmente al danno alla salute. Tuttavia chi non è almeno parzialmente incapace di lavorare non può essere incapace di guadagnare e quindi essere considerato invalido (RCC 1985 p. 224).
- 1026 Non vi è rapporto causale, né invalidità, se l'incapacità al guadagno non è dovuta a un danno alla salute ma deriva da altri fattori (*motivi estranei all'invalidità* cfr. RCC 1989 p. 322) in particolare a:
- ragioni economiche (RCC 1984 p. 361) come disoccupazione, crisi, mancanza o calo delle possibilità di lavoro in una determinata regione o in un determinato settore (qui interviene comunque l'AD),
 - ragioni personali quali impegno (RCC 1964 p. 278), formazione (RCC 1980 p. 278) o conoscenze linguistiche insufficienti, l'età, l'incapacità di lavorare in modo superiore alla norma (RCC 1988 p. 503).

Esempio 1:

Una gerente cieca da un occhio perde il posto a 60 anni per chiusura dell'azienda e per ragioni congiunturali trova soltanto un'attività di rappresentante a basso reddito. Essendo l'incapacità al guadagno dovuta a ragioni economiche, l'assicurata non è invalida ai sensi della legge.

Esempio 2:

A causa di un'operazione alla schiena un assicurato non può più svolgere l'attività di aiuto montatore d'impianti sanitari ma grazie alla lunga esperienza professionale è pienamente abile al lavoro e collocabile, eccezione fatta per le attività che richiedono una posizione china o il sollevamento di pesi superiori a 10 chili. Avendo perso un duro lavoro ausiliario meglio retribuito, in futuro subirà probabilmente delle perdite di guadagno. Questa incapacità al guadagno è dovuta a un danno alla salute e l'assicurato è considerato invalido.

- 1027 In seguito a ragioni estranee all'invalidità, la capacità al guadagno può essere anche superiore rispetto alla situazione reale. In tal caso può esservi invalidità (p. es. condizioni economiche particolarmente favorevoli; nel caso degli indipendenti può trattarsi di ragioni aziendali, come per esempio, degli ottimi collaboratori che con un impegno superiore alla media, compensano la lacuna dovuta all'invalidità della persona assicurata; il maggior impegno dei familiari; la precaria situazione finanziaria della persona assicurata che la costringe a un lavoro o una prestazione altrimenti insostenibile; cfr. N. 3044 segg.).

Capitolo 2: Insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

1. In generale

Art. 4 cpv. 2 LAI

L'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

- 1028 L'insorgere dell'invalidità o dell'evento assicurato coincide con il momento in cui una prestazione dell'AI è per la prima volta oggettivamente indicata. Essa va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (misura professionale o medica, mezzo ausiliario, rendita ecc.). Per lo stesso danno alla salute possono esserci diversi eventi assicurati.
- 1029 Il momento in cui è inoltrata una domanda o è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire l'insorgere dell'evento assicurato.
- 1030 Per il *diritto alla rendita* l'evento assicurato insorge quando la persona assicurata, inabile al lavoro da un anno senza interruzioni rilevanti in ragione di almeno il 40 per cento in media (9C_882/2009), continua a essere incapace al lavoro per almeno il 40 per cento, ossia il primo giorno dopo che è decorso il periodo di attesa di un anno. L'evento assicurato insorge tuttavia al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (RCC 1984 p. 463).
- 1031 L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia delle indennità giornaliere di attesa (art. 18 cpv. 1 e 2 OAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione, essendo questi incompatibili con il diritto alla rendita ai sensi degli art. 29 cpv. 2 LAI (Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1032 Per gli invalidi dalla nascita o precoci l'evento assicurato insorge generalmente nel momento in cui la persona assicurata compie 18 anni, questa regola si applica solo a condizione che questi assicurati non siano a beneficio di un provvedimento di integrazione al momento del compimento del 18° anno di età. In questi casi l'invalidità che da diritto alla rendita può insorgere solo con la fine o l'interruzione delle misure di integrazione (N. 9001 segg.; Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1033 Per gli assicurati domiciliati al di fuori di uno Stato dell'EU il diritto alla rendita sorge se sono stati inabili al lavoro per il 50 per cento in media durante un anno senza rilevanti in-

terruzioni e se dopo il periodo di attesa il grado di invalidità è almeno del 50 per cento o se sono incapaci al guadagno in maniera permanente per almeno il 50 per cento (art. 29 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 1 LAI, art. 10 del regolamento n. 1408/71 nella versione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS).

- 1034 L'insorgere dell'evento assicurato e il diritto alla rendita di regola coincidono. Possono però anche divergere p. es. in caso di domanda tardiva (N. 2027 segg.).
- 1035 In caso di *provvedimenti d'integrazione*, la persona interessata è da considerare invalida dal momento in cui per la prima volta diviene evidente che il danno alla salute giustifica la concessione di una prestazione secondo le condizioni di diritto previste per legge.
- 1036 Per gli assicurati con un'*infermità congenita* che non hanno ancora compiuto 20 anni, l'invalidità insorge nel momento in cui l'infermità ha reso necessario per la prima volta una cura medica o un controllo permanente (RCC 1967 p. 40).
- 1037 L'ufficio AI accerta l'insorgere dell'evento assicurato con particolare attenzione, poiché esso è determinante per l'adempimento delle condizioni assicurative, per l'inizio delle prestazioni in generale, la determinazione del diritto alla rendita e il calcolo della rendita (DR).

2. Inizio dell'invalidità per prestazioni di stessa natura scagionate nel tempo

- 1038 In caso di provvedimenti d'identica natura che si susseguono e sono strettamente connessi tra loro, per l'insorgere dell'invalidità è determinante il primo provvedimento. Se le condizioni assicurative non sono adempiute al momento in cui si rende necessaria per la prima volta l'adozione di una cura medica o la consegna di un mezzo ausiliario, non possono essere accordate neppure le misure connesse all'infermità in questione che diventano necessa-

rie più tardi. Se, p. es., una persona assicurata si sottopone ad un intervento chirurgico prima di essere assicurata, un secondo intervento reso necessario dal primo non può andare a carico dell'AI neanche se al momento della seconda operazione sono adempiute le condizioni assicurative.

- 1039 Se vengono adottati provvedimenti d'integrazione per un nuovo disturbo non connesso al primo oppure se in una seconda fase dell'integrazione è fornito un mezzo ausiliario di un nuovo genere (p. es. un apparecchio sul posto di lavoro ad assicurati con protesi) se ne deve invece desumere un nuovo evento assicurato per il cui insorgere vanno rivedute le condizioni assicurative.

Capitolo 3: Condizioni assicurative

Art. 6 LAI

¹ *Gli svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'art. 39.*

^{1bis} *Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.*

² *Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3 LAI, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPG) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.*

- 1040 All'insorgere dell'invalidità devono essere adempiute le condizioni assicurative necessarie al versamento delle prestazioni AI.

- 1041 Le condizioni assicurative comprendono due criteri:
– la durata minima di contribuzione (art. 36, cpv. 1 LAI);
– il domicilio e il soggiorno abituale in Svizzera (N. 4101 segg. DR).
- 1042 In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/EFTA, di convenzioni bilaterali e del Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, per determinati cittadini stranieri e per i rifugiati si possono prevedere condizioni assicurative più vantaggiose che devono essere adempiute all'insorgere dell'invalidità (Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi nell'AVS e nell'AI).
- 1043 Per i cittadini stranieri che non hanno ancora compiuto 20 anni si applicano condizioni assicurative agevolate (art. 9 cpv. 2 e 3 LAI in relazione all'art. 39 cpv. 3 LAI).
- 1044 L'ufficio AI accerta, all'occorrenza con la collaborazione della cassa di compensazione competente, se sono date le condizioni assicurative (art. 57 cpv. 1 lett. c, art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e ne riporta il risultato negli atti (N. 2016 segg. CPAI).

Capitolo 4: Priorità dell'integrazione sulla rendita

1. Principio

- 1045 Nell'AI si applica il principio "Priorità dell'integrazione sulla rendita". Per principio, i provvedimenti di integrazione sono quindi prioritari rispetto alla rendita. Di regola, non si ha diritto alla rendita finché i provvedimenti di integrazione possono comportare modifiche incidenti sulla rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, RCC 1984 p. 359, 1982 p. 471, 1981 p. 123, 1970 p. 162 e p. 395, 1969 p. 424).

2. Procedura

- 1046 Prima di accordare una rendita, l'ufficio AI considera, che la persona assicurata lo chieda o no, tutti i provvedimenti di integrazione legalmente possibili, necessari e adeguati per

ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete (art. 8 cpv. 1 LAI; RCC 1962 p. 125). Oltre ai provvedimenti di integrazione dell'AI devono essere valutate anche misure non coperte dall'AI (ad es. i provvedimenti sanitari per gli adulti o l'impegno cui l'assicurato è tenuto in virtù dell'obbligo di ridurre il danno).

Esempio:

Un operaio di 35 anni, intelligente, addetto ai lavori pesanti, in seguito ad un disturbo alla schiena, può ancora svolgere praticamente a tempo pieno soltanto leggeri lavori ausiliari. Considerato che le sue possibilità di guadagno sono notevolmente ridotte e che per motivi di salute sono possibili assenze dal lavoro, gli rimane soltanto una capacità al guadagno del 50 per cento. Senza le misure professionali avrebbe diritto a una mezza rendita. L'ufficio AI verifica anzitutto se la riqualifica ad un lavoro leggero accresce il reddito ad un livello che incida sulla rendita, ossia se la capacità al guadagno può essere migliorata o ripristinata totalmente.

- 1047 Per valutare la capacità d'integrazione sono determinanti il parere del SMR e gli altri accertamenti. Gli accertamenti devono mostrare quali attività professionali potrebbe ancora svolgere l'assicurato in considerazione del suo stato di salute e se vi sono corrispondenti possibilità di impiego sul mercato equilibrato del lavoro (N. 3047 segg.). A tal fine l'ufficio AI può richiedere rapporti, informazioni e perizie e procedere ad accertamenti sul posto (art. 69 cpv. 2 OAI). L'impossibilità di un'integrazione deve essere suffragata da indicazioni concrete e oggettive. L'ufficio AI non può basarsi unicamente sulle indicazioni soggettive della persona assicurata (RCC 1981 p. 42).

Capitolo 5: Obbligo di ridurre il danno, obbligo d'informare e di cooperare

- 1048 In virtù dell'*obbligo di ridurre il danno*, la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possi-

bile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete –p. es. attività domestica, N. 3089 (art. 7 LAI).

In particolare è tenuta a:

- trovare, accettare o conservare ogni attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (p. es. chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più compiti amministrativi);
- sottoporsi a un trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o sopprimere la rendita (p. es. per eliminare i danni alla salute dovuti all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 p. 359). Che i costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;
- cambiare, se necessario, domicilio se vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 p. 246, 1970 p. 331).

La persona assicurata deve partecipare attivamente a tutti i provvedimenti esigibili che possono permetterle di mantenere il posto di lavoro, integrarsi nella vita lavorativa o accedere a mansioni ad essa equiparate (art. 7 cpv. 2 LAI, art. 21 cpv. 4 LPGGA).

1049 La persona assicurata è tenuta ad *informare ed a partecipare*, ossia a sottoporsi a tutti i provvedimenti che le sono stati ordinati e a contribuire attivamente alla loro buona riuscita (art. 28 e 43 cpv. 2 LPGGA). Deve sottoporsi p. es. agli esami medici necessari (RCC 1967 p. 255; N. 7014.1); la persona assicurata residente all'estero deve, se necessario, sottoporsi in Svizzera agli accertamenti necessari per valutare il diritto alla rendita (RCC 1978 p. 265).

1050 Negli accertamenti si assumono per principio soltanto i costi connessi all'invalidità (p. es. per l'attività di interprete di una persona audiolesa) e ai provvedimenti di integrazione ordinati dall'ufficio AI (art. 45 LPGGA, art. 51 LAI). Se la persona assicurata non padroneggia la lingua ufficiale del Cantone, deve provvedere da sola (a proprie spese), in

virtù dell'obbligo di partecipare, affinché durante l'istruttoria presso l'ufficio AI sia presente una persona che conosca la sua lingua madre (p. es. familiari, rappresentanti del consolato o dell'ambasciata). Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali relative all'accettazione di documenti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente. Per gli esami psichiatrici nell'ambito di accertamenti medici ordinati (p. es. SAM) e per la VCF, le spese d'interpretariato possono essere assunte se non è a disposizione un membro del personale medico che parli la lingua della persona assicurata (cfr. CPAI).

- 1051 Sia i provvedimenti disposti che quelli spontanei devono essere esigibili, cioè funzionali all'integrazione dell'assicurato compatibilmente con il suo stato di salute. I provvedimenti che possono costituire un pericolo per la vita e la salute non rientrano, quindi, tra quelli esigibili (art. 21 cpv. 4 LPGA e art. 7a LAI; RCC 1985 pp. 328 e 331).
- 1052 Per valutare l'esigibilità vanno considerate le sole circostanze oggettive del singolo caso (cfr. anche N. 3044 segg.). Per i provvedimenti sanitari non devono essere applicati criteri severi (RCC 1985 p. 328 331). Sono esigibili soltanto i provvedimenti sanitari che comportano un rischio trascurabile ("operazione di routine", nessun elevato rischio di narcosi ecc.). I provvedimenti sanitari devono essere oggettivamente esigibili e deve sussistere un nesso causale tra la loro attuazione e i risultati positivi attesi.
- 1053 Per le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno o di informare e cooperare si applicano i N. 7011 segg.

Capitolo 6: Procedura per determinare le condizioni di diritto alle prestazioni

1. In generale

- 1054 Per la procedura di determinazione delle condizioni di diritto, si applicano le prescrizioni della CPAI.
- 1055 L'AI non prevede principi secondo i quali in casi dubbi si debba decidere a favore della persona assicurata. Si ha diritto alle prestazioni soltanto se le condizioni sono adempiute con preponderante probabilità (RAMI 1993 p. 156).

2. Accertamenti medici

- 1056 Per verificare le condizioni di diritto, l'ufficio AI richiede un referto al medico curante della persona assicurata.
- 1057 La valutazione delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, sulla scorta del referto e di altri documenti, spetta al SMR. Allo scopo, quest'ultimo ha a disposizione medici provenienti da diverse discipline specifiche. Se necessario, esso richiede ulteriori documenti medici e decide se la persona assicurata debba sottoporsi a un esame presso il SMR. Se questi provvedimenti non permettono di accertare sufficientemente la sussistenza delle condizioni di diritto dal punto di vista medico, il SMR raccomanda all'ufficio AI un accertamento medico esteso in una o più discipline specifiche e designa il servizio idoneo allo scopo. Un accertamento più approfondito è esigibile dall'assicurato e non è sproporzionato quando mancano sufficienti atti sullo stato di salute, la capacità lavorativa e le possibilità d'integrazione (RCC 1980 p. 322).

3. Accertamento sul posto

- 1058 L'ufficio AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro) in particolare per le persone che esercitano un'attività indipendente, gli agricoltori e le contadine, gli assicurati che sono occupati

nell'economia domestica oppure quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi (compreso un eventuale supplemento per cure intensive nel caso dei minorenni). L'ufficio AI può rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato. Per gli accertamenti, l'ufficio AI usa i moduli disponibili all'indirizzo <http://jacinthe.zas.admi.ch/IntranetAVS/index.html> (rubrica "Download attuali") oppure moduli propri che corrispondano, dal profilo del contenuto e della struttura schematica, ai menzionati moduli (vedi allegato I).

- 1059 Quando si valuta l'invalidità dovuta a carenze psichiche, occorre verificare in particolare se i risultati dell'accertamento sul posto concordano con i dati medici riguardanti la capacità lavorativa esigibile. Se vi sono rilevanti discrepanze tra i risultati dell'accertamento sul posto e l'apprezzamento medico, è necessaria una verifica da parte del SMR.
- 1060 L'incaricato dell'accertamento fornisce nel suo rapporto dati precisi sulle condizioni della persona assicurata e ne verifica concretamente le affermazioni, in particolare per stabilire quali attività siano esigibili in quale misura.
- 1061 In mancanza di conoscenze tecniche specifiche, l'ufficio AI può affidare l'accertamento a specialisti in materia. Questo incarico non può essere conferito a persone, autorità o istituzioni che tutelano gli interessi della persona assicurata, l'assistono e la consigliano. Esse possono tuttavia essere invitate ad esprimersi per iscritto sul caso prima della decisione dell'ufficio AI.

Parte 2: Rendita AI

Capitolo 1: Inizio e fine del diritto alla rendita

1. Condizioni di diritto generali

- 2001 Prima di concedere una rendita, va in ogni caso valutata la possibilità di eseguire provvedimenti d'integrazione (cfr. N. 1045 segg.).
- 2002 Hanno diritto a una rendita gli assicurati che per un anno hanno accusato, senza interruzioni di rilievo, un'incapacità al lavoro di almeno il 40% in media (9C_882/2009) e dopo questo periodo d'attesa rimangono incapaci al guadagno almeno nella stessa misura presumibilmente per un periodo prolungato (art. 28 cpv. 1 LAI).
- 2003 L'incapacità al lavoro e l'incapacità al guadagno vanno chiaramente distinte (v. N. 2004 segg.).

1.1 Incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA)

- 2004 È incapace al lavoro chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica non può più o può essere solo parzialmente attivo nella professione o nel campo d'attività abituali.
- 2005 La valutazione eseguita dal medico delle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità al lavoro, con la conseguente determinazione dell'incapacità al lavoro (totale o parziale), non è decisiva; il medico esprime unicamente il suo parere in merito. La valutazione decisiva, sulla base del parere medico, è di competenza dell'ufficio AI.

1.2 Incapacità al guadagno (art. 7 LPGGA)

- 2006 È incapace al guadagno chi, in seguito ad un danno alla salute fisica, mentale o psichica, non può svolgere un'atti-

ività sull'intero mercato del lavoro che entra in considerazione o può svolgerla solo in parte. Per il calcolo del grado d'invalidità è determinante unicamente l'incapacità al guadagno.

- 2007 Non è compito del medico, bensì dell'ufficio AI, determinare l'incapacità al guadagno e quindi l'invalidità nonché il grado della medesima.

1.3 Periodo di attesa

1.3.1 In generale

- 2008 Il periodo di attesa, durante il quale l'incapacità al lavoro deve essere in media almeno del 40 per cento, è di un anno.
- 2009 Per stabilire l'incapacità al lavoro media durante il periodo di attesa sono irrilevanti i motivi di salute che l'hanno causata. I motivi di salute possono essere consecutivi o cumulativi.
- 2010 Il periodo di attesa inizia quando nel singolo caso si constata un chiaro pregiudizio alla capacità al lavoro. Un'incapacità al lavoro del 20% è di regola già rilevante (Pratique VSI 1998 p. 126).
- 2011 Il periodo di attesa può anche iniziare quando un assicurato che ha assunto una nuova attività per ragioni di salute consegue un reddito notevolmente inferiore pur lavorando a tempo pieno (RCC 1979 p. 281).

Esempio:

Un ingegnere meccanico deve abbandonare alla fine di marzo del 2007 il suo posto di lavoro per motivi di salute. Assume un'attività di rappresentante che può sì svolgere a tempo pieno, ma conseguendo soltanto la metà del suo reddito di ingegnere. Secondo il rapporto medico, l'assicurato è incapace al lavoro all'80 % dall'1.04.2007 nella sua professione di ingegnere meccanico. Il periodo di attesa inizia a partire da questa data.

- 2012 Il periodo di attesa può anche iniziare nel momento in cui si ottiene l'indennità di disoccupazione, p. es. quando una persona è idonea al collocamento secondo l'AD, ma la sua capacità al lavoro è già notevolmente pregiudicata (RCC 1984 p. 240, 1979 p. 360).
- 2013 Il periodo di attesa scorre anche durante una pena detentiva (RCC 1989 p. 276, 1977 p. 128).
- 2014 Un'*interruzione notevole del periodo di attesa* sussiste se l'assicurato è *interamente* atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29^{ter} OAI). A causa dell'interruzione, ad un nuovo insorgere dell'incapacità al lavoro il periodo di attesa riparte da capo.
- 2015 La ripresa del lavoro è irrilevante se serve solo come terapia e non sussiste una capacità al lavoro economicamente valorizzabile (RCC 1969 p. 571) o se un medico stabilisce che essa è chiaramente insostenibile per l'assicurato (RCC 1964 p. 168, 1963 p. 226).
- 2016 Per il periodo di attesa durante i provvedimenti di integrazione si veda il N. 9005.

1.3.2 Calcolo dell'incapacità al lavoro media e del periodo di attesa

- 2017 L'incapacità al lavoro media e il periodo di attesa possono essere calcolati in mesi o, più esattamente, in giorni (base 12 mesi / 365 giorni).
- 2018 La formula è la seguente:
 (a mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'x%) +
 (b mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'y%) +
 (c mesi/giorni con un'incapacità al lavoro dell'z%) +
 ... = 12 mesi / 365 giorni con un'incapacità al lavoro almeno del 40%
Nell'allegato II sono riportati due esempi con i relativi calcoli.

- 2019 Anche il calcolo del periodo di attesa delle persone attive nell'economia domestica si basa unicamente sull'incapacità al lavoro accertata da un medico e verificata da un SMR e non su quella constatata durante l'inchiesta sul posto (DTF 130 V 97).
- 2019.1 Nel quadro del metodo misto ci si deve basare, analogamente alla determinazione del grado d'invalidità, sulla media ponderata dell'incapacità al lavoro nei due ambiti d'attività (DTF 130 V 97).

1.4 Incapacità al lavoro che continua oltre il periodo di attesa

- 2020 Oltre a un'incapacità al lavoro del 40 % in media durante l'anno di attesa, la condizione per aver diritto alla rendita è che l'assicurato, scaduto il termine, continui ad essere incapace al lavoro almeno al 40 % (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI in combinato disposto con l'art. 7 LPGGA; Pratique VSI 1996 p. 187).
- 2021 La durata di questa incapacità al lavoro non è determinante. Essa dà diritto alla rendita anche se è di breve durata (RCC 1963 p. 131).
- 2022 L'incapacità al lavoro successiva al periodo d'attesa è determinata secondo i metodi di calcolo previsti dai N. 3001 segg.

1.5 Assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE

- 2023 Gli assicurati domiciliati in uno Stato non appartenente all'UE hanno diritto alla rendita soltanto se sono stati incapaci al lavoro per il 50 % in media durante un anno senza interruzioni notevoli e se, dopo il periodo di attesa, il loro grado di invalidità è almeno del 50 % (cfr. N. 1033).

1.6 Basi decisionali

- 2024 Tutti i documenti di rilievo devono essere disponibili al momento della decisione. Essi devono in particolare informare riguardo:
- allo stato di salute (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);
 - alla capacità al lavoro (referti di medici, ospedali e del SMR, pareri/perizie);
 - all'attività lucrativa e/o alle mansioni (rapporti del datore di lavoro, rapporti d'accertamento);
 - alla situazione di reddito (rapporti del datore di lavoro, risultati contabili, incarti fiscali, estratti di CI);
 - alla capacità al guadagno (in base al metodo di calcolo applicato);
 - alla capacità d'integrazione.

2. Inizio del diritto alla rendita

Articolo 29 capoversi da 1 a 3 LAI

¹ *Il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta formale di prestazioni secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto dal mese seguente il compimento dei 18 anni.*

² *Il diritto non sorge fintantoché l'assicurato può esigere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.*

³ *La rendita viene corrisposta a partire dall'inizio del mese nel quale sorge il diritto.*

- 2025 Per principio, il diritto alla rendita nasce con l'insorgere dell'evento assicurato (N. 1028 segg.), ma al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta. L'evento assicurato sorge un giorno dopo la scadenza del periodo di attesa di un anno.
- 2026 L'evento assicurato non può insorgere, fintantoché la persona assicurata beneficia di un'indennità giornaliera (art. 22 OAI in combinato disposto con l'art. 29 cpv. 2 LAI), o finché è sottoposta a provvedimenti di integrazione o di intervento tempestivo (Pratique VSI 2001 p. 148).

3. Domanda tardiva di prestazioni

Art. 24 cpv. 1 LPGA

Il diritto a prestazioni ... arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione

2027 In ogni caso, il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI (cfr. N. 2025). Se un assicurato si annuncia all'ufficio AI più di sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa (o del periodo d'attesa di cui al N. 2008 segg.), si tratta di una domanda tardiva e l'interessato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo.

Esempio:

Un assicurato diviene inabile al lavoro il 15.09.2008. L'evento assicurato rendita potrebbe, quindi, insorgere il 15.09.2009 (con inizio dei versamenti a partire dal 01.09.2009 secondo l'art. 29 cpv. 3 LAI). Ciò presuppone, tuttavia, che l'assicurato si annunci all'AI entro il 15.03.2009. Se l'assicurato presenta la domanda solo il 03.08.2009, la rendita gli può essere pagata a partire dal 01.02.2010. In altre parole, egli perde il diritto per il periodo che va dal settembre 2009 al gennaio 2010.

2028 Se la persona assicurata non poteva conoscere i suoi diritti o se, per importanti motivi, era oggettivamente impossibilitata ad annunciarsi tempestivamente (p. es. a causa di un grave disturbo psichico), la prestazione è accordata retroattivamente se la domanda è inoltrata entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato è stato messo al corrente della situazione o dalla fine dell'impedimento (in analogia alla prassi corrente secondo RCC 1988 p. 597, 1984 p. 420 seg. consid. 1. 1975 p. 134). Ciò vale anche per determinate altre persone, legittimate secondo l'art. 66 cpv. 1 OAI, che non si sono annunciate tempestivamente pur essendone in grado (in analogia alla prassi corrente secondo RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52). In questi casi, le prestazioni sono accordate dall'adempimento oggettivo di tutte le condizioni di diritto. Il versamento oggettivo può

tuttavia estendersi al massimo ai 5 anni precedenti la richiesta (N. 10123 DR).

- 2029 La domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l'amministrazione non ha riconosciuto un diritto alla prestazione debitamente rivendicato né ha adottato alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni non rimosse sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni, retroattivamente dal momento della seconda domanda (Pratique VSI 1997 p. 186).

Esempio:

Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 1998 dei mezzi ausiliari AI che gli sono stati accordati. Sebbene dagli atti emergesse anche il diritto alla rendita, l'ufficio AI non l'aveva verificato. Nel maggio del 2004, l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte già nel febbraio 1997, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio 1999 (retroattivamente di 5 anni a contare dalla nuova domanda).

- 2030 Diversa è la situazione se il diritto alle prestazioni è stato esaminato e giustamente respinto in occasione della prima domanda. Se l'ufficio AI entra nel merito della seconda domanda, l'eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni (cfr. N. 2025).

- 2031 Gli assicurati minorenni che a 18 anni percepiscono prestazioni periodiche dall'AI oppure beneficiano di altre misure (p. es. di natura medica) sono considerati annunciati per il diritto a un'indennità giornaliera, a una rendita o ad un assegno per grandi invalidi. L'ufficio AI verifica d'ufficio tale diritto.

In questo caso, il diritto alla rendita sorge al compimento dei 18 anni senza dover presentare in precedenza una formale richiesta.

4. Estinzione del diritto alla rendita

Art. 30 LAI

Il diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.

- 2032 Il diritto alla rendita AI si estingue anche quando il beneficiario di una rendita AI percepisce una rendita di vecchiaia anticipata (art. 40 LAVS).
- 2033 Il rinvio della rendita di vecchiaia non è preso in considerazione. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità non può essere rinviata (art. 55^{bis} lett. OAVS).

Capitolo 2: Determinazione del grado di invalidità

1. Metodi di calcolo

1.1 In generale

- 3001 L'AI prevede quattro differenti metodi di calcolo:
- *il metodo generale del confronto dei redditi*
Per principio si applica a tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa e agli assicurati dai quali si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa. Il grado di invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa esigibile con e senza il danno alla salute (N. 3009 segg.).
 - *metodo specifico del confronto delle attività*
Riguarda le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ossia le persone che sono occupate nell'economia domestica, quelle che collaborano gratuitamente nell'azienda del coniuge, gli studenti, i membri di comunità religiose ecc. Il grado di invalidità è calcolato confrontando l'attività effettiva o possibile con e senza danno alla salute (N. 3079 segg.).
 - *metodo misto*
Riguarda le persone che svolgono altre mansioni (p. es. economia domestica, studio) oltre ad un'attività lucrativa

a tempo parziale. Il grado di invalidità per l'attività lucrativa è determinato confrontando i redditi, il grado di invalidità per l'attività nell'economia domestica mediante un confronto delle attività (N. 3096 segg.).

– *metodo straordinario*

Riguarda le persone che esercitano un'attività lucrativa per le quali non ha potuto essere effettuato un confronto dei redditi attendibile – p. es. a causa della situazione economica generale (recessione). Il grado di invalidità è determinato in base alle ripercussioni sul reddito causate dalla ridotta capacità di prestazione (N. 3103 segg.).

- 3002 Per principio il grado di invalidità è determinato in base a un confronto dei redditi. Soltanto se questo metodo non permette di rilevare il grado di invalidità se ne può scegliere un altro.
- 3003 Non sono ammessi altri tipi di calcolo, quali p. es. il metodo medico-teorico (tabelle d'invalidità) in quanto non previsti dalla legge (RCC 1967 p. 83, 1963 p. 222, 1962 p. 125 e p. 483).
- 3004 Non è ammesso – salvo in condizioni evidenti (p. es. in caso di un'incapacità lavorativa totale) – dedurre automaticamente un grado di invalidità dall'incapacità lavorativa stabilita dal medico (RCC 1962 p. 441). L'ufficio AI deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile. Parimenti, nel metodo specifico, per il calcolo del grado d'invalidità è determinante il confronto delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal medico.

1.2 Determinazione del metodo di calcolo

- 3005 Per stabilire il metodo di calcolo occorre verificare nei singoli casi quale attività svolgerebbe la persona assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lu-

crativa a tempo parziale, occupazione nell'economia domestica ecc.).

- 3006 Bisogna prendere in considerazione l'insieme dei dati nei singoli casi, quali gli eventuali compiti educativi e di assistenza dispensati ai figli, l'età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali della persona assicurata, secondo il criterio dell'esperienza generale della vita (DTF 117 V 194). Nel diritto delle assicurazioni sociali, si richiede di regola la prova della verosimiglianza preponderante (DTF 117 V 194; RCC 1989 p. 128). In particolare va considerata l'evoluzione sociale nella ripartizione dei compiti fra uomo e donna (nessuna assegnazione rigida dei ruoli). Nel caso di una persona assicurata salariata occorre presumere che ella avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa dipendente anche senza il danno alla salute, a meno che non sia provato o sufficientemente probabile che nel frattempo avrebbe intrapreso un'attività indipendente.
- 3007 Il metodo di calcolo è stabilito in base alla situazione sviluppata fino all'emanazione della decisione (RCC 1989 p. 127 consid. 2b). Modifiche sostanziali intervenute entro questo termine possono rendere necessario un altro metodo di calcolo. Una modifica sostanziale successiva all'emanazione della decisione può rappresentare un motivo di revisione (N. 5005 segg.).
- 3008 L'ufficio AI riporta nell'incarto il metodo di calcolo, gli elementi di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità e una breve motivazione.

2. Metodo generale del confronto dei redditi

Art. 16 LPGA

Per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-

frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

2.1 Applicazione dei vari metodi di calcolo

Il metodo generale del confronto dei redditi si applica alle seguenti persone:

- 3009 – gli assicurati che devono interrompere o abbandonare l'attività lucrativa per infortunio o malattia e che senza l'invalidità avrebbero continuato ad esercitarne una;
- 3010 – gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che a causa dell'invalidità guadagnano meno dei non invalidi (p. es. invalidi precoci e invalidi dalla nascita);
- 3011 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa ma che senza l'invalidità ne avrebbero intrapresa una (p. es. persone attive nell'economia domestica che senza l'invalidità avrebbero probabilmente iniziato un'attività lucrativa o gli assicurati che non hanno potuto terminare una formazione professionale a causa dell'invalidità, N. 3039);
- 3012 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano nessuna attività lucrativa ma dai quali se ne potrebbe esigere una (p. es. che seguono una formazione professionale e che potrebbero esercitare un'attività lucrativa adeguata (N. 3040 segg.). L'interrogativo si pone anche per chi vive di rendita e i pensionati. In caso negativo si applicano i N. 3079 seg.

2.2 Elementi di confronto

- 3013 Con il metodo del confronto dei redditi si determina il grado di invalidità paragonando
 - il *reddito ipotetico senza invalidità*, ossia il reddito che la persona assicurata conseguirebbe presumibilmente se non fosse divenuta invalida (N. 3021 segg.)

– con *l'ipotetico reddito d'invalido*, ossia il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire malgrado l'invalidità con un'attività esigibile (N. 3043 segg.).

- 3014 Sono considerati reddito determinante, senza invalidità e con invalidità i redditi del lavoro presumibili sui quali sono stati riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 p. 432, 9C_699/2008). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (cfr. N. 3054 segg.).
- 3015 Il confronto dei redditi va determinato in base all'attività lucrativa complessiva (attività principale e attività accessoria; 9C_883/2007, I 433/06).
- 3016 L'ufficio AI si basa in generale soltanto sui redditi annui che si riferiscono allo stesso periodo e stabilisce i redditi determinanti tenendo conto della situazione effettiva al momento dell'inizio della rendita (DTF 129 V 222 e 128 V 174). Il reddito d'invalido e il reddito senza invalidità vanno dunque rilevati sulla stessa base temporale e tenendo conto dei cambiamenti determinanti per la rendita che intervengono fino all'emanazione della decisione. All'occorrenza, il confronto dei redditi va ripetuto prima della decisione.
- 3017 Per le persone residenti all'estero devono essere confrontati i redditi che potrebbero essere conseguiti sullo stesso mercato del lavoro con e senza invalidità perché non è possibile un confronto oggettivo del livello dei salari e del costo della vita fra differenti paesi (RCC 1985 p. 469).
- 3018 Nei casi limite – per gradi di invalidità intorno al 40, 50, 60 o 70 per cento – i due redditi vanno determinati con particolare precisione. In caso di dubbio si deve procedere ad esami supplementari.
- 3019 L'ufficio AI procede ad una riunione dei CI, in particolare quando il reddito non è provato chiaramente.

2.2.1 Parallelizzazione dei redditi comparabili

- 3020 I due redditi vanno calcolati oggettivamente. A determinate condizioni ne è tuttavia ammessa la parallelizzazione, in particolare se il reddito senza invalidità è nettamente inferiore alla media (p. es. a causa del basso livello d'istruzione, della mancanza di formazione professionale, di carenti conoscenze della lingua del Cantone di residenza o delle limitate possibilità di assunzione dovute al tipo di permesso di soggiorno). Si deve tuttavia poter escludere che l'assicurato si volesse accontentare di un reddito più modesto (DTF 135 V 297, DTF 134 V 322, 9C_488/2008, DTF 135 V 58).
- 3020.1 La parallelizzazione è possibile soltanto se il reddito effettivamente conseguito è inferiore di più del 5 % al salario usuale nel settore secondo la relativa tabella.
- 3020.2 Nella parallelizzazione si considera soltanto la parte di differenza che eccede il 5 %. Se la differenza è, p. es., del 12 %, al reddito conseguito potrà essere aggiunto soltanto il 7 %.

Esempio

Reddito senza invalidità (RSI)	fr. 38 000.–
Reddito usuale nel settore secondo la tabella TA1 RSS	fr. 42 560.–
Differenza tra il RSI e il reddito usuale nel settore secondo la tabella TA1 RSS	
in franchi	fr. 4 560.–
in percentuale	12 %
Parallelizzazione del RSI del 7 % (12 % – 5 %)	fr. 2 660.–
<i>RSI determinante per il calcolo dell'invalidità</i>	<i>fr. 40 660.–</i>

- 3020.3 La parallelizzazione va eseguita sul reddito senza invalidità, innalzando il reddito effettivamente conseguito, o sul reddito d'invalido, abbassando il valore statistico.

- 3020.4 I fattori estranei all'invalidità considerati per la parallelizzazione non possono essere considerati anche nel calcolo della deduzione dovuta alla disabilità (v. N. 3067.1).

2.3 Reddito senza invalidità

2.3.1 Concetto

- 3021 È considerato reddito ipotetico di persona non invalida il reddito che la persona probabilmente conseguirebbe, considerato l'insieme delle circostanze, se non fosse diventata invalida (Pratique VSI 2002, p. 161, consid. 3b, RCC 1973 p. 198, 1964 p. 388, 1961 p. 338, I 1034/06, DTF 131 V 51, 129 V 224 consid. 4.3.1, 9C_404/2007). Il reddito senza invalidità va calcolato per principio in funzione dell'ultimo salario conseguito. È infatti determinante il reddito che l'assicurato conseguirebbe effettivamente, non quello che potrebbe conseguire nel migliore dei casi. Per l'AI non entra in linea di conto se gli assicurati, pur essendo in grado di lavorare a tempo pieno, riducono volontariamente il proprio tasso d'occupazione per avere più tempo libero o non possono esercitare un'attività a tempo pieno a causa della situazione del mercato del lavoro.
- 3022 Come riferimento può servire il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente, e fisicamente sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (RCC 1989 p. 456, 1986 p. 432).
- 3023 Fa parte del reddito ipotetico di persona non invalida anche l'eventuale reddito di un'attività lucrativa accessoria se presumibilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo. Nel reddito senza invalidità vanno anche considerate le ore supplementari effettuate regolarmente (9C_45/2008, I 181/05, I 273/05).
- 3024 Vanno considerati inoltre i seguenti casi speciali:
– In caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente brevi, il reddito d'invalido è determinato in

base al guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).

- Per gli assicurati parzialmente o totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico di una persona non invalida quello che essi probabilmente conseguirebbero in una situazione equilibrata del mercato del lavoro se non fosse disoccupata.
- Se un reddito invalida senza invalidità è molto basso, occorre verificare se vi era già prima un danno alla salute invalidante (p. es. se era già stata inoltrata una domanda all'AI; se oltre al danno alla salute che ha indotto alla domanda vi erano altri disturbi; se in base al genere del disturbo si può presumere che esso abbia pregiudicato già prima la capacità di guadagno; RCC 1985 p. 659).

Esempio:

Secondo l'INSAI un'ausiliaria di 40 anni è inabile al lavoro per il 25 per cento. Dagli atti relativi alla precedente formazione speciale risulta però un'infermità mentale medio-grave che gli ha impedito di acquisire conoscenze professionali sufficienti. Il reddito ipotetico senza invalidità è quindi molto più alto dell'effettivo, modesto reddito del lavoro precedente l'infortunio. Determinante è il reddito medio ai sensi dell'art. 26 OAI: il grado di invalidità secondo la LAI è quindi molto più alto di quello calcolato dall'INSAI.

2.3.2 Calcolo del reddito invalida senza invalidità

2.3.2.1 Salariati

- 3025 Per determinare il reddito di una persona non invalida bisogna basarsi sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
- 3026 Vanno presi in considerazione gli aumenti individuali del salario che sarebbero intervenuti in ragione di anzianità di servizio, mutamento della situazione familiare, concrete possibilità di carriera. Non si tiene invece conto delle pos-

sibilità di avanzamento meramente teoriche. (RCC 1963 p. 220).

- 3027 Non si tiene conto delle spese salariali accessorie non soggette ai contributi AVS a carico del datore di lavoro (RCC 1986 p. 432).
- 3028 L'ufficio AI invia al datore di lavoro della persona assicurata un questionario per determinare il reddito senza invalidità. Il questionario contiene almeno i dati del modulo 318.546 (allegato I).

2.3.2.2 Lavoratori indipendenti in generale

- 3029 Il salario senza invalidità è determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità (RCC 1963 p. 427).
- 3030 Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 p. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. Il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 p. 125). Il reddito di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 p. 40).
- 3031 Il reddito che non deriva direttamente dall'attività della persona invalida (interessi del capitale investito, reddito derivante dalla collaborazione di familiari [N. 3033] ecc.) va detratto (RCC 1962 p. 481).
- 3032 L'ufficio AI richiede i risultati contabili di diversi anni. Considera in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo l'insorgere del danno alla salute (spese per il personale, ammortamenti, ricavo netto e lordo e il loro rapporto con la cifra d'affari). Si considerano inoltre i documenti relativi ai contributi (in particolare le comunicazioni alla cassa

di compensazione) e, se necessario, si procede a un accertamento sul posto (vedi N. 2114 segg. CPAI). Un eventuale rapporto di accertamento dovrà fornire indicazioni sufficientemente precise sull'andamento dell'azienda. I dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono adatti per determinare il guadagno reale (DTF 8C-9/2009).

2.3.2.3 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

Art. 25 cpv.2 OAI

Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione.

- 3033 Se una persona assicurata conduce un'azienda familiare nella quale collaborano familiari senza una congrua retribuzione, per determinare il reddito senza invalidità occorre stabilire la parte di reddito attribuibile alla persona assicurata considerando il suo lavoro nell'azienda prima che insorgesse il danno alla salute. A tal fine, l'ufficio AI si basa sul reddito dell'azienda.
- 3034 Determinante è anche in questi casi la procedura prevista dal N. 3032.

2.3.2.4 Invalidi dalla nascita e invalidi precoci privi di sufficienti conoscenze professionali

Art. 26 cpv.1 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del reddito medio di salariati conformemente alla statistica sui salari e sugli stipendi effettuata dall'Ufficio federale di statistica:

<i>Dopo</i> <i>... anni compiuti</i>	<i>Prima</i> <i>... anni compiuti</i>	<i>Tasso in percento</i>
...	21	70
21	25	80
25	30	90
30	...	100

- 3035 Gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci sono assicurati se, per un danno alla salute dalla nascita o dall'infanzia, non hanno potuto conseguire sufficienti conoscenze professionali (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Si tratta di tutte le persone che per la loro invalidità non hanno potuto seguire nessuna formazione professionale oppure che ne hanno iniziata ed eventualmente conclusa una, ma che essendo invalide fin dall'inizio della formazione non hanno le stesse possibilità di conseguire un guadagno di una persona non invalida con la stessa formazione (p. es. N. 3024).
- 3036 L'invalidità precoce o dalla nascita non è invece presa in considerazione, se l'impossibilità di acquisire sufficienti conoscenze professionali è dovuta a ragioni estranee all'invalidità, p. es. di tipo familiare o finanziario (RCC 1978 p. 33).
- 3037 Per "sufficienti conoscenze professionali" dev'essere intesa la formazione professionale debitamente terminata. Le semiformazioni sono parificate alla suddetta formazione se, per mezzo di un curriculum speciale d'istruzione adeguato all'invalidità, procurano in generale le stesse conoscenze di un tirocinio vero e proprio o di una formazione regolare e offrono all'assicurato le stesse possibilità di guadagno (RCC 1974 p. 506).
- 3038 Per stabilire il reddito senza invalidità è sempre determinante il reddito medio ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 OAI. Non ci si può quindi basare sul reddito di una professione che la persona assicurata, se non fosse stata invalida, avrebbe eventualmente imparato grazie alle sue particolari doti o all'attività e alla formazione dei suoi fratelli (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239).

2.3.2.5 Assicurati, che a causa dell'invalidità, non hanno potuto ultimare una formazione professionale iniziata

Art. 26 cpv. 2 OAI

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.

- 3039 Questa disposizione si applica ad assicurati, che iniziano una formazione professionale (non ancora invalidi), ma che non possono ultimarla perché nel frattempo lo sono diventati oppure la terminano ma non possono esercitare la professione appresa a causa dell'invalidità (RCC 1963 p. 365). Si applica anche ad assicurati che a causa dell'invalidità hanno dovuto seguire una formazione meno qualificata di quella iniziata o prevista (RCC 1973 p. 538). Per formazione prevista si intendono programmi di studio precisi che un giovane ha dovuto abbandonare essendo diventato invalido poco prima.

2.3.2.6 Assicurati che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente pretendere che intraprendono un'attività lucrativa

- 3040 Se da un assicurato che segue una formazione professionale (senza diritto all'indennità giornaliera) si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (art. 26^{bis} OAI), dopo un anno di attesa durante il quale avrebbe già potuto esercitarne una, l'invalidità è calcolata secondo il metodo valido per le persone esercitanti un'attività lucrativa (RCC 1982 p. 473). Per stabilire il reddito senza invalidità è determinante il reddito che si può ragionevolmente esigere dalla persona assicurata.
- 3041 Ci si può ragionevolmente attendere che un assicurato intraprenda un'attività lucrativa, se ha concluso una formazione sufficiente e se la nuova formazione non può essere

considerata come prima formazione professionale ai sensi dell' articolo 16 LAI.

- 3042 Diversamente va trattato il caso in cui dalla persona assicurata non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa(N. 3090 segg.).

2.4 Reddito d'invalido

2.4.1 Concetto

- 3043 Per reddito d'invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3044 segg.) in condizioni normali di mercato del lavoro (N. 3050 segg.).

2.4.2 Attività lucrativa esigibile

2.4.2.1 In generale

- 3044 Per stabilire se e in che misura un'attività lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri oggettivi. Determinanti sono in particolare:
- la limitazione dovuta all'invalidità,
 - i possibili provvedimenti d'integrazione.
- Per principio, l'attività esigibile è stabilita prescindendo dalla situazione contingente del mercato del lavoro (N. 3050 segg.).
- 3045 Che una persona invalida eserciti effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile (RCC 1982 p. 471, 1980 p. 581).

2.4.2.2 Possibilità di guadagno esigibili

- 3046 La possibilità di guadagno è determinata in primo luogo in base alla capacità lavorativa residua, ossia alla capacità di svolgere una determinata attività in una determinata misura (temporale e funzionale, N. 2004).
- 3047 La valutazione della capacità lavorativa in base allo stato di salute della persona assicurata, ossia la constatazione se una persona possa o debba lavorare seduta o in piedi, all'aperto o in locali riscaldati, se possa portare e sollevare pesi ecc. è compito di un medico (RCC 1982 p. 34, 1962 p. 441). A tale proposito ci si deve basare sul rapporto del SMR (eccezione: i casi determinati esclusivamente da un infortunio o da una malattia professionale e per i quali l'ufficio AI dispone di documenti chiari dell'AINF o dell'AM). Né i medici né il SMR devono invece esprimere pareri sulla capacità di guadagno o sul grado di invalidità.
- 3048 L'ufficio AI esamina le possibilità concrete d'impiego professionale considerando le indicazioni del SMR e le altre attitudini della persona assicurata.

2.4.2.3 Esigibilità dei provvedimenti d'integrazione

- 3049 Per principio è esigibile ogni provvedimento d'integrazione che consente alla persona assicurata di esercitare un'attività lucrativa esigibile ai sensi del N. 3044 segg. art. 7a LAI, RCC 1983 p. 246). Le conseguenze del rifiuto di provvedimenti d'integrazione sono disciplinate dal N. 7010 segg.

2.4.2.4 Mercato del lavoro equilibrato

- 3050 "Mercato del lavoro equilibrato" è un termine teorico ed astratto che serve a delimitare l'obbligo alla prestazione tra l'AD e l'AI. Esso implica da un lato un certo equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, dall'altro un mercato del lavoro che offre un ventaglio differenziato di possibili attività (RCC 1985 p. 469).

- 3051 Le possibilità di guadagno dell'assicurato devono essere valutate prescindendo possibilmente dalle fluttuazioni congiunturali e tenendo conto della situazione equilibrata sul mercato del lavoro e nei settori di attività che entrano in considerazione per l'assicurato (RCC 1989 p. 328). Se però risulta che un'offerta di impiego è possibile solo in condizioni del mercato del lavoro molto favorevoli, per valutare l'attività lucrativa dell'assicurato non ci si deve basare su di esse, con riserva delle condizioni di lavoro particolarmente stabili secondo il N. 3053 terzo trattino. In tal caso occorre basarsi sulle possibilità reali di un mercato del lavoro equilibrato (RCC 1961 p. 79).
- 3052 Se la situazione del mercato del lavoro non è equilibrata, il reddito annuo effettivo di un'attività lucrativa può essere considerato reddito d'invalido determinante solo quando, visto l'insieme delle circostanze, ci si può attendere che resti immutato anche in caso di normalizzazione del mercato del lavoro (N. 3053). Ciò non è il caso, in particolare, quando il reddito conseguito diminuisce causa disoccupazione temporanea o riduzione dell'orario di lavoro provocate da fattori congiunturali, oppure quando, al contrario, la situazione particolarmente favorevole del mercato del lavoro favorisce le persone gravemente impedito, che possono così guadagnare bene, mentre in un mercato del lavoro equilibrato sarebbero fortemente svantaggiate dalla concorrenza di persone sane.

Esempio:

A causa di turbe psichiche croniche (con valore patologico) le prestazioni di un impiegato di ufficio variano sensibilmente ed egli ha frequenti controversie con i colleghi che lo portano a cambiare spesso posto di lavoro. Nei periodi di alta congiuntura, egli trova comunque sempre un nuovo posto di lavoro e consegue un reddito quasi normale. In un periodo di recessione invece, trova lavoro solo in modo sporadico, anche se il suo stato di salute non si è aggravato. In entrambi i casi, nessuno dei due redditi corrisponde a quello che avrebbe probabilmente conseguito in una situazione equilibrata del mercato del lavoro. Non è perciò ammissibile negare l'esistenza dell'invalidità durante

l'alta congiuntura e concedere, durante la recessione, una rendita intera in base ad un reddito effettivo meno elevato, oppure continuare a negare l'esistenza di un'invalidità che dà diritto a una rendita poiché la perdita di guadagno subita sarebbe dovuta alla disoccupazione.

2.4.3 Calcolo del reddito d'invalido

2.4.3.1 Condizioni per parificare il reddito effettivo al reddito d'invalido

- 3053 Il reddito effettivo, con riserva delle spese di conseguimento del reddito causate dall'invalidità e passibili di deduzione (N. 3063 segg.), è considerato reddito d'invalido determinante se
- gli assicurati esercitano un'attività per la quale si può ritenere che la capacità lavorativa residua sia valorizzata pienamente come attività lucrativa esigibile, e
 - il reddito conseguito corrisponde alle prestazioni di lavoro fornite, e
 - se si può ritenere che tale reddito potrebbe essere conseguito anche altrimenti sul mercato del lavoro equilibrato in maniera durevole ed esigibile, oppure se vi sono condizioni di lavoro particolarmente stabili (RCC 1973 p. 198; 1961 p. 79), che escludono o rendono molto improbabile un cambiamento del posto di lavoro anche senza invalidità. Le condizioni di lavoro sono particolarmente stabili quando si può ritenere che l'attività sarà svolta finché l'invalidità lo permetterà indipendentemente dal mercato del lavoro.
- 3053.1 Se l'assicurato lavora a un tasso d'occupazione inferiore a quello esigibile, il salario percepito è convertito nel salario conseguibile con il tasso d'occupazione esigibile (l. 171/04, 8C_579/2009).
- 3053.2 Il reddito effettivo è preso in considerazione anche quando il datore di lavoro afferma che la prestazione lavorativa dell'assicurato non corrisponde alla percentuale lavorativa fissata nel contratto di lavoro, a condizione che

- l'assicurato sia a beneficio di un rapporto di lavoro stabile
- la percentuale lavorativa è compatibile con la capacità di lavoro attestata senza riserve.

2.4.3.2 Redditi esclusi dal calcolo

- 3054 – *Reddito di un'attività lucrativa non esigibile* (N. 3044 segg.). È inesigibile anche un'attività di per sé adeguata ma che richiede manifestamente sforzi eccessivi alla persona invalida (p. es. un lavoro di 6 ore al giorno invece di sole 4); in questi casi, va considerato soltanto il reddito di una prestazione di lavoro esigibile secondo le circostanze. L'esigibilità si basa di regola sulle constatazioni del medico.
- 3055 – *Reddito che la persona assicurata ha conseguito con un'attività temporanea oppure in circostanze del tutto particolari* anche se corrisponde ad una prestazione esigibile. Il salario ottenuto durante un tentato provvedimento di integrazione è di regola irrilevante per il calcolo del reddito d'invalido.
- 3056 – *Prestazioni del datore di lavoro per la perdita di guadagno dovuta ad infortunio o malattia in caso di provata incapacità lavorativa* (art. 25 cpv.1 lett. a OAI).

Esempio:

Un'impiegata di ufficio con un salario mensile che a causa di un disturbo cardiaco può lavorare soltanto 4 ore al giorno, manca spesso sul lavoro a causa di una provata incapacità lavorativa totale. Complessivamente è assente dal lavoro per almeno tre mesi in media annualmente. La perdita di guadagno risultante non è computabile come reddito d'invalido, ragion per cui il reddito determinante d'invalido è pari solo ai tre quarti del guadagno annuo conseguito.

- 3057 La perdita di salario dovuta ad una malattia/un infortunio temporanei che non causano invalidità, invece non può

essere dedotta per il calcolo del reddito d'invalido (RCC 1986 p. 496).

- 3058 – Per “*salario sociale*” (prestazione sociale facoltativa; RCC 1978 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467), si intendono le prestazioni del datore di lavoro per le quali la persona assicurata non può fornire – ed è provato – una contropartita adeguata né qualitativa né quantitativamente a causa della limitata capacità lavorativa (art. 25 cpv.1 lett. b OAI). Se p. es. ad una persona invalida che riesce a fornire solo mezza prestazione con un orario di lavoro normale oppure a lavorare solo mezza giornata con un ritmo di lavoro normale è pagato il salario normale per il lavoro a tempo pieno, la metà è considerata salario sociale.
- 3059 Per principio, si deve ritenere che il salario percepito corrisponde al lavoro fornito (RCC 1980 p. 321). Un certo calo o rallentamento delle prestazioni per motivi di salute non giustifica un “salario sociale” se le differenze non sono tali da mettere in pericolo il posto di lavoro e possono essere accettate dal datore di lavoro senza una riduzione del salario.
- 3060 Il versamento di un “salario sociale” viene preso in considerazione in particolare in caso di rapporti di parentela, di amicizia, di affari fra il datore di lavoro e l'assicurato e la sua famiglia, di un lungo periodo di servizio oppure di assegnazione a categorie salariali fisse. Una nuova o recente assunzione non giustifica di regola prestazioni sociali facoltative. Le difficoltà iniziali comportate da un nuovo impiego non giustificano prestazioni sociali facoltative in quanto fenomeno normale anche tra i non invalidi.
- 3061 Il SMR verifica se l'incapacità lavorativa indicata dal profilo medico è tale da giustificare un “salario sociale” nella misura indicata .
- 3062 – *Indennità giornaliera dell'AI, indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e indennità di disoccupazione* (art. 25, cpv. 1, lett. c OAI).

2.4.3.3 Deduzione delle spese per il conseguimento del reddito causate dall'invalidità

- 3063 Possono essere dedotte dal reddito tutte le spese che a causa dell'invalidità sono costantemente necessarie per conseguire il reddito (RCC 1986 p. 496, 1968 p. 581, 1967 p. 508, 1964 p. 331).
- 3064 Le spese devono essere giustificate oggettivamente e provate da pezze giustificative. Devono essere causate direttamente o indirettamente dall'invalidità. Le spese vanno a carico della persona assicurata (non sono coperte dall'assicurazione sociale [AI compresa] né da un'assicurazione privata).
- 3065 Si tratta p. es. di spese regolari causate dall'invalidità per
- il tragitto verso il lavoro (spese per l'utilizzo di una vettura personale, l'abbonamento per il treno oppure per l'accompagnamento),
 - le spese necessarie per conservare la capacità lavorativa (cure mediche e/o medicamentose regolari),
 - alloggio ed assistenza.

2.4.3.4 Tabelle dei salari

- 3066 Per determinare il reddito d'invalido si possono anche applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 consid. 3b). Non bisogna prendere in considerazione il totale di tutti i settori economici, bensì il salario normalmente versato per la stessa attività (9C_632/2010).
- 3066.1 Se un assicurato lavora a un tasso d'occupazione inferiore a quello esigibile, non ci si basa sulla RSS. In tal caso il salario percepito è convertito nel salario conseguibile con il tasso d'occupazione esigibile (I 171/04, 8C_579/2009).

- 3067 Nella fattispecie, sono determinanti le tabelle dei salari lordi (tabelle del gruppo A, di regola tabella TA1; DTF 126 V 75 segg.)
- 3067.1 Al reddito calcolato secondo le tabelle può essere applicata una deduzione del 25% al massimo. La deduzione tiene conto di tutti i fattori pregiudizievoli per il salario dovuti o estranei alla disabilità (infermità, età, anzianità di servizio, nazionalità/categoria di permesso di soggiorno, grado d'occupazione), nella misura in cui non siano già stati considerati nel quadro della cosiddetta parallelizzazione dei salari comparabili (cfr. N. 3020.4, DTF 134 V 322, 9C_488/2008).
- 3067.2 Nell'ambito della sua discrezionalità, l'amministrazione deve decidere della liceità di un'eventuale deduzione e stimarne l'ammontare complessivo motivando brevemente la propria decisione. La definizione di deduzioni separate per ogni singolo fattore considerato non è ammessa, in quanto ne trascurerebbe l'interdipendenza (DTF 126 V 75 segg.).

2.4.3.5 Salariati

- 3068 I dati del reddito d'invalido vanno confrontati con le indicazioni del medico. Se dal confronto risulta che la persona assicurata fornisce probabilmente una prestazione lavorativa inferiore o superiore a quella da essa esigibile, è necessario far eseguire al SMR una verifica della fattispecie sul piano medico .
- 3069 La procedura è fondamentalmente disciplinata dal N. 3028.

2.4.3.6 Lavoratori indipendenti in generale

- 3070 Se il reddito aziendale di un lavoratore indipendente non subisce sostanziali diminuzioni dovute all'invalidità, l'invalidità viene presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero

superiore di persone oppure ad orari di lavoro notevolmente più intensi (aumento delle spese per il personale).

3071 La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.4.3.7 Lavoratori indipendenti con aziende familiari

3072 L'ufficio AI calcola la parte del reddito che può essere attribuita alla persona assicurata in base all'attività esigibile dopo l'insorgere del danno alla salute (art. 25 cpv. 2 OAI).

3073 La persona assicurata deve adeguare la propria attività all'invalidità e, se necessario, ripartire i compiti fra i membri della famiglia in modo che la residua capacità lavorativa sia sfruttata appieno (RCC 1963 p. 81, 1962 p. 481). Occorre anche considerare quali attività siano alla portata dei membri della famiglia. Nella aziende più grandi, p. es., l'organizzazione del lavoro e la conduzione dell'azienda hanno un ruolo determinante. Se la persona assicurata riesce a svolgere una funzione di conduzione malgrado l'invalidità, deve esserle computata una quota importante del reddito aziendale (RCC 1964 p. 250).

3074 La procedura è disciplinata per principio dal N. 3032.

2.5 Calcolo del grado di invalidità

3075 Il grado d'invalidità di una persona è uguale al 100% meno il rapporto in per cento tra il reddito di questa persona invalida (Rin.) e il reddito senza invalidità (Rv.).

3076 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{(Rv. - Rin.) \times 100}{Rv.} = x \%$$

Esempio:

Una persona assicurata guadagnerebbe 45 000 franchi se non fosse invalida. Con l'invalidità guadagna solo 15 000

franchi. In base al seguente calcolo, il grado di invalidità è pari al 67%:

$$\frac{(45\ 000 - 15\ 000) \times 100}{45\ 000} = \frac{30\ 000 \times 100}{45\ 000} = \frac{3\ 000}{45} = 66,66\ %$$

- 3077 Il calcolo del grado d'invalidità deve essere riportato negli atti.
- 3078 L'arrotondamento per difetto o per eccesso deve essere effettuato in base alle note regole matematiche. Nel caso di un risultato fino a x,49% bisogna arrotondare per difetto a x%, mentre per valori a partire da x,50% si deve arrotondare per eccesso a x+1% (DTF 130 V 121).

3. Metodo specifico del confronto dei campi di attività

Articolo 28 capoverso 2^{bis} LAI

L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'articolo 16 LPGGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

3.1 Applicazione

Il metodo specifico del confronto nei campi di attività si applica ai seguenti assicurati:

- 3079 – gli assicurati che all'insorgere del danno alla salute non esercitavano un'attività lucrativa e che in seguito, non ne hanno assunta alcuna, né ne avrebbero assunta una se non fossero divenuti invalidi (p. es. assicurati occupati nell'economia domestica, apprendisti e studenti che continuano la formazione, membri di comunità religiose). Per i pensionati il cui danno alla salute insorge dopo il pensionamento e per chi vive di rendita si veda il N. 3012.
- 3080 – Gli assicurati che dopo l'insorgere dell'invalidità non continuerebbero ad esercitare la loro attività lucrativa nep-

pure se non fossero invalidi (p. es. perché hanno iniziato una formazione che non ha nulla a che vedere con il danno alla salute; oppure perché assumono mansioni non retribuite quali lavori domestici o di assistenza).

3.2 Calcolo del grado d'invalidità

3.2.1 In generale

- 3081 Quando si applica il metodo specifico occorre effettuare un elenco delle attività che la persona assicurata esercitava prima dell'invalidità oppure che eserciterebbe se non fosse invalida. Questo elenco va confrontato con l'insieme di tutte le attività ragionevolmente esigibili malgrado l'invalidità e dopo eventuali provvedimenti d'integrazione. Per gli assicurati occupati nell'economia domestica si usa sempre un questionario speciale (modulo 318.547.01, v. allegato I, oppure un questionario analogo).
- 3082 Per il confronto, si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (p. es. il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite). Sono quindi escluse le attività del tempo libero.
- 3083 L'ufficio AI rileva il grado d'invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le attività che la persona assicurata non può più esercitare e quelle nelle quali è notevolmente impedita e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle limitazioni dovute all'invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo (quest'ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell'ambito della soppressione di un dominio d'attività). Valuta anche in che misura la persona beneficia dell'aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario) per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).

3.2.2 Assicurati occupati nell'economia domestica

Art. 27 primo periodo OAI

Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

- 3084 Per mansioni consuete nell'economia domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
- 3085 L'importanza dell'economia domestica dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia, caratteristiche dell'abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie da gestire).
- 3086 Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività	Minimo %	Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)	2	5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)	10	50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)	5	20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)	5	10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)	5	20
6. Accudire i figli o altri familiari	0	30

Attività	Minimo	Massimo
	%	%
7. Altre attività (p. es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*	0	50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3082)

- 3087 Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
- 3088 Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
- 3089 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell'invalidità soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori dome-

stici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L'interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell'invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell'ambito domestico.

Esempio:

A causa di un danno alla salute, una persona attiva nell'economia domestica con due figli in età prescolare può ancora svolgere solo parzialmente l'attività domestica. Per quanto riguarda l'alimentazione, la sua attività è scesa al 50 %. Può educare e accudire i figli solo parzialmente perché non può più sorvegliarli e accompagnarli fuori casa. Non è più in grado di svolgere gli altri lavori (salvo la conduzione dell'economia domestica). Il grado d'invalidità è stabilito in base alla seguente valutazione:

Attività	Valutazione in %	Diminuzione in %	Invalidità in %*
1. Conduzione dell'economia domestica	5	0	0
2. Alimentazione	40	50	20
3. Pulizia dell'abitazione	10	100	10
4. Acquisti	10	100	10
5. Bucato, manutenzione vestiti	10	100	10
6. Assistenza	20	40	8
7. Attività varie	5	100	5
Totale	100		63

* Invalidità nelle singole attività in confronto all'insieme delle mansioni consuete

La persona assicurata è invalida al 63 per cento ed ha quindi diritto a tre quarti di rendita.

3.2.3 Assicurati in corso di formazione

Art. 26^{bis} OAI

L'invalidità di un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l'articolo 28 capoverso 2^{bis} LAI, se non si può ragionevolmente esigere ch'egli svolga un'attività lucrativa.

3090 Per gli assicurati in corso di formazione, l'invalidità è calcolata per principio secondo il metodo specifico del confronto delle attività (RCC 1982 p. 473).

3091 Se un danno alla salute arreca considerevole pregiudizio alla formazione, il grado d'invalidità corrisponde alla misura in cui il danno alla salute impedisce alla persona assicurata di seguire normalmente la formazione. Questo genere di calcolo vale per tutto il periodo della formazione.

Esempio:

Una persona in corso di formazione è da considerare invalida al 50 per cento se a causa di una malattia o di un infortunio è in grado di affrontare soltanto la metà del programma che una persona non invalida compie nelle stesse discipline e allo stesso stadio della formazione. È da considerare totalmente invalida se deve interrompere la formazione per ragioni di salute.

3092 Lo stesso vale per gli assicurati che per ragioni di salute devono rinviare o cambiare formazione (RCC 1982 p. 473).

3093 Per gli invalidi precoci o dalla nascita la cui invalidità sarà presumibilmente permanente (N. 3035 segg.), per le persone che per motivi di salute non hanno potuto concludere la formazione (N. 3039) e per quelle dalle quali si può esigere l'esercizio di un'attività lucrativa (N. 3040 segg.), la valutazione dell'invalidità si effettua secondo il metodo di confronto dei redditi (RCC 1982 p. 473).

3.2.4 Membri di comunità religiose

Art. 27 secondo periodo OAI

Per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

- 3094 L'attività esigibile dalla persona assicurata dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.
- 3095 Per esempio, il religioso costretto dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abitualmente ai monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.

4. Metodo misto

Art. 28 cpv.2^{ter} LAI

Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2^{bis}. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.

4.1 Applicazione

4.1.1 In generale

- 3096 L'invalidità è calcolata secondo il metodo misto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono l'economia domestica o svolgono altre mansioni (9C_49/2008).

- 3096.1 In deroga al N. 3083 si può rinunciare a un accertamento sul posto per l'attività svolta nell'economia domestica se, stando ai rapporti medici, non vi è alcuna limitazione in questo campo d'attività (9C_103/2010).

4.1.2 Collaborazione gratuita nell'azienda del/della coniuge

- 3097 L'attività che una persona svolge gratuitamente, oltre all'economia domestica, nell'azienda del/della coniuge è valutata secondo il metodo straordinario (N. 3103 segg.). Per determinare il grado d'invalidità si calcolano le ore di lavoro che la persona assicurata svolgeva nell'azienda prima del danno alla salute o che avrebbe svolto senza di esso. La differenza rispetto all'orario di lavoro consueto nel ramo è considerata lavoro domestico. In seguito si accerta quali attività può ancora svolgere malgrado l'invalidità applicando il confronto delle attività per il lavoro domestico e il metodo straordinario per il lavoro gratuito nell'azienda.
- 3098 Confrontando l'impedimento rilevato nei due campi di attività si ottiene il grado d'invalidità secondo il metodo misto.

Esempio:

Una persona assicurata sbrighava nell'azienda del coniuge lavori d'ufficio e si occupava della vendita per 16 ore settimanali. Nel tempo rimanente – 24 ore la settimana – provvedeva all'economia domestica, comprendente, oltre al partner, due figli in età scolare. In seguito a un infortunio è colpita da paraplegia. Nell'azienda del coniuge può svolgere solo la metà del precedente lavoro. Nell'economia domestica può ancora compiere lavori leggeri (conduzione dell'economia domestica, lavori leggeri di pulizia dell'appartamento, manutenzione vestiti, cucinare e, in parte, assistere i figli), ma non è più in grado di svolgere tutti gli altri compiti.

Attività domestica

Attività	Valutazione senza handicap in %	Diminuzione con handicap in %	Handicap in %
1. Conduzione dell' economia domestica	5	0	0
2. Alimentazione	30	30	9
3. Pulizia dell' appartamento	15	60	9
4. Acquisiti	10	100	10
5. Bucato, manutenzione vestiti	10	30	3
6. Assistenza	20	50	10
7. Attività varie	10	100	10
Totale	100		51

Collaborazione nell'azienda

Descrizione delle attività	Ponderazione senza handicap	Ponderazione con handicap	Reddito in fr. (salario orario, mensile o annuale)	Reddito senza handicap (reddito di una persona non invalida)	Reddito con handicap (reddito senza invalidità)
1. Lavori amministrativi, contabilità (senza chiusura dei conti)	40%	40%	54 000	21 600	21 600
2. Vendita	60%	0%	39 600	23 760	0
Totale	100%	40%		45 360	21 600

Calcolo dell'invalidità:

Reddito invalida senza invalidità	45 360
Reddito da invalido	21 600
Perdita di guadagno dovuta all'handicap	23 760
– perdita di guadagno in percentuale	52%

L'assicurata è invalida al 51 per cento nell'economia domestica e al 52 per cento nell'azienda. Il grado di invalidità è il seguente:

Attività	Percentuale	Diminuzione	Invalidità
– Collaborazione nell'azienda	16 ore/40%	52%	21%
– economia domestica	24 ore/60%	51%	30%
Grado di invalidità			51%

L'assicurata ha quindi diritto a una mezza rendita (cfr. anche formula esposta al N. 3101)

4.2 Calcolo

- 3099 L'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa è calcolata con il metodo generale del confronto dei redditi, quella nell'ambito dell'economia domestica con il metodo specifico del confronto delle attività. L'invalidità totale si ottiene sommando il grado d'invalidità dell'attività lucrativa e il grado d'invalidità nell'economia domestica (RCC 1979 p. 276). L'eventualità che l'esercizio di una delle due attività riduca il rendimento dell'altra va valutata tenendo conto in particolare delle loro diverse caratteristiche (DTF 134 V 9, I 156/04). In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata è tenuta a esercitare, entro i limiti della sua capacità di rendimento residua, un'attività lucrativa adeguata al danno (DTF 130 V 99 consid. 3.2). Questo significa che si può esigere da lei che scelga l'occupazione su cui il danno alla salute inciderà di meno.
- 3100 Il tasso dell'*attività lucrativa* risulta dal rapporto percentuale tra l'orario di lavoro che l'assicurato avrebbe assolto senza invalidità e l'usuale orario di lavoro totale nella professione considerata. Il tasso d'attività nell'*economia domestica* equivale alla differenza fra questi due valori. Le ore di lavoro effettivamente svolte nell'economia domestica e nella

professione non possono essere prese in considerazione (RCC 1992 p. 134, 1980 p. 564).

Esempio:

Un uomo svolge lavori di pulizia per 14 ore settimanali. Se si ammette che un uomo delle pulizie occupato a tempo pieno secondo l'uso locale lavora 42 ore settimanali, la persona che vi consacra solo 14 ore svolge un'attività lucrativa pari al 33 1/3 per cento. La sua attività domestica rappresenta quindi il 66 2/3 per cento.

3101 Il grado di invalidità può essere calcolato con la seguente formula:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.} = \begin{matrix} \text{Grado d'invalidità} \\ \text{In per cento} \end{matrix}$$

AZ = lavoro in ore settimanali fornito dall'assicurato come persona sana esercitante un'attività lucrativa

IGE = impedimento nell'esercizio dell'attività lucrativa, in per cento

NAZ = durata di lavoro normale di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno nel ramo d'attività in questione, in ore settimanali

HIGH = impedimento all'attività nell'economia domestica, in per cento

Esempio:

Un'assicurata ha lavorato fino al mese di luglio 2006 come fioraia per 4 ore al giorno e cinque giorni alla settimana. L'orario a tempo pieno consueto di una fioraia è di 42 ore settimanali. L'assicurata provvedeva anche interamente all'economia domestica, per 22 ore settimanali (42 ore meno 20 ore di attività lucrativa). Dalla metà di luglio 2006, l'invalidità l'ha costretta a interrompere l'attività lucrativa e ha ridotto del 45 per cento la sua capacità di provvedere all'economia domestica.

Il grado d'invalidità viene determinato secondo il seguente schema:

$$\frac{AZ \times IGE + ([NAZ. - AZ] \times HIGH)}{NAZ.}$$

$$= \frac{(20 \text{ ore} \times 100\% + 22 \text{ ore} \times 45\%)}{42} = 71.19$$

Dal calcolo risulta un grado di invalidità del 71 per cento. L'assicurata ha quindi diritto a una rendita intera.

- 3102 L'ufficio AI verifica sempre su quali basi (occupazione a tempo pieno o parziale) il medico ha stabilito l'(in)capacità lavorativa. Una capacità lavorativa del 50 % riferita ad un'occupazione a tempo pieno consente p. es. un'occupazione del 50 %. Un'attività lucrativa del 50 % precedente il danno alla salute che continuasse ad essere esercitata nella stessa misura dopo l'insorgere del danno alla salute non costituisce prova di limitazione notevole o d'invalidità.

5. Metodo straordinario

5.1 In generale

- 3103 L'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I 230/04, Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

5.2 Calcolo del grado d'invalidità

- 3104 In primo luogo si procede ad un *confronto delle attività*, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute.

Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

- 3105 In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al *raffronto dei redditi*.
- 3106 In base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).

Esempio:

Calcolo dell'invalidità di un garagista:

Nell'esempio seguente è stata fatta una sostituzione dei compiti conformemente al N. 3113. Dal garagista si può pretendere che egli sviluppi il proprio campo di attività nel settore della vendita, siccome le operazioni nel settore della riparazione e della manutenzione sono state soppresse.

Tabella per la valutazione secondo il metodo straordinario
(Esempio)

Mansioni	Valutazione senza invalidità	Valutazione con invalidità	Importo in franchi (salario orario, mensile o annuo)	Reddito senza invalidità (reddito di persona non invalida)	Reddito con invalidità (reddito d'invalido)
1. Conduzione (personale, pianificazione, acquisizione di incarichi)	20%	20%	80 000	16 000	16 000
2. Vendita di vetture nuove e d'occasione	10%	20%	70 000	7 000	14 000
3. Lavori di riparazione e di manutenzione	70%	0%	55 000	38 500	
Totale	100%	40%		61 500	30 000

Calcolo dell'invalidità:

reddito di persona non invalida	61 500
reddito d'invalido	30 000
perdite di guadagno dovute all'invalidità	31 500
=> Perdita di guadagno in percento	51,2%

Incapacità di guadagno secondo il metodo di calcolo straordinario 51%

Capitolo 3: Scala delle rendite per una prima assegnazione di rendita

1. Principio

Art. 28 cpv. 2 LAI

L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado di invalidità, la rendita è graduata come segue:

<i>Grado d'invalidità</i>	<i>Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera</i>
Almeno 40 per cento	un quarto
Almeno 50 per cento	mezza rendita
Almeno 60 per cento	tre quarti
Almeno 70 per cento	rendita intera

- 4001 Il grado della rendita da concedere (intera, tre quarti, mezza o un quarto) è stabilito in base all'incapacità lavorativa durante il periodo di attesa e a quella successiva al periodo di attesa (DTF 121 V 264).
- 4002 La rendita intera può essere assegnata solo se l'incapacità lavorativa media durante il periodo di attesa era almeno del 70 per cento e se persiste in misura almeno equivalente (RCC 1980 p. 263).

Esempio 1:

Una persona assicurata che per un anno è stata inabile al lavoro per il 40 per cento in media ha diritto per cominciare solo a un quarto di rendita anche se in seguito è inabile al lavoro per più del 50 per cento.

Esempio 2:

Per contro, se dopo un'incapacità lavorativa superiore al 70 per cento in media per un anno, l'incapacità al guadagno è solo del 60 per cento dopo il periodo di attesa, si ha diritto solo a tre quarti di rendita.

2. Casi speciali

2.1 Risorgere dell'invalidità

Art. 29^{bis} OAI

Se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall'articolo 29 capoverso 1 LAI.

- 4003 Un'invalidità risorge soltanto quando sono adempiute le seguenti tre condizioni:
- il disturbo che aveva giustificato in passato il diritto alla rendita peggiora e causa di nuovo un'invalidità che dà diritto alla rendita (p. es. ricaduta in caso di tubercolosi),
 - la ricaduta ha luogo entro tre anni dalla soppressione della precedente rendita e
 - l'incapacità al guadagno che dà nuovamente diritto alla rendita deve avere una durata minima di 30 giorni consecutivi.
- 4004 Quando risorge l'invalidità, la rendita può essere concessa immediatamente, senza dover lasciare trascorrere un nuovo periodo di attesa.
- 4005 Il grado della nuova rendita è determinato in base all'incapacità lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il risorgere dell'invalidità.

Esempio 1:

Un'assicurata è stata inabile al lavoro dal 10.07.2003 durante un anno per il 40 per cento in media e dal 01.07.2004 ha ottenuto un quarto di rendita per il persistere dell'incapacità lavorativa in ragione del 40 %. Essendo migliorato lo stato di salute, la rendita è stata soppressa dal novembre 2004. L'11.04.2007 l'assicurata è diventata inabile al lavoro per il 60 per cento a causa di una ricaduta. Il quarto di rendita può esserle erogato con effetto immediato, cioè dal

01.04.2007. (Il diritto a tre quarti di rendita nasce secondo l'articolo 88a cpv. 2 1° periodo OAI il 01.07.2007, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute.)

Esempio 2:

Un assicurato era stato inabile al lavoro al 100 % durante il periodo di attesa (luglio 2003 – 2004). Subito dopo, l'incapacità lavorativa si era ridotta al 50 %, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dal 01.07.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell'aprile del 2007, l'assicurato ha subito una ricaduta diventando inabile al lavoro al 100 %. Dal 01.04.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un'incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.

2.2 Rinascita del diritto alla rendita dopo un reinserimento professionale

Articolo 29^{quater} capoversi 1, 2 e 3 OAI

¹ Un assicurato la cui rendita è stata soppressa o ridotta in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione da lui comunicati può, nei cinque anni successivi alla soppressione o alla riduzione della rendita, beneficiare nuovamente di prestazioni AI se presenta un'incapacità al lavoro ininterrottamente per 30 giorni.

² Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incapacità di lavoro, l'ufficio AI decide dopo un esame sommario del caso se sono indicati provvedimenti per mantenere il posto di lavoro.

³ Se tali provvedimenti non possono essere applicati o non producono alcun risultato, la rendita accordata prima della ripresa dell'attività lucrativa o prima dell'aumento del grado di occupazione rinasce senza periodo d'attesa.

4006 Come constatato dal Tribunale federale delle assicurazioni, la legislazione previgente penalizzava gli assicurati invalidi che, di propria iniziativa o su ordine dell'assicurazione in

seguito a provvedimenti d'integrazione riusciti, riprendevano un'attività lucrativa (DTF 108 V 70).

Con il nuovo articolo 29^{quater} si è inteso eliminare questo effetto negativo. Se il tentativo d'integrazione fallisce, l'assicurato non si trova più confrontato alle incertezze dovute a un nuovo accertamento del diritto alla rendita.

L'articolo 29^{quater} OAI è destinato a due categorie di assicurati: quelli che intraprendono un'attività lucrativa o aumentano il proprio grado d'occupazione di propria iniziativa, rispettando l'obbligo di notifica secondo l'articolo 31 capoverso 1 LPGA, e quelli che, nel quadro di una revisione della rendita, partecipano con esito positivo ad un provvedimento di reinserimento.

Questo accade per esempio quando lo stato di salute di un assicurato si stabilizza a tal punto che le probabilità di successo di un provvedimento di reinserimento sono buone. Conformemente all'articolo 22 capoverso 5^{bis} LAI, durante l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento la rendita continua ad essere versata. In tutti gli altri casi è applicabile l'articolo 29^{bis} OAI, che resta in vigore. Ciò significa che l'articolo 29^{bis} OAI si riferisce ai casi in cui una rendita è soppressa o ridotta a causa di una revisione. Anche se tornano ad esercitare un'attività lucrativa, gli assicurati in questione non possono beneficiare dell'articolo 29^{quater} OAI, poiché nel loro caso il reinserimento professionale non è la causa della soppressione della rendita, bensì la conseguenza.

Conformemente al nuovo articolo 29^{quater} OAI, se un assicurato che prima di esercitare un'attività lucrativa aveva diritto a una rendita ridiventa incapace al lavoro per 30 giorni, il diritto alla rendita rinasce indipendentemente dal fatto che la causa dell'invalidità sia la stessa o meno. In questo caso l'art. 29, al. 1 LAI non è applicabile.

Il solo fattore determinante è che l'assicurato deve nuovamente far fronte a una perdita di guadagno. Se questa è del 100 %, per esempio in seguito alla perdita del posto di

lavoro, l'assicurato ha diritto alla stessa rendita che percepiva in precedenza. Se invece l'incapacità al lavoro non è totale e l'assicurato continua ad esercitare un'attività lucrativa a tempo parziale è versata una rendita ridotta del reddito da lavoro conseguito.

Se l'assicurato ridiventa incapace al lavoro, dopo 4 settimane può ripresentare una richiesta di prestazioni all'ufficio AI competente, che procede ad un esame sommario del caso. È sufficiente che l'assicurato presenti un certificato medico d'incapacità al lavoro. Per semplificare e accelerare la procedura, si è rinunciato a prescrivere un esame obbligatorio da parte del SMR.

3. Modifica del diritto alla rendita

(nell'ambito della procedura di revisione, cfr. N. 5001 segg.)

3.1 Peggioramento dell'incapacità al guadagno

3.1.1 Principio

Art. 88a cpv.2 OAI

In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, della incapacità di svolgere le mansioni consuete..., occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29^{bis} è applicabile per analogia.

- 4007 La capacità di guadagno può peggiorare per l'insorgere di un nuovo disturbo o per l'aggravamento di quello precedente, ma anche per un cambiamento di statuto della persona assicurata.
- 4008 Il beneficiario di un quarto o di mezza rendita che accusa un peggioramento dello stato di salute ha diritto a una mezza rendita o a tre quarti di rendita se è stato inabile al lavoro per tre mesi senza interruzione almeno in ragione del 50 per cento o, rispettivamente, del 60 per cento e se perdura un'incapacità lavorativa pari almeno al 50 per

cento o, rispettivamente, al 60 per cento (RCC 1986 p. 362, 1980 p. 478, 1979 p. 285).

- 4008.1 È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l'aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di salute della persona assicurata, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in caso di cambiamento di statuto della persona assicurata) (DTF I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).
- 4009 Se il periodo di attesa inizia il primo giorno di un mese civile, la rendita può essere aumentata solo dopo tre mesi interi dalla data del peggioramento (p. es. se il periodo d'attesa inizia l'01.01.2008, la rendita intera viene versata dall' 01.04.2008; RCC 1986 p. 362).
- 4010 Si ha un'interruzione rilevante del periodo di attesa se durante 30 giorni consecutivi l'incapacità lavorativa ridiventa inferiore al 70, al 60 o al 50 per cento.
- 4011 Se applicando per analogia l'articolo 29^{bis} OAI il peggioramento dello stesso disturbo dà diritto a una rendita più elevata, occorre procedere secondo la disposizione menzionata ossia detrarre i precedenti periodi di attesa (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; cfr. N. 4003 segg.).

Esempio

Un assicurato soffre di un enfisema polmonare. Dal 03.02.2006 all'8.01.2007 era stato inabile al lavoro al 100 %. In seguito ha ripreso il lavoro a metà tempo ottenendo quindi dall'1.02.2007 una mezza rendita. Il 15.10.2007 deve abbandonare totalmente l'attività lucrativa per un peggioramento del disturbo menzionato. Secondo l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo, dall'1.01.2008 avrebbe diritto a una rendita intera. Applicando per analogia l'art. 29^{bis} OAI ha però diritto a una rendita intera già dal 01.10.2007 perché durante l'anno di attesa dal febbraio 2006 al febbraio 2007 l'incapacità lavorativa era già stata superiore al 70 per cento. Quest'ultima soluzione, più vantaggiosa per l'assicurato, è determinante.

- 4012 Nei casi di miglioramento transitorio dello stato di salute, il peggioramento del medesimo deve subentrare, in conformità all'articolo 29^{bis} OAI, entro tre anni dalla scadenza del periodo di attesa di un anno.

3.1.2 Effetti

- 4013 Se si valuta contemporaneamente per la prima volta il diritto a una rendita più bassa e a una più elevata e se infine si decide per quest'ultima, la medesima è versata dal primo giorno del mese in cui scade il termine di tre mesi (art. 88a cpv. 2 primo periodo OAI; Pratique VSI 2001 p. 274; RCC 1983 p. 487). In analogia all'art. 29^{bis} OAI un aumento della rendita prima della scadenza del termine è possibile quando l'incapacità lavorativa media necessaria per il diritto ad una rendita più elevata era già presente al momento dell'assegnazione della rendita iniziale (art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI; N. 4011). In questo caso l'art. 88^{bis} cpv. 1 OAI non è applicabile.
- 4014 In caso di revisione o riconsiderazione vanno osservati i N. 5001 segg. e 5031 segg.

3.2 Miglioramento della capacità lavorativa

3.2.1 Principio

Art. 88a cpv.1 OAI

Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora ..., v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

- 4015 Se la capacità lavorativa di un assicurato migliora, occorre fare una distinzione fra *condizioni stabili* e *condizioni instabili*.

- 4016 Se le *condizioni sono stabili*, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l'attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa.
- 4017 *Le condizioni sono instabili* quando è ancora possibile un nuovo peggioramento della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in caso di possibile ripresa di un'attività lucrativa. In questi casi il miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 p. 137).

3.2.2 Effetti

- 4018 Se per la prima volta si valuta contemporaneamente il diritto a una rendita più elevata e a una più bassa e si decide infine per quest'ultima oppure per la soppressione della rendita, la riduzione o la soppressione della rendita più elevata sono decise per uno dei momenti menzionati dall'articolo 88a cpv. 1 OAI. Non ha luogo una revisione della rendita. L'articolo 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI (RCC 1983 p. 487; 1980 p. 595) non è applicabile.

Esempio

Con una decisione del 13.11.2007 l'ufficio AI contemporaneamente accorda a un assicurato una rendita intera dal 10.08.2006 e ne decide una riduzione a mezza rendita dall'1.09.2006. Non essendo stata effettuata una revisione l'assicurato non può rivendicare la riduzione della rendita solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.

- 4019 In caso di revisione o riconsiderazione si applicano i N. 5001 segg. e 5031 segg.

Capitolo 4: Revisione e riconsiderazione

1. Revisione

1.1 In generale

Art. 17 cpv. 1 LPGA

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

- 5001 Scopo della revisione è adeguare una decisione di rendita alle mutate circostanze (motivo di revisione). Occorre considerare in particolare il N. 9022.
- 5002 Il momento a partire dal quale può essere valutata una modifica del grado d'invalidità suscettibile d'incidere sulle prestazioni assicurative è dato dall'ultima decisione passata in giudicato fondata su un esame materiale del diritto alla rendita conforme alle prescrizioni legali, cioè comprendente l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove e l'esecuzione di un confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Le comunicazioni giusta l'articolo 74^{ter} lett. f OAI e basate su un esame materiale completo equivalgono a una decisione passata in giudicato (9C_46/2009 e 9C_552/2009). Non vanno prese in considerazione le decisioni o comunicazioni che nel frattempo non hanno fatto altro che confermare la prima decisione.
- 5003 Se al momento della concessione della rendita è stata stabilita una data di revisione, non bisogna attendere la scadenza di tale termine se le condizioni sono mutate prima. Anche le rendite accordate con sentenza di un tribunale possono essere sottoposte a revisione se dopo la sentenza interviene un motivo di revisione.
- 5004 I principi di revisione si applicano
 – alle rendite correnti d'invalidità;
 – alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure

- se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d'invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

5004.1 In casi di regresso, prima di procedere alla revisione della rendita, l'UAI informa il servizio regressi sull'avvio della relativa procedura. Questa informazione dev'essere trasmessa in particolare quando nella procedura di revisione sono prescritte perizie mediche o commissionati altri accertamenti medici o professionali o accertamenti concernenti l'economia domestica. In questo modo l'UAI e il servizio regressi possono coordinare i rispettivi accertamenti. L'informazione dev'essere trasmessa anche in casi di regresso già risolti mediante pagamento.

1.2 Motivi di revisione

- 5005 Esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi:
- miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute;
 - la ripresa o la cessazione dell'attività lucrativa;
 - l'aumento o la diminuzione del reddito d'invalido o di persona non invalida;
 - la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all'impiego di mezzi ausiliari);
 - modifica del metodo di calcolo dell'invalidità (p. es. quando l'invalidità di una persona occupata prima esclusivamente nell'economia domestica deve essere ricalcolata secondo le regole dell'attività lucrativa a tempo parziale). Si può tuttavia derogare dai criteri applicati per il calcolo originario dell'invalidità, soltanto se le condizioni con ogni probabilità sono adempiute (RCC 1989 p. 125, 1969 p. 699);

- modifica delle condizioni familiari determinanti per il calcolo dell'invalidità degli assicurati occupati nell'economia domestica.
- 5005.1 Un altro motivo di revisione è dato dalla modifica delle disposizioni legali o regolamentari che prevedono un'agevolazione o un inasprimento delle condizioni di diritto alla rendita (RCC 1983 p. 538).
- 5005.2 Per procedere a una revisione della rendita è necessario un cambiamento importante del grado d'invalidità. Tuttavia, in certi casi anche un cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p. es. se il grado d'invalidità aumenta dal 59 al 60 %, giustificando così il passaggio da una mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un cambiamento minimo del grado d'invalidità può portare alla revisione della rendita (DTF 133 V 545).
- 5005.3 Il motivo del miglioramento dello stato di salute non ha alcuna rilevanza, e la revisione è possibile indipendentemente da esso (9C-933/2011).
- 5006 Non vi è motivo di revisione:
- in caso di modifica temporanea – p. es. se lo stato di salute di una persona assicurata peggiora temporaneamente a causa di una malattia (RCC 1971 p. 265, 1964 p. 392);
 - in caso di modifica in senso restrittivo delle direttive dell'Amministrazione sulle condizioni di diritto (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5033);
 - in presenza di una diversa valutazione di fatti sostanzialmente immutati (RCC 1987 p. 36);
 - se il cambiamento del grado d'invalidità e dunque della rendita è dovuto unicamente a una modifica delle basi statistiche generali (9C 696/2007).
- 5007 La privazione della libertà ordinata da un'autorità non costituisce un motivo di revisione ma di sospensione (N. 6001 segg.). In questi casi, le disposizioni sulla revisione (DTF 116 V 20; RCC 1989 p. 255, 1988 p. 269) non sono direttamente applicabili.

1.3 Revisione d'ufficio

Art. 87 cpv. 2 OAI

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità ..., è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita ..., o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità

- 5008 L'ufficio AI esamina per ogni concessione di rendita a quale data una revisione è prevista. *Per il termine di revisione* si applicano le seguenti regole:
- se al momento della decisione di rendita si presume che le condizioni della persona assicurata potrebbero mutare in un futuro prossimo, la data della revisione sarà fissata al momento delle modifiche previste;
 - negli altri casi stabilisce il termine di revisione alla scadenza di tre o al massimo cinque anni a partire dalla decisione di rendita. In casi straordinariamente gravi d'invalidità che dà diritto a una rendita intera, possono essere effettuate revisioni periodiche a intervalli più lunghi se le condizioni sono stabili o se lo stato di salute della persona assicurata esclude anche in futuro ogni integrazione significativa.
- 5009 Il termine di revisione non è riportato nella decisione di rendita (RCC 1974 p. 132). L'ufficio AI gestisce una lista di controllo delle revisioni previste.
- 5010 Le revisioni d'ufficio vanno previste anche nei periodi in cui una persona assicurata sconta una privazione della libertà ordinata dalle autorità e in cui la rendita è sospesa (N. 6010).
- 5011 Per la revisione delle rendite pagate dagli uffici PC si applicano le disposizioni dell'allegato IV della CPAI (N. 3067 CPAI).

1.4 Revisione su domanda

Art. 87 cpv. 3 OAI

Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

- 5012 L'ufficio AI avvia la procedura di revisione se la persona assicurata o altre persone legittimate (cfr. CPAI) inoltrano una domanda scritta.
- 5013 La persona assicurata deve motivare in modo plausibile la richiesta di revisione (RCC 1985 p. 332, 1981 p. 123). Se necessario, l'ufficio AI può richiedere delle prove (p. es. un certificato medico).
- 5014 L'ufficio AI verifica la plausibilità della domanda:
- Se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
 - Se la persona assicurata ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'ufficio AI entra nel merito della domanda e accerta se la modifica delle condizioni dimostrata ha avuto luogo effettivamente e in che misura incide sull'invalidità. In seguito emana una decisione di approvazione o di rifiuto della domanda (RCC 1984 p. 364, 1983 p. 386).

1.5 Revisione processuale

Art. 53 cpv. 1 LPGA

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

- 5014.1 Se emergono fatti o mezzi di prova che possono cambiare la valutazione precedente (DTF 126 V 46) l'ufficio AI è tenuto a riconsiderare una decisione passata in giudicato. Si tratta di fatti rilevanti o decisivi emersi dopo il passaggio in giudicato della decisione (DTF 126 V 24 consid. 4b) e che non potevano essere prodotti in precedenza. La revisione dev'essere effettuata anche se la decisione è stata influenzata da un delitto o un crimine.

1.6 Calcolo dell'invalidità nella procedura di revisione

- 5015 Nella procedura di revisione, l'invalidità è determinata secondo le prescrizioni generali di calcolo vigenti. Le condizioni determinanti vanno verificate e accertate di nuovo. Se, invece, un avente diritto alla rendita può nuovamente conseguire un reddito da lavoro o aumentare quello in essere, viene presa in considerazione solo la parte eccedente i 1'500.– franchi. Inoltre, solo i due terzi dell'importo che supera questo limite concorrono alla determinazione del reddito d'invalido (art. 31 LAI). Non vanno, infine, considerati i miglioramenti del reddito che dipendono dal rincaro (86^{ter} OAI).
- 5015.1 Per miglioramento del reddito annuo s'intende di regola l'aumento del reddito annuo al momento della revisione rispetto al reddito d'invalido fissato al momento della concessione della rendita, vale a dire che il guadagno supplementare corrisponde alla differenza tra il reddito da lavoro effettivo al momento della revisione e il reddito d'invalido (anche ipotetico) fissato nell'ultima valutazione dell'invalidità (nella prima decisione di concessione della rendita o nella procedura di revisione), senza le eventuali deduzioni giusta l'articolo 31 LAI. Quest'ultimo è applicato solo in caso di effettivo aumento del reddito da lavoro o di ripresa di un'attività lucrativa. Esso non entra in linea di conto né se il reddito d'invalido è prettamente ipotetico (DTF 136 V 216) né se il reddito da lavoro effettivo non supera il reddito d'invalido ipotetico.

- 5015.2 L'articolo 31 LAI non è applicato alla prima decisione di concessione della rendita.
- 5015.3 Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente per cui il grado d'invalidità è stato calcolato secondo il metodo generale del confronto dei redditi può essere applicato l'articolo 31 LAI solo in caso di effettivo aumento del reddito da lavoro o di ripresa di un'attività lucrativa. Tuttavia, se il grado d'invalidità è stato calcolato secondo il metodo straordinario l'articolo 31 LAI non è applicabile poiché il confronto dei redditi è prettamente ipotetico.
- 5015.4 In caso di attività a tempo parziale il limite di 1 500 franchi non è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

Esempio

	Reddito di persona non invalida	Reddito d'invalido	Grado d'invalidità
Anno in cui è stata emanata la decisione	80 000	40 000	50 %
1° anno	80 000	40 600	<i>Nessuna revisione / Grado d'invalidità invariato poiché il miglioramento del reddito è inferiore a 1 500 franchi</i>
2° anno	80 000	41 200	<i>Nessuna revisione / Grado d'invalidità invariato poiché il miglioramento del reddito è inferiore a 1 500 franchi</i>

	Reddito di persona non invalida	Reddito d'invalido	Grado d'invalidità
3° anno	80 000	42 100	<i>Revisione</i> poiché il miglioramento del reddito supera 1 500 franchi.*

* Nuovo grado d'invalidità: Fr. 42 100 ./ Fr. 1 500 = Fr. 40 600; solo i 2/3 del miglioramento sono presi in considerazione, ossia un reddito di Fr. 40 400 (Fr. 40 600.– – Fr. 40 000.– = Fr. 600.– x 2/3 = Fr. 400.–).

Grado d'invalidità del 49,5 %, arrotondato al 50 %: la mezza rendita continua a essere versata

4° anno	80 000	43 000	<i>Revisione</i> poiché il miglioramento del reddito supera 1 500 franchi.*
---------	--------	--------	---

* Nuovo grado d'invalidità: Fr. 43 000 ./ Fr. 1 500 = Fr. 41 500; solo i 2/3 del miglioramento sono presi in considerazione, ossia un reddito di Fr. 41 000 (Fr. 41 500.– – Fr. 40 000.– = Fr. 1 500.– x 2/3 = Fr. 1 000.–)

Grado d'invalidità del 48,75 %, arrotondato al 49 %: la mezza rendita è ridotta al quarto di rendita

La prossima revisione potrà essere effettuata quando il reddito d'invalido adeguato all'evoluzione generale dei salari sarà aumentato di almeno 1 500 franchi rispetto al reddito di 43 000 franchi.

- 5016 Per un nuovo calcolo dell'invalidità, occorre accertare in particolare:
- se il beneficiario della rendita è sufficientemente integrato o se ha diritto a provvedimenti d'integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, RCC 1983 p. 74, 1980 p. 481, 1970 p. 285). Il diritto alla rendita può essere esaminato soltanto dopo aver verificato le possibilità di integrazione (RCC 1980 p. 481);
 - se in considerazione delle nuove condizioni effettive si deve applicare il precedente metodo di calcolo oppure un altro (RCC 1979 p. 279);

- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo generale occorre ricalcolare entrambi i redditi;
- se nei casi in cui deve essere applicato il metodo specifico sono cambiate le mansioni consuete dell'assicurato.

1.7 Effetti della revisione

1.7.1 In generale

- 5017 Per principio la revisione ha effetto per il futuro (salvo in caso di ottenimento indebito della rendita, di revisione procedurale secondo il N. 5014.1 o di violazione dell'obbligo di informare N. 5024 segg.).

1.7.2 Aumento della rendita

Art. 88^{bis} cpv.1 lett. a e b OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

- a. se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;*
- b. se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.*

- 5018 La rendita può comunque essere aumentata soltanto se il peggioramento della capacità lavorativa o della capacità di svolgere le mansioni consuete è durato tre mesi senza sostanziali interruzioni e se ha causato un corrispondente aumento del grado d'invalidità (art. 88a cpv. 2 OAI; N. 4007 segg.). È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l'aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di salute della persona assicurata, bensì a una situazione globale stabile (DTF I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).

Esempio 1:

Nel gennaio del 2006 lo stato di salute di una beneficiaria di una mezza rendita peggiora. Il 15.11.2006 l'assicurata inoltra una domanda di revisione. Esperiti i debiti accertamenti, l'ufficio AI constata nella primavera del 2007 che l'assicurata è invalida per il 75 per cento dal mese di aprile

del 2007. Le è accordata una rendita intera a partire dall'1.11.2006.

Esempio 2:

Un assicurato percepisce una mezza rendita. L'ufficio AI ha previsto una revisione per il 31.01.2007. Esperiti i debiti accertamenti, constatata nel maggio del 2007 che l'assicurato avrebbe avuto diritto a una rendita intera già dal mese di giugno del 2006. Considerato che la revisione è stata prevista per il 31.01.2007, dal 01.01.2007 gli è versata la rendita intera. Se lo stesso assicurato adempie le condizioni di diritto solo dal mese di marzo del 2007, ottiene una rendita più elevata dal 01.03.2007.

- 5019 Quando si decide contemporaneamente su diversi gradi di rendita, si applicano i N. 4007 segg.

1.7.3 Riduzione o soppressione della rendita

1.7.3.1 In generale

- 5020 Per principio, devono essere adempiute le condizioni dell'articolo 88a cpv. 1 OAI (N. 4015 segg.).

1.7.3.2 In caso di miglioramento della capacità al guadagno

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI

La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

- a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.*

Esempio:

Con deliberazione del 16.07.2007 si comunica all'assicurata che la sua mezza rendita è soppressa. La decisione di soppressione è inviata dall'ufficio AI il 29.08.2007 e notificata all'assicurata il 02.09.2007. La rendita può quindi essere soppressa per il 01.11.2007.

- 5021 Questa regola si applica anche se la rendita è ridotta o soppressa con un procedimento giudiziario. In tal caso la rendita è ridotta o soppressa per l'inizio del secondo mese seguente la notifica della sentenza (RCC 1982 p. 34).
- 5021.1 Il termine mensile di cui all'articolo 88^{bis} capoverso 2 lettera a OAI non può essere prorogato (8C_763/2008).
- 5022 La decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita deve precisare che ad un eventuale ricorso è tolto l'effetto sospensivo ("In caso di ricorso interposto contro questa decisione, l'effetto sospensivo è tolto, conformemente all'articolo 97 LAVS in relazione all'articolo 66 LAI"; RCC 1986 p. 624). La revoca dell'effetto sospensivo deve essere menzionata esplicitamente nel testo della decisione.
- 5023 Quando si delibera contemporaneamente sulla riduzione o sulla soppressione della rendita si applicano i N. 4015 segg.

1.7.3.3 Ottenimento indebito della rendita o violazione dell'obbligo di informare

Art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI

La riduzione o la soppressione della rendita ... è messa in atto:

b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77.

- 5024 La persona assicurata, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le man-

sioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI).

- 5025 Il fatto che la persona assicurata conteggi contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare (RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).
- 5026 Se la persona assicurata non adempie l'obbligo di informare, deve restituire le prestazioni dell'AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA, art. 2-5 OPGA) . L'ufficio AI ordina la restituzione dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite indebitamente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condizioni. Non devono per contro essere rimborsate le prestazioni successive alla comunicazione (Pratique VSI 1994 p. 38).
- 5027 È sufficiente una lieve violazione dell'obbligo d'informare per dover restituire le prestazioni indebitamente percepite. La restituzione può essere condonata se costituisce un onere troppo gravoso per la persona assicurata e se ella ha agito in buona fede (art. 25 cpv. 1, LPGA, art. 4 e 5 OPGA; cfr. N. 10401 segg. DR; DTF 112 V 97; RCC 1986 p. 664). La violazione grave e intenzionale dell'obbligo di informare esclude invece la buona fede, ragion per cui in questi casi non è necessario verificare la possibilità di un condono ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA.
- 5028 L'ufficio AI stabilisce se l'obbligo di informare è stato violato intenzionalmente e quando sono subentrate modifiche determinanti per il diritto alla rendita.

1.7.4 Invalidità immutata

- 5029 Se da una revisione d'ufficio o su domanda non emergono modifiche determinanti dell'invalidità, deve continuare a essere versata la rendita corrente.
- 5030 L'ufficio AI emana per principio una decisione. Può scegliere la forma della comunicazione quando in seguito a una revisione d'ufficio deve informare la persona assicurata che continua ad avere diritto alla stessa rendita (art. 74^{ter} lett. f OAI). L'ufficio AI informa la cassa di compensazione del risultato della revisione.

2. Riconsiderazione

2.1 In generale

Art. 53 cpv. 2 e 3 LPGA

² *L'assicuratore deve ritornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.*

³ *L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.*

- 5031 Scopo di una riconsiderazione è rettificare una decisione indubbiamente errata passata in giudicato. Contrariamente alla revisione, la riconsiderazione non presuppone una sostanziale modifica della situazione (cfr. Circ. sul contenzioso; RCC 1987 p. 36, 1985 p. 58 e p. 332, 1980 p. 58, 1963 p. 273). Va osservato il N. 9022.
- 5032 Per una riconsiderazione è necessario, oltre all'indubbia erroneità della prima decisione, che la rettifica sia di *importanza rilevante e che la decisione non sia già stata giudicata da un tribunale.*

Esempio:

Ad un'assicurata addetta alla corrispondenza, colpita da paralisi cerebrale, è stata assegnata, a causa di una per-

dita di guadagno superiore al 70 per cento, una rendita intera dopo che ha perso il posto nell'industria orologiera per ragioni congiunturali e non ha ottenuto prestazioni dall'AD non essendo sufficientemente idonea al collocamento. L'ufficio AI può riconsiderare la decisione di rendita perché aver tenuto conto delle perdite di guadagno dovute a ragioni economiche era indubbiamente errato e competeva all'assicurazione contro la disoccupazione.

- 5033 La riconsiderazione non è giustificata se una rendita deve essere ridotta o soppressa soltanto per condizioni di diritto più restrittive stabilite da una modifica delle direttive amministrative (RCC 1982 p. 252; cfr. N. 5006). Non giustifica una riconsiderazione neppure una modifica della prassi giudiziaria (RCC 1974 p. 447 consid. 4.b). Lo stesso vale se la valutazione delle condizioni di diritto materiali appare difendibile secondo la prassi giuridica allora in vigore: in questo caso l'ipotesi dell'indubbia erroneità è scartata (9C_587/2010).
- 5034 L'ufficio AI decide a propria discrezione se procedere o meno a una riconsiderazione. Non è il tribunale ma L'UFAS che può costringerlo (art. 64 LAI).

2.2 Riconsiderazione a favore della persona assicurata

Art. 88^{bis} cpv. 1 lett. c OAI

L'aumento della rendita ... avviene al più presto:

c. se viene constatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.

- 5035 Se si constata che una decisione dell'ufficio AI sfavorevole all'assicurato era manifestamente errata, la rendita è aumentata o versata dal primo giorno del mese in cui il vizio è scoperto. Il vizio è considerato scoperto già quando risulta plausibile o probabile dalle verifiche dell'amministrazione e non solo quando è stabilito con certezza (RCC 1985 p. 235).

Esempio:

Un assicurato percepisce dal mese di giugno 2005 una mezza rendita. Nel mese di agosto 2007, l'ufficio AI constata con una revisione d'ufficio avviata al 01.01.2007 che la sua incapacità di guadagno era incontestabilmente superiore al 60 per cento già nel mese di giugno 2005 e che quindi già da allora avrebbe avuto incontestabilmente diritto a tre quarti di rendita. Considerato che l'errore è stato constatato nel mese di agosto del 2007, la rendita è aumentata dal 01.08.2007.

2.3 Riconsiderazione a sfavore della persona assicurata

Art. 85 cpv. 2 OAI

Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite ... è applicabile l'articolo 88^{bis} capoverso 2.

Occorre distinguere se una valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto AI oppure analoghi all'AVS:

- 5036 – se l'amministrazione ha effettuato una valutazione manifestamente errata dei *fatti specifici al diritto AI* (ossia le condizioni materiali determinanti per la concessione di prestazioni AI, p. es. il calcolo dell'invalidità, l'inizio della rendita ecc.), le prestazioni devono essere rettificate soltanto per il futuro. In tal caso la rendita va ridotta o soppressa dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della nuova decisione (art. 85 cpv. 2 e art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI; RCC 1980 p. 120). Resta riservata la violazione dell'obbligo di informare da parte della persona assicurata (N. 5024 segg.).
- 5037 – Se un errore che determina la riconsiderazione di una decisione di rendita riguarda *fatti analoghi all'AVS* (p. es. le condizioni assicurative o il calcolo della rendita), la

prestazione indebitamente percepita va ridotta o soppressa *retroattivamente* (art. 25 LPGGA).

- 5038 Occorre valutare dal profilo materiale se la valutazione errata riguarda fatti specifici al diritto AI o fatti analoghi all'AVS. Non è determinante quale autorità amministrativa ha commesso l'errore (la cassa di compensazione o l'ufficio AI) (RCC 1981 p. 520).
- 5039 Se l'ufficio AI comunica correttamente una delibera relativa a una rendita alla cassa di compensazione ma questa la attua erroneamente nella decisione di rendita, non si tratta di fatti specifici al diritto AI (RCC 1985 p. 411).

Capitolo 5: Sospensione della rendita

Art. 21 cpv. 5 LPGGA

Se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del capoverso 3.

- 6001 La privazione della libertà ordinata da un'autorità giustifica una sospensione ma non una revisione della rendita (cfr. N. 5007; RCC 1989 p. 225, 1988 p. 269). La rendita può essere sospesa anche durante il periodo di carcerazione preventiva (DTF 133 V 1; cfr. N. 6007) e in caso di esecuzione anticipata della pena (8C_702/2007). E' irrilevante che la privazione della libertà sia eseguita in Svizzera o all'estero (9C_20/2008) e che vi sia un obbligo di mantenimento nei confronti di familiari, in quanto l'AI continua a versare prestazioni pecuniarie per i familiari (rendite per i figli; 9C_256/2009).
- 6001.1 Per la sospensione della rendita è sufficiente che la pericolosità sociale dell'assicurato abbia reso necessario il provvedimento. Il pericolo sociale come causa di un provvedimento penale non deve necessariamente prevalere su un eventuale bisogno di cura (8C_864/2009).

- 6002 La sospensione significa che durante la privazione della libertà la rendita principale non è erogata, ma possono continuare ad essere versate le rendite per i figli (art. 21 cpv. 3 e 5 LPGGA).
- 6003 La sospensione presuppone che anche una persona non invalida non abbia la possibilità di esercitare un'attività lucrativa durante la privazione della libertà e che il genere di pena non sia determinato prevalentemente dall'invalidità della persona assicurata.
- 6004 La rendita non è quindi sospesa e continua ad essere erogata
- se il genere di pena detentiva offre all'imputato la possibilità di esercitare un'attività lucrativa (DTF 116 V 20);
 - se in caso di una privazione della libertà a scopo di assistenza ai sensi dell'articolo 397a segg. CC, il disturbo che ha causato l'invalidità costituisce il motivo della privazione della libertà (RCC 1992 p. 508).
- 6005 Se il diritto alla rendita nasce per la prima volta durante l'esecuzione di una pena detentiva:
- si può rinunciare a determinare il grado d'invalidità e a fissare la rendita principale tramite una decisione se, e fintanto che non esiste (ancora) diritto a delle rendite per i figli. L'ufficio AI rende attenta la persona assicurata al fatto che deve annunciare immediatamente all'ufficio l'eventuale nascita di un diritto a una rendita per i figli.
 - Se esiste il diritto a una rendita per i figli, l'ufficio AI emana una decisione per la rendita principale e per quella per i figli. Allo stesso tempo, sospende la rendita principale e versa quella per i figli.
 - Se le condizioni assicurative non sono chiaramente adempiute, l'invalidità deve essere calcolata in ogni caso dopo la scadenza del periodo di attesa o dopo l'insorgere della residua incapacità di guadagno, dato che il momento in cui insorge l'evento assicurato è d'importanza decisiva (RCC 1989 p. 276).

- 6006 Per calcolare il termine di attesa e il grado d'invalidità, si considerano i fatti verosimili, facendo astrazione della pena detentiva pronunciata dall'Autorità penale N. 2009).
- 6007 *Inizio della sospensione:*
– in caso di pena detentiva la rendita va sospesa dal mese seguente l'inizio della detenzione;
– in caso di carcerazione preventiva la rendita può essere sospesa solo dopo tre mesi.
Per principio la rendita può anche essere sospesa retroattivamente dato che le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite anche senza violazione dell'obbligo di informare (non si tratta di un aspetto specifico al diritto AI, N. 5036). La restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante la carcerazione preventiva può essere richiesta con effetto retroattivo a partire dal momento dell'arresto. Non si applicano le disposizioni concernenti la revisione. In questi casi occorre anche verificare la questione di un eventuale condono (art. 25 cpv. 1 LPGA; cfr. DR).
- 6008 Fine della sospensione: la rendita deve essere versata interamente a partire dal mese durante il quale l'assicurato è rilasciato (per analogia all'art. 29 cpv. 3 LAI). Se il rilascio è comunicato tardivamente agli organi AI, la rendita deve essere versata retroattivamente nell'ambito delle disposizioni concernenti la prescrizione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
- 6009 Dopo il rilascio la rendita rinasce automaticamente, ossia senza che sia necessario procedere prima a una revisione o accordare di nuovo la rendita.
- 6010 Durante la pena detentiva vanno previste revisioni per poter considerare eventuali modifiche concernenti una rendita per figli.
- 6011 La sospensione e il suo annullamento competono all'ufficio AI che informa la cassa di compensazione.

Capitolo 6: Riduzione e rifiuto di prestazioni

1. Condizioni

1.1 In generale

Art. 21 cpv. 1 – 4 LPGA

¹ *Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le sue prestazioni possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.*

² *Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.*

³ *Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2.*

⁴ *Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.*

Art. 7b cpv. 4 LAI

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

7001 Se le condizioni previste dall'art. 21 cpv. da 1 a 4 LPGA e dall'art. 7b LAI sono adempiute, l'ufficio AI può rifiutare, ri-

durre o sopprimere le prestazioni pecuniarie dovute (RCC 1986 p. 555, DTF 134 V 315). Nell'AI le prestazioni pecuniarie comprendono la rendita, le indennità giornaliere e l'assegno per grandi invalidi (art. 15 LPGGA).

- 7002 La sanzione ha sempre carattere personale. Le prestazioni pecuniarie per i famigliari devono quindi essere versate interamente, sempreché non abbiano provocato l'evento assicurato intenzionalmente oppure commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGGA, RCC 1962 p. 404). Quindi, in caso di riduzione della rendita AI, la rendita per figli continua ad essere versata per intero. Parimenti, in caso di sospensione dell'indennità giornaliera AI continua ad essere erogata la prestazione per i figli.

1.2 Dolo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LPGGA

- 7003 Agisce *con dolo*, chi, pur essendo consapevole delle conseguenze, si comporta in modo da causare, peggiorare o mantenere un danno alla salute. Questo atteggiamento è praticamente escluso nelle tossicomanie (abuso di alcool, nicotina, droghe e medicinali oppure obesità) o nei tentativi di suicidio.
- 7004 Non si fa differenza tra dolo e *dolo eventuale*. Incorre nel dolo eventuale chi, pur non avendone la certezza, ritiene seriamente possibile che un fatto si realizzi e vuole che si realizzi ("accettazione del risultato").
- 7005 Fra il danno alla salute che determina l'invalidità ed il dolo (eventuale) della persona assicurata deve esserci un *rapporto di causalità*. In altri termini, il comportamento doloso deve essere la causa o la concausa dell'invalidità (RCC 1969 p. 351). Il rapporto causale non deve essere certo: basta la probabilità preponderante (RCC 1986 p. 555).

1.3 Crimine o delitto

- 7006 Per valutare se la persona assicurata ha commesso un *crimine* o un *delitto* quando è sorta o peggiorata l'invalidità, si applicano le disposizioni penali (CP, LCStr ecc.). I crimini sono atti punibili con pene detentive superiori ai tre anni, mentre i delitti sono punibili con pene detentive fino a 3 anni o con una sanzione pecuniaria (art. 10 CP). L'ufficio AI si basa a tal fine sulla sentenza penale procurandosi i relativi atti o copia dei medesimi. Può divergere dalla constatazione e dalla valutazione dell'autorità penale soltanto se il fatto accertato nel procedimento penale e la sua implicazione giuridica non sono convincenti e si basano su principi validi nel diritto penale ma irrilevanti in quello concernente le assicurazioni sociali (DTF 119 V 241; RCC 1988 p. 136, 1985 p. 649). In assenza di una sentenza penale spetta all'ufficio AI determinare se esiste un atto di rilevanza penale che giustifica una riduzione o una soppressione delle prestazioni (DTF 120 V 224 segg.).
- 7007 Il danno alla salute invalidante e il crimine o il delitto commessi devono essere legati da un rapporto materiale e temporale; non è necessario invece che il reato in questione in sé sia la causa dell'invalidità (DTF 119 V 241 consid. 3c = Pra 83 N. 261).

1.4 Provvedimenti esigibili di cura o integrazione nel mondo del lavoro

- 7008 L'esigibilità di una cura o dell'integrazione nel mondo del lavoro si fonda sull'articolo 7a LAI, ossia su criteri puramente oggettivi. L'onere della prova rispetto alla non esigibilità di un provvedimento d'integrazione spetta all'assicurato (9C-842/2010).

1.5 Violazione degli obblighi di ridurre il danno, di informare e di cooperare

- 7009 Gli obblighi di ridurre il danno, informare e cooperare sono definiti al N. 1048 segg.
- 7010 Si configura una violazione degli obblighi di ridurre il danno, informare e cooperare solo se il comportamento dell'assicurato è *ingiustificabile*. È necessario poter dimostrare la responsabilità soggettiva dell'assicurato per il suo comportamento. Ciò non è il caso p. es. se a causa di un'infermità o di una debilità mentale la persona assicurata non è in grado di capire le conseguenze del suo comportamento o di agire con discernimento.

2. Sanzioni

2.1 In generale

- 7011 Le sanzioni consistono generalmente in una sospensione dell'indennità giornaliera o in una riduzione della rendita. Questa è stabilita, alla luce di tutte le circostanze, secondo la gravità del comportamento colpevole della persona assicurata, la gravità del danno alla salute ed eventuali circostanze attenuanti rilevabili dagli atti penali.
- 7012 L'ufficio AI si informa se altri assicuratori sociali (p. es. la SUVA) hanno ordinato un rifiuto o una riduzione della rendita (DTF 129 V 354). Può adottare un'altra sanzione se seri motivi la giustificano.

2.2 Violazione degli obblighi di informare e cooperare

- 7013 In caso di violazione degli obblighi di informare e cooperare, secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA, l'ufficio AI, se è possibile accertare i fatti senza difficoltà e senza costi particolari anche senza la collaborazione dell'assicurato, può decidere *in base agli atti*. In caso contrario sospende gli accertamenti e *decide di non entrare in materia*. La scelta dell'una o dell'altra opzione dipende dalle circostanze spe-

cifiche del caso. Nel dubbio va scelta la variante più favorevole all'assicurato (RCC 1983 p. 525 e 528, 1978 p. 476).

- 7014 In caso di violazione dell'obbligo di cooperare l'ufficio AI può sospendere le prestazioni. Questo presuppone però che le informazioni chieste invano siano necessarie per l'accertamento della situazione o per la fissazione delle prestazioni, che non si possano ottenere in altro modo senza costi sproporzionati e che le informazioni che l'assicurato ha rifiutato di fornire violando intenzionalmente l'obbligo di cooperare siano rilevanti per la determinazione del grado d'invalidità (9C_345/2007).
- 7014.1 L'onere della prova è rovesciato se le prestazioni sono versate e l'assicurato che le riceve rifiuta in modo ingiustificabile di adempiere agli obblighi di informare e cooperare nella procedura di revisione, impedendo così all'UAI di stabilire i fatti pertinenti. Incombe quindi all'assicurato dimostrare che le sue condizioni di salute o altre circostanze determinanti non hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d'invalidità esistente (8C_733/2010).

2.3 Riduzione delle indennità giornaliere

- 7015 La riduzione delle indennità giornaliere avviene tramite una sospensione del diritto alle prestazioni e si fonda sull'art. 86 OAI.
- 7016 In virtù dell'art. 7b cpv. 4 LAI, le indennità giornaliere non vengono ridotte secondo l'art. 21 cpv. 1 LPGa in caso di evento assicurato provocato intenzionalmente. In questi casi è invece possibile ridurre o rifiutare una rendita (N. 7017).

2.4 Riduzione di rendite

- 7017 La riduzione delle rendite si fonda sull'art. 86^{bis} OAI.

3. Procedura

3.1 In generale

- 7018 L'ufficio AI accerta d'ufficio se sono adempiute le condizioni per una sospensione dell'indennità giornaliera o per una riduzione o un rifiuto della rendita. Se necessario, stabilisce il grado della riduzione. La sospensione delle indennità giornaliere è indicata in giorni, mentre la riduzione delle rendite è sempre espressa in percentuale.
- 7019 Se in occasione di una revisione della rendita si constata che vi sono le premesse per una riduzione di quest'ultima, la medesima è ammessa soltanto se sono adempiute le condizioni per una revisione o una riconsiderazione della prima decisione (RCC 1986 p. 563 e p. 567, 1983 p. 113).

3.2 Procedura di diffida e termine di riflessione

- 7020 Prima di ridurre o rifiutare le prestazioni, l'ufficio AI avvia di norma una procedura di diffida e impartisce un adeguato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 p. 36, cfr. anche Circ. sulla procedura nell'AI). Sono possibili deroghe soltanto nei casi previsti dall'art. 7b cpv. 2 LAI. La diffida con la fissazione di un termine di riflessione adeguato e un rinvio alle conseguenze di un'opposizione (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione in base agli atti o decisione di non entrata in materia) avviene sotto forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (RCC 1983 p. 330).
- 7021 Se la persona assicurata non risponde al richiamo entro il termine stabilito, l'ufficio AI, dopo aver completato la procedura di preavviso, emana una decisione conformemente a quanto annunciato nella diffida.
- 7022 Nella decisione occorre revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

Parte 3: Assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS

Capitolo 1: Assegni per grandi invalidi dell'AI – diritto e calcolo

1. Condizioni di diritto

1.1 In generale

*Articolo 42 capoverso 1 primo e secondo periodo LAI
L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA14) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42^{bis}.*

- 8001 Hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI gli assicurati che
- presentano un danno alla salute fisico, mentale o psichico causato da infermità congenita, malattia o infortunio (N. 1002 segg.),
 - sono grandi invalidi almeno di grado lieve,
 - soddisfano le condizioni generali d'assicurazione (N. 1040 segg. [RCC 1980 p. 120]; cfr. DR); il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni e il diritto ad un assegno per grandi invalidi per maggiorenni valgono come due diversi casi d'assicurazione; il non adempimento delle condizioni generali d'assicurazione per un assegno per grandi invalidi per minorenni non esclude di principio, al momento del raggiungimento della maggiore età, il diritto all'assegno per grandi invalidi per maggiorenni e
 - non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.)
- 8002 Per il concorso di diritti ad assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AINF o dell'AM si rinvia ai N. 9024 segg.

1.2 Importi degli assegni per grandi invalidi

Articolo 42^{ter} capoverso 1 terzo e quarto periodo e capoverso 2 primo periodo LAI

¹ ... *L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.*

² *L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1....*

8003 Vi sono due importi degli assegni per grandi invalidi: l'importo intero e il mezzo importo. La scelta dell'importo dipende dalla forma abitativa o dal luogo di soggiorno della persona assicurata. L'importo intero dell'assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita di vecchiaia massima) si applica alle persone assicurate che non vivono in un istituto. In caso di soggiorno in un istituto non finalizzato all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione, si ha diritto unicamente a mezzo importo dell'assegno per grandi invalidi (80/50/20 per cento della rendita minima).

8003.1 Per assicurati che vivono in un istituto, si intendono le persone che vi passano più di quindici e dunque sedici o più notti per mese civile. Gli assicurati che trascorrono fino a quindici notti per mese civile in un istituto hanno invece diritto all'importo completo dell'assegno per grandi invalidi (DTF 132 V 321).

Importi dell'assegno per grandi invalidi per maggiorenni (importi mensili dal 1.1.2011)

<i>Grado di grande invalidità</i>	<i>In istituto (metà dell'importo)</i>	<i>A casa (importo completo)</i>
Elevato	928 fr./mese	1 856fr./mese
Medio	580 fr./mese	1 160 fr./mese
Lieve	232 fr./mese	464 fr./mese

- 8004 Per i minorenni l'assegno per grandi invalidi e un eventuale supplemento per cure intensive (N. 8070 segg.) sono versati per giorno.

Importi dell'assegno per grandi invalidi per minorenni (importi per mese e per giorno dal 1.1.2011)

<i>Grado di grande invalidità</i>	<i>In istituto (metà dell'importo)</i>	<i>A casa (importo completo)</i>
Elevato	928 fr./mese	1 856 fr./mese
	30.90fr./giorno	61.80 fr./giorno
Medio	580 fr./mese	1 160 fr./mese
	19.30 fr./giorno	38.60 fr./giorno
Lieve	232 fr./mese	464 fr./mese
	7.70fr./giorno	15.40 fr./giorno

Importi del supplemento per cure intensive (importi per mese e per giorno dal 1.1.2011)

<i>Bisogno di cure dovuto all'invalidità</i>	<i>A casa</i>
almeno 8 ore/giorno	1 392 fr./mese 46.40 fr./giorno
almeno 6 ore/giorno	928 fr./mese 30.90 fr./giorno
almeno 4 ore/giorno	464 fr./mese 15.40.fr./giorno

- 8005 Per "istituto" si intende qualsiasi forma abitativa collettiva che serve all'assistenza e/o alla cure generali, ma non alle cure mediche. Pertanto, tra i soggiorni in un istituto rientrano anche, fra l'altro, i soggiorni di persone disabili in reparti di lunga degenza di cliniche o di case per anziani o di cura. Non sono per contro considerati soggiorni in un istituto i soggiorni ospedalieri finalizzati alle cure mediche; per simili soggiorni non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 67 cpv. 2 LPGA, N. 8109 segg.).

- 8005.1 In ogni singolo caso va verificato se la comunità adempie le condizioni richieste per essere equiparata ad un istituto o non è invece piuttosto assimilabile alla permanenza a casa propria.

Il concetto di “istituto” non è definito principalmente in rapporto al finanziamento. Non è determinante nemmeno la presenza su un’apposita lista della Confederazione o di un Cantone. Una base legale che consenta una differenziazione di questo tipo non esiste e non è stata nemmeno inserita nel messaggio sulla 4^a revisione della LAI.

8005.2 *Una comunità abitativa è equiparabile a un istituto se agisce sotto la responsabilità di un soggetto giuridico, è gestita da una direzione, si avvale eventualmente di personale dipendente e non si limita ad affittare spazi abitativi ai residenti, ma offre un ventaglio di prestazioni a pagamento come vitto, consulenza, assistenza, cure, occupazione o integrazione. Servizi, cioè, che per tipo e dimensioni non sono abitualmente disponibili nelle abitazioni private o la cui organizzazione sarebbe comunque a carico dell’interessato.*

Anche un ambiente spiccatamente familiare, il rispetto della privacy dei residenti e la massima autonomia possibile all’interno e all’esterno non ostano a che una comunità di questo tipo vada considerata come un istituto a tutti gli effetti. Ciò che conta è che venga fornita la gamma dei servizi abitualmente non disponibili nelle case private e nelle comunità d’abitazione in senso stretto.

Sulla base di quanto precede si parla d’istituto se:

- esiste una determinata struttura (p. es. direzione, personale dipendente ecc.)
- l’assicurato non ha la responsabilità di organizzare lo svolgimento delle giornate
- sussiste un rapporto di dipendenza e/o subordinazione

8005.3 *Le comunità non equiparabili agli istituti si contraddistinguono per l’auto-organizzazione e per il fatto di operare sotto la propria responsabilità. Auto-organizzazione significa che il processo decisionale relativo a tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e di coabitazione ricade sotto la responsabilità personale dei residenti interessati, che sono chiamati a stabilire quando e da chi vengono dispensate cure e assistenza e come queste debbano essere strutturate. Decidono, altresì, come procedere alla sostituzione*

delle persone che se ne vanno, scegliendo in definitiva con chi coabitare, stabiliscono chi debba fare le pulizie ecc. Se l'abitazione viene messa a disposizione da un'istituzione che si assume la responsabilità di gestire la comunità non si può parlare di auto-organizzazione. In questo caso non si può più parlare di un gruppo autonomo e indipendente che decide in proprio su tutte le questioni riguardanti la vita in comune e sceglie in piena autonomia come e da chi farsi assistere.

Non si può parlare di istituto se:

- l'assicurato deve acquistare in proprio il pacchetto di servizi di cui ha bisogno in termini di cure e assistenza (cure di base e trattamenti, sorveglianza personale esclusa). Si tratta ad esempio del caso in cui gli interessati provvedono direttamente ad assumere e licenziare il personale che fornisce assistenza;
- la comunità abitativa è fondata sulla responsabilità individuale e l'autonomia amministrativa dei residenti invalidi disabili;
- l'assicurato può scegliere e modificare le condizioni abitative (affitto o acquisto dell'appartamento e arredamento).

- 8006 In caso di soggiorno in un istituto al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione, cessa il diritto a un assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8098 e 8101 segg.).
- 8007 Nel caso delle persone adulte che non vivono in un istituto e che, necessitando di essere accompagnate nell'organizzazione della realtà quotidiana, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve (cfr. N. 8040 segg.), si applica sempre l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi.

2. Grande invalidità – Definizione e gradi

2.1 Definizione

Art. 9 LPGA

È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Articolo 42 capoverso 3 primo periodo LAI

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. ...

Articolo 42^{bis} capoverso 5 LAI

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

2.2 Grande invalidità – tre gradi

2.2.1 Grande invalidità di grado elevato

Articolo 37 capoverso 1 OAI

La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

8008 La grande invalidità di grado elevato è possibile anche nel caso descritto al N. 8056.

2.2.2 Grande invalidità di grado medio

Articolo 37 capoverso 2 OAI

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

- a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;*
- b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o*
- c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.*

- 8009 Secondo la prassi, una persona assicurata è grande invalida di grado medio ai sensi della lettera a, quando malgrado i mezzi ausiliari necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita (cfr. N. 8010).

2.2.3 Grande invalidità di grado lieve

Articolo 37 capoverso 3 OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

- a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;*
- b. necessita di una sorveglianza personale permanente;*
- c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;*
- d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure*
- e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.*

3. Grande invalidità – singoli aspetti

3.1 Atti ordinari della vita

3.1.1 In generale

- 8010 Gli atti ordinari della vita determinanti riguardano sei ambiti:
- vestirsi, svestirsi (anche mettere e togliere un'eventuale protesi);
 - alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
 - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in puré, alimentazione tramite sonda);
 - pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
 - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
 - spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
- 8011 Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che la persona assicurata abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, cfr. N. 8025 seg.)
- 8012 Non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di rendita.
- 8013 Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507).

3.1.2 Vestirsi, svestirsi

(compresi il mettersi o il togliersi un'eventuale protesi)

- 8014 La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di mettersi e togliersi da sola un capo d'abbigliamento indispensabile, una protesi o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando la persona riesce a vestirsi da sola, ma devono esserle preparati gli abiti oppure occorre verificare se si è vestita adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o se ha indossato gli abiti per il verso giusto (cfr. N. 8029 segg.).

3.1.3 Alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(compresi l'andare a letto e l'alzarsi dal letto)

- 8015 La grande invalidità è data se la persona assicurata non è in grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l'aiuto di terzi. Nell'accertamento i diversi luoghi (ad es. a casa, al lavoro, altrove fuori casa) vanno valutati separatamente (9C_839/2009).
- 8016 L'aiuto di terzi per alzarsi da una posizione seduta bassa (non indispensabile all'assicurato) o dal pavimento oppure per salire in automobile non è notevole né quotidiano. Di conseguenza non si tratta di una grande invalidità regolare e notevole (RCC 1987 p. 263). Se invece la persona assicurata non è in grado di coprirsi o di mettersi sdraiata a letto è considerata grande invalida in questo atto ordinario della vita.
- 8017 Il fatto che per alzarsi di notte sia indispensabile la sola presenza di terzi è importante per la sorveglianza personale (N. 8035 segg.), ma non per la funzione parziale "alzarsi" (RCC 1987 p. 263).

3.1.4 Mangiare

- 8018 La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di consumare senza l'aiuto di terzi un pasto

preparato normalmente. L'alimentazione dietetica (p. es. per diabetici) non giustifica la grande invalidità. Si è in presenza di grande invalidità anche quando una persona può mangiare da sola, ma non è in grado di sminuzzare i cibi, oppure può mangiarli solo sotto forma di puré oppure portarli alla bocca solo con le dita (RCC 1981 p. 364).

- 8019 La necessità di essere accompagnati al e dal tavolo o di aiuto nel sedersi o nell'alzarsi è irrilevante perché già presa in considerazione nei corrispondenti atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi, sdraiarsi o spostarsi) (RCC 1983 p. 71). Si tratta invece di grande invalidità quando a causa dello stato di salute – considerato oggettivamente – è necessario portare uno dei tre pasti principali a letto (RCC 1985 p. 408).

3.1.5 Pulizia personale

- 8020 La persona assicurata è considerata grande invalida se non è in grado di compiere da sola un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia).

3.1.6 Espletare bisogni corporali

- 8021 La persona assicurata è considerata grande invalida se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia o per risistemare i vestiti. Vi è grande invalidità anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tenere il pappagallo, aiuto regolare nell'urinare, ecc.; Pratique VSI 1996 p. 182; cfr. N. 8027).

3.1.7 Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali

- 8022 La persona assicurata è considerata grande invalida se, pur munita di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi

da sola in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali.

- 8023 Per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose, ecc., RCC 1982 p. 119 e 126).
- 8024 La necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l'isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce "accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana" (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale "intrattenere contatti sociali" (N. 8048).

3.2 Aiuto di terzi

3.2.1 Aiuto regolare e notevole

- 8025 L'aiuto è considerato *regolare* se la persona assicurata lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 p. 510).
- 8026 L'aiuto è considerato *notevole* quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. "lavarsi" quale parte della "pulizia personale" [Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1979 p. 272]):
- non può più essere compiuta dalla persona assicurata, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo inusuale (RCC 1981 p. 364) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;
 - non può essere compiuta dalla persona assicurata nemmeno con l'aiuto di terzi perché per ella è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita to-

talmente vegetativa a letto) [RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).

- 8027 Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita per le quali a volte è necessario l'aiuto di terzi in diversi atti ordinari della vita vanno prese in considerazione una volta sola (RCC 1983 p. 71). La giurisprudenza prevede un'eccezione per l'atto di espletare i bisogni corporali, in quanto considera funzioni parziali di questo atto ordinario anche la risistemazione dei vestiti, l'accompagnamento al WC e l'aiuto a sedersi e ad alzarsi dal gabinetto (Pratique VSI 1996 p. 182)

3.2.2 Aiuto diretto e indiretto

- 8028 *L'aiuto diretto* di terzi significa che la persona assicurata non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da sola gli atti ordinari della vita.
- 8029 *L'aiuto indiretto* di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciata sola (RCC 1984 p. 368, 1980 p. 62).
- 8030 Questa forma di aiuto che riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente la persona assicurata nelle attività quotidiane in questione, la solleciti ad agire, le impedisca di compiere azioni dannose e all'occorrenza l'aiuti. Tale forma di aiuto deve tuttavia essere distinta dall'aiuto nell'affrontare le attività quotidiane (accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, N. 8040 segg.).
- 8031 L'aiuto indiretto di terzi può essere però necessario anche agli invalidi fisici, ad esempio se una persona assicurata deve essere sorvegliata personalmente, e non solo in generale, negli atti ordinari della vita pur essendo in grado, sul piano funzionale, di compierli autonomamente (p. es.

per il rischio di soffocamento nel mangiare, di annegamento nel fare il bagno, di caduta nel fare la doccia o nello spostarsi; RCC 1986 p. 503).

3.3 Cure permanenti (prestazioni mediche e assistenziali)

- 8032 Le cure permanenti comportano prestazioni mediche e assistenziali quali ad es. la somministrazione giornaliera di medicinali o l'applicazione di bende (RCC 1980 p. 62).
- 8033 La prestazione deve essere fornita per un lungo periodo e non solo transitoriamente, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- 8034 Per quanto concerne i minorenni, i provvedimenti di cura intensivi possono far nascere un diritto a un supplemento per cure intensive. A questo proposito è in particolare necessario che l'onere di assistenza intensiva abbia una durata minima (N. 8070 segg.).

3.4 Sorveglianza personale permanente

- 8035 Il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell'assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 p. 512 consid. 1a con rinvii) o se l'assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 66 consid. 4b; cfr. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza per-

sonale deve presentare un certo grado d'intensità. Non è sufficiente che l'assicurato soggiorni in un'istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest'ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell'assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (9C_608/2007). È di regola irrilevante l'ambiente in cui soggiorna l'assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l'assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura.

Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l'assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

- 8036 La sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non "transitoria", come ad esempio in caso di malattia intercorrente.
- 8037 Nella grande invalidità di grado elevato occorre attribuire solo un'importanza minima alla sorveglianza personale permanente perché in questi casi si presume che la persona assicurata necessiti nel contempo regolarmente dell'aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita. Maggiore peso va invece attribuito alla sorveglianza personale per la grande invalidità di grado medio e lieve perché nel primo caso l'aiuto di terzi negli atti ordinari della vita è necessario in misura molto minore (art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), nel secondo è superfluo (art. 37 cpv. 3 lett. b OAI) (RCC 1982 p. 126).
- 8038 Di regola non vi è necessità di sorveglianza personale laddove vi è una sorveglianza eseguita soltanto a titolo collettivo, come ad esempio nelle case per invalidi, nelle case per anziani e nelle case di cura (RCC 1986 p. 510; 1970 p. 297).
- 8039 Per quanto concerne i minorenni, una sorveglianza permanente può comportare anche un diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8078 segg.).

3.5 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

3.5.1 In generale

Articolo 37 capoverso 3 lettera e OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Articolo 38 capoversi 1 e 2 OAI

¹Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

- a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;*
- b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure*
- c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.*

²Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido.

8040 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana deve avere lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, cfr. N. 8005 segg. e 8109). Una persona assicurata che ha permanentemente bisogno di essere accompagnata nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerata grande invalido di grado lieve se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

8041 – La persona assicurata ha *compiuto il 18° anno d'età*. Il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere al più presto il

primo giorno del mese successivo al compimento del 18° anno d'età.

- 8042 – La persona assicurata *soffre di un danno alla salute*. Il diritto non è limitato alle persone che soffrono di un danno alla salute psichica o mentale. È senz'altro ipotizzabile che anche altri disabili possano far valere un bisogno di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana. Si pensa in particolare alle persone cerebrolesi (I 2011/05; I 661/05; 9C_28/2008).
- 8043 – La persona assicurata *non vive in un istituto* (N. 8005 segg. e 8007).
- 8044 – È dato uno dei *tre casi d'applicazione possibili* (N. 8049 segg.).
- 8045 – L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario in modo *regolare e durevole* (N. 8053 e 8095 segg.).
- 8046 – Se la persona assicurata soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica, ella deve avere *diritto ad almeno un quarto di rendita* (ossia un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento); in questo caso, il diritto a un assegno per grandi invalidi in seguito alla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con l'inizio del diritto a un quarto di rendita.
- 8047 Non è necessario che l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana sia fornito da personale d'assistenza professionalmente qualificato o appositamente formato.
- 8047.1 Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana secondo l'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l'assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni im-

partite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450; I 211/05 e I 661/05).

- 8047.2 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (9C_28/2008).
Nel contesto del diritto a un assegno per grandi invalidi, l'assistenza nell'economia domestica può quindi essere considerata soltanto se l'assicurato non è in grado di organizzare autonomamente la propria economia domestica a causa di problemi cognitivi visivi salute.
- 8048 Se oltre all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. aiuto nell'intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione d'aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8024).

3.5.2 Casi d'applicazione

*Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ... necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1.*

- 8049 La necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se la persona assicurata:
- non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
 - rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
- Questo elenco è esaustivo.

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

- 8050 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione della giornata;
 - sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
 - istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza/controllo.

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

- 8051 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché la persona assicurata sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; 9C_28/2008).

3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente

- 8052 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che la persona assicurata sia permanentemente isolata dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nella persona assicurata. Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare la persona assicurata a manifestazioni).

3.5.3 Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana

Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare...

- 8053 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato *regolare* se, sull'arco di tre mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana (l 211/05).

3.5.4 Distinzione tra accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e misure di tutela

Articolo 38 capoverso 3 secondo periodo OAI

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398–419 del Codice civile.

- 8054 Non è considerato accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana l'aiuto prestato da un tutore, un assistente o un curatore nel quadro dei suoi obblighi in materia di diritto tutelare (amministrazione patrimoniale, partecipazione o rappresentanza nei negozi giuridici).

3.5.5 Forma mista: grande invalidità nello svolgimento degli atti ordinari della vita e necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

Articolo 37 capoverso 2 lettera c OAI

La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

- 8055 Sono ipotizzabili situazioni in cui una persona assicurata abbia bisogno non solo di un aiuto per svolgere gli atti ordinari della vita, bensì anche di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Anche in queste situazioni devono essere soddisfatte tutte le condizioni dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (N. 8040 segg.). Non è tuttavia ammissibile tenere in considerazione due volte la medesima prestazione di aiuto (N. 8048).

4. Casi speciali di grande invalidità

4.1 Caso speciale di grande invalidità di grado elevato

- 8056 I sordo-ciechi e i sordi con una grave debolezza della vista (N. 8065) sono considerati grandi invalidi di grado elevato. Non sono quindi necessari accertamenti per stabilire il grado di grande invalidità.

4.2 Casi speciali di grande invalidità di grado lieve

4.2.1 Cure particolarmente impegnative

Art. 37 cpv. 3 lett. c OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita, in modo durevole, di

cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità.

- 8057 Le cure necessarie possono essere qualificate come impegnative per una serie di ragioni. Lo sono dal punto di vista quantitativo se richiedono un grande dispendio di tempo o provocano costi particolarmente elevati. Lo sono, invece, di punto di vista qualitativo se devono svolgersi in circostanze difficili – ad esempio se si rivelano molto faticose o se l'assistenza deve essere prestata in orari inconsueti.
- 8058 Bisogna badare a che l'intensità delle prestazioni assistenziali richiesta nel quadro delle fattispecie di cui all'art. 37 cpv. 3 lett. a–e OAI sia intesa con una certa coerenza. Una cura che richiede quotidianamente due ore/due ore e mezza va certamente qualificata come particolarmente impegnativa se aggravata da momenti qualitativamente difficili (sentenze non pubblicate I 314/92 e I 142/86).
- 8059 Nel caso degli assicurati affetti da mucoviscidosi o che devono sottoporsi alla dialisi a domicilio le condizioni possono essere considerate soddisfatte (I 633/00). Se però gli atti lasciano dubbi in proposito, è necessario procedere ad una verifica sul sul posto.
- 8060 – nei casi di *mucoviscidosi (fibrosi cistica)*: sono considerate cure soltanto le terapie che non sono eseguite da personale medico ausiliario. La fornitura di mezzi ausiliari a carico dell'AI (p. es. apparecchio di percussione o maschere PEP) esclude il diritto ad un assegno per grandi invalidi. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8063).
- 8061 – nei casi di *dialisi a domicilio*: la condizione è che l'assicurato sia sottoposto alla dialisi al proprio domicilio. Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce una volta trascorso un anno dall'inizio della dialisi a domicilio (installazione dell'apparecchio nell'abitazione della persona assicurata), se in base ai dati medici bisogna presumere che continuerà ad essere effettuata anche in futuro. Per i minorenni si applicano regole particolari (N. 8063).

- 8062 La dialisi peritoneale non giustifica in linea di principio il diritto ad un assegno per grandi invalidi, perché è molto meno impegnativa della dialisi a domicilio. Tuttavia, come in tutti i casi speciali, bisogna sempre verificare se il diritto non esista già in base alle condizioni generali.
- 8063 I bambini che soffrono di *mucoviscidosi (fibrosi cistica)* o che si sottopongono a una dialisi a *domicilio* o *dialisi peritoneale* possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi fino al compimento del 15° anno d'età anche se sono dotati di mezzi ausiliari, poiché per l'utilizzo dei medesimi necessitano di regola dell'aiuto di terzi (art. 37 cpv. 3 lett. c OAI; RCC 1988 p. 414).

4.2.2 Mantenimento dei contatti sociali

Art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

- 8064 Le condizioni sono adempiute:
- per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
 - per *bambini gravemente audiolesi* che per stabilire il contatto con il mondo circostante hanno bisogno dell'aiuto notevole di terzi (N. 8067);
 - nel caso *degli invalidi fisici* che per la gravità dell'infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l'aiuto di terzi.
- 8065 Per *ciechi e ipovedenti gravi* (RCC 1982 p. 254): si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se l'acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo visivo: Goldmann-Perimeter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una di-

minuzione dell'acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l'esistenza di una grave ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione dell'acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i valori citati (RCC 1982 p. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono il campo visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma centrale).

Esempio:

un assicurato presenta un'acuità visiva corretta di 0,6 per l'occhio sinistro e di 0,3 per quello destro. Inoltre il suo campo visivo è tubolare con una limitazione di 15 gradi dal centro. Siccome l'assicurato, a causa della contemporaneità di queste due affezioni, per stabilire contatti con il mondo circostante necessita di un aiuto di terzi pari a quello richiesto da un'acuità visiva inferiore a 0,2, egli ha diritto a un assegno per una grande invalidità di grado lieve.

- 8066 Per principio, nel caso di *persone audiolese adulte* le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per ogni singolo caso (Pratique VSI 1998 p. 211).
- 8067 I *bambini gravemente audiolesi* hanno diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve se per stabilire contatti con il mondo circostante sono in larga misura dipendenti da terzi (Pratique VSI 1998 p. 211). Il diritto è riconosciuto se il bambino ha regolarmente bisogno di essere assistito in modo notevole dai genitori o da terzi per intrattenere i contatti sociali. Rientrano nel concetto di assistenza tutti gli sforzi necessari ad accrescere la capacità di comunicazione del bambino (p. es. provvedimenti scolastici e pedagogico-terapeutici, esercitazione a casa di tecniche raccomandate da specialisti, aiuto necessario a causa dell'invalidità per imparare a scrivere, acquisire la lingua e leggere le labbra). Il diritto nasce, di norma, dopo la scadenza di un anno di attesa a contare dall'inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico e si estingue quando la persona assicurata non necessita più di aiuti di rilievo per intrattenere i

contatti sociali, di regola già prima della fine della scuola obbligatoria. Nei casi in cui i provvedimenti sono attuati già nel primo anno di vita, in virtù dell'art. 42^{bis} cpv. 3 LAI, il termine di carenza non viene applicato.

- 8068 Una grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso *degli invalidi fisici* che per la gravità dell'infermità corporale, pur utilizzando la carrozzella non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione senza l'aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Un'automobile fornita dall'AI non è presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l'AI non rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 p. 479).

5. Diritti particolari dei minorenni

5.1 In generale

- 8069 In determinate circostanze, i minorenni hanno diritto, oltre all'assegno per grandi invalidi, alle prestazioni seguenti:
- in caso di assistenza particolarmente intensiva e soggiorno in casa propria: *supplemento per cure intensive*;
 - in caso di soggiorno in un istituto o presso una famiglia d'accoglienza: *sussidio per le spese di pensione*.

5.2 Supplemento per cure intensive

5.2.1 In generale

Articolo 36 capoverso 2 OAI

I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 39 capoverso 1 OAI

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa

di un danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

- 8070 I minorenni hanno diritto a un supplemento per cure intensive se:
- hanno diritto a un assegno per grandi invalidi;
 - non soggiornano in un istituto (N. 8005 segg.);
 - l'onere assistenziale è necessario a causa della gravità del loro stato di salute;
 - tale onere assistenziale derivante dall'invalidità richiede, rispetto a una persona minorenni non invalida, in media quattro ore o più al giorno (per la possibilità di conteggiare la sorveglianza permanente, cfr. N. 8078 seg.).
- 8071 Sono ipotizzabili tutte le combinazioni dell'assegno per grandi invalidi con il supplemento per cure intensive (p. es. assegno per grandi invalidi di grado lieve + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 6 ore di assistenza; assegno per grandi invalidi di grado medio + supplemento per cure intensive in ragione di almeno 4 ore di assistenza ecc.).
- 8072 Il diritto sussiste indipendentemente o meno dal fatto che per sgravare i genitori (o le persone responsabili dell'assistenza) venga assunto personale ausiliario. Non è necessario comprovare alcuna spesa.
- 8073 Il diritto sussiste per tutti i giorni in cui si ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Se per i giorni incompleti vi è diritto soltanto alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi, anche l'importo del supplemento per cure intensive va dimezzato (N. 8107).

5.2.2 Assistenza conteggiabile

5.2.2.1 Cure e cure di base

Articolo 39 capoverso 2 OAI

Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non

invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

- 8074 È conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per l'assistenza rispetto a minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a provvedimenti nell'ambito
- delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non siano prestati da personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o
 - delle cure di base (N. 8076).

- 8075 I provvedimenti nell'ambito delle *cure* sono conteggiabili se:
- sono prescritti da un medico;
 - sono riconosciuti scientificamente;
 - non sono prestati da personale sanitario ausiliario (N. 8077);
 - rispondono ai principi della proporzionalità e dell'economicità.

Sono di regola considerati cure conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):

a) provvedimenti diagnostici

- misurazione della pressione del sangue e della temperatura corporea
- prelievo di materiale d'analisi per scopi di laboratorio (compresa la puntione venosa)
- misurazione semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina

b) Provvedimenti terapeutici

- introduzione di sonde e cateteri e relative cure
- somministrazione e introduzione di medicinali e soluzioni nutritive mediante instillazione, iniezione o infu-

sione, nonché trasfusioni di sangue (sono esclusi i medicinali somministrati per via orale o rettale)

- risciacquo, pulizia e medicazione di ferite e cavità del corpo (compresi i provvedimenti per portatori di stomia)
- provvedimenti di terapia respiratoria (come dispensazione di ossigeno, inalazione, semplici esercizi di respirazione)
- provvedimenti in caso di dialisi a domicilio e dialisi peritoneale
- provvedimenti di cura in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino
- provvedimenti di sorveglianza medico-tecnica (infusioni e trasfusioni; sorveglianza di apparecchi per il controllo e il mantenimento delle funzioni vitali)
- provvedimenti fisioterapeutici
- provvedimenti ergoterapeutici

8076 I provvedimenti nell'ambito delle *cure di base* sono conteggiabili se:

- sono semplici e adeguati e
- corrispondono all'usuale standard di cura.

Sono di regola considerati cure di base conteggiabili i seguenti provvedimenti (elenco non esaustivo):

- provvedimenti legati all'igiene corporale (lavarsi, fare la doccia, fare il bagno, cura dei capelli, igiene dentale, cura delle mani e dei piedi, posizionamento, mobilizzazione)
- provvedimenti volti a mantenere le attività e le funzioni della vita quotidiana (aiuto prestato per mangiare, vestirsi e svestirsi, alzarsi, sedersi o sdraiarsi, andare al gabinetto, provvedimenti in caso di disturbi legati all'evacuazione della vescica o dell'intestino, utilizzo di mezzi ausiliari)
- accompagnamento a visite dal medico o a sedute di terapia per le quali l'Al ha garantito la copertura dei costi (escluso l'accompagnamento alla scuola speciale)

8077 Non è conteggiabile il tempo impiegato per:

- provvedimenti prescritti dal medico ed eseguiti da personale sanitario ausiliario (fisioterapisti, ergoterapisti, personale infermieristico diplomato ecc.). Tali provvedimenti

sono rimborsati dall'AI (in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LAI, ossia secondo tariffa; cfr. N. 1202 segg. CPSI), dall'assicurazione malattie o dall'assicurazione contro gli infortuni;

- provvedimenti pedagogico-terapeutici.

5.2.2.2 Sorveglianza permanente

Articolo 39 capoverso 3 OAI

Se un minore necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

8078 I N. 8035 segg. sono applicabili per analogia.

8079 La sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una prontezza d'intervento costante.

Esempio:

Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.

5.3 Sussidio per le spese di pensione

Articolo 42^{ter} capoverso 2 primo e secondo periodo LAI
L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l'assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione; il Consiglio federale ne determina l'importo.

Articolo 36 capoversi 1 e 3 OAI

¹ *Il sussidio per le spese di pensione di cui all'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI per i minorenni che non soggiornano in un istituto per l'esecuzione di provvedimenti di integrazione, ammonta a 56 franchi per ogni pernottamento.*

² *Il soggiorno in una famiglia d'accoglienza è assimilato a un soggiorno in un istituto.*

- 8080 Una persona minorenni il cui soggiorno in un istituto *non è finanziato dall'AI* (vale a dire che non vi soggiorna per eseguire provvedimenti d'integrazione, ma per esempio a scopo di vacanza o di riposo) ha diritto unicamente a metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (N. 8003). In più le viene versato un sussidio per le spese di pensione. Il collocamento in una *famiglia d'accoglienza* è equiparato a un soggiorno di questo tipo in un istituto (art. 36 cpv. 3 OAI; per analogia a RCC 1987 p. 320; cfr. N. 8141).
- 8081 In caso di soggiorno in un istituto allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione o di soggiorno, a carico di un'assicurazione sociale, in uno stabilimento ospedaliero non vi è mai diritto a un sussidio per le spese di pensione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 OAI (N. 8105 e 8112).

6. Determinazione della grande invalidità e dell'onere d'assistenza

6.1 In generale

- 8082 L'ufficio AI è competente per la determinazione della grande invalidità e – nel caso dei minorenni che necessi-

tano anche di un'assistenza intensiva – dell'onere assistenziale. Per la procedura, si vedano i N. 8129 segg.

6.2 Determinazione della grande invalidità degli adulti

- 8083 Nel determinare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato della persona assicurata. È irrilevante l'ambiente in cui la persona assicurata si trova, ossia che viva da sola, in famiglia, nella società o in un istituto (RCC 1969 p. 675, 1966 p. 485), ed è indifferente se per le attività quotidiane la persona assicurata può contare sull'aiuto del coniuge o dei figli o viene invece aiutata da una persona estranea alla famiglia (cfr. però il N. 8038). È pure irrilevante che una persona assicurata faccia effettivamente o no ricorso all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
- 8084 La perdita di una funzione fisica o sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (cfr. però i N. 8056 segg.; RCC 1969 p. 702)
- 8085 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata è tenuta ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità (cfr. tuttavia RCC 1991 p. 479, secondo cui un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati).

6.3 Determinazione della grande invalidità dei minorenni

Articolo 37 capoverso 4 OAI

Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenni invalido necessita rispetto a un minorenni non invalido della stessa età.

- 8086 Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell'allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni.
- 8087 La valutazione della grande invalidità dei minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8083 segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti:
- 8088 – Si deve tenere conto soltanto del *bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale* rispetto a un minorenni della stessa età. Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona salute (RCC 1986 p. 503).
- 8089 – L'ammontare delle spese di assistenza (spese per la costante presenza di personale curante, notevole consumo di biancheria ecc.) va tenuto presente come ulteriore criterio di valutazione (RCC 1986 p. 503).
- 8090 – È determinante soltanto la quantità oggettiva di cure, ossia quella di cui il minorenni ha realmente bisogno (RCC 1970 p. 274 e 465).

6.4 Determinazione dell'onere d'assistenza nel caso dei minorenni per il supplemento per cure intensive

- 8091 Nel determinare l'onere giornaliero supplementare si deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al proprio domicilio. È determinante la *necessità di assistenza*, la quale rappresenta una grandezza og-

gettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da assistere. Ci si deve basare su un *valore medio*. Il tempo necessario per incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un medico o un terapeuta (N. 8076), va ripartito sul periodo di calcolo e calcolato al giorno.

Esempio:

Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5 giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno. Si deve presumere un onere d'assistenza di 9 ore al giorno.

Capitolo 2: Assegno per grandi invalidi dell'AI: nascita, esclusione, revisione e fine del diritto

1. Nascita del diritto

1.1 In generale

Articolo 42 capoverso 4 LAI

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Articolo 42^{bis} capoverso 3 LAI

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

Articolo 35 capoverso 1 OAI

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.

- 8092 In linea di principio, il diritto all'assegno per grandi invalidi, in applicazione analogica dell' art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno d'attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI non sono applicabili.
- 8093 La percentuale dell'assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l'anno di attesa, come per il calcolo dell'incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo dell'assegno per grandi invalidi all'inizio del diritto, tenendo conto delle percentuali di cui all'articolo 42^{ter} LAI, vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 p. 252).

Esempio:

Un'assicurata è grande invalida di grado lieve dall'1.05.2003 al 31.07.2003. Nell'agosto del 2003, il suo stato di salute peggiora causando una grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel maggio del 2004, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di attesa è del 65 per cento ($3 \times 20 \% \text{ più } 9 \times 80 \% = 780 \%, 780 \% : 12 = 65 \%$). Visto che dopo il periodo di attesa l'assicurata continua a essere grande invalida almeno di grado medio, dall'1.05. 2004 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio. Dall'1.08.2004 può esserle versato un assegno per grandi invalidi di grado elevato applicando l'articolo 88a capoverso 2 primo periodo OAI (l'art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra

in linea di conto, poiché il grado di grande invalidità di almeno 80% necessario per il diritto ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto, l'1.05. 2004; cfr. Pratique VSI 2001 p. 274).

1.2 Particolarità concernenti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno d'età

Articolo 42^{bis} capoverso 3 LAI

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

- 8094 Per i bambini d'età inferiore a un anno il diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado necessario; non vi è alcun periodo d'attesa. In quel momento, sulla base della valutazione dell'ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi.

1.3 Particolarità concernenti l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

- 8095 Il diritto derivante dalla necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana può nascere, in linea di principio, soltanto dopo che è trascorso un periodo d'attesa di un anno (N. 8092; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Il diritto non nasce fintanto che la persona assicurata soggiorna in un ospedale (N. 8109 segg.) o in un istituto (N. 8043; per la nozione di "istituto", cfr. N. 8005 segg.).
- 8096 Il periodo d'attesa inizia a decorrere non appena è comprovata la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Il periodo d'attesa può tuttavia partire già durante un soggiorno in un ospedale, in un'istituzione d'integrazione o in un istituto. In questi casi per decidere si dovrà valutare se, con grande probabilità, la persona assicurata avrebbe bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana se non vivesse in ospedale, nell'istituzione d'integrazione o nell'istituto.

- 8097 Il periodo d'attesa di un anno è adempiuto se il bisogno di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è comprovato per una media di almeno 2 ore settimanali durante un anno (cfr. N. 8053).

2. Esclusione del diritto

2.1 In generale

Articolo 67 capoverso 2 LPGA

Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 42 capoverso 5 LAI

In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

- 8098 Il diritto a un assegno per grandi invalidi non sussiste se è data una delle seguenti situazioni:
- la persona assicurata soggiorna in un istituto *allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione dell'AI* (N. 8101 segg.);
 - la persona assicurata soggiorna in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per ricevere cure (N. 8109 segg.).

- 8099 *Se il soggiorno nell'istituto non ha lo scopo di attuare un provvedimento d'integrazione a carico dell'AI (p. es. casa d'accoglienza per adulti, casa di vacanza per bambini), è versata solo la metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (cfr. N. 8003 segg.). In questi casi i minorenni hanno diritto anche ad un sussidio per le spese di pensione (N. 8080).*
- 8100 Considerato che l'assegno per grandi invalidi è calcolato e versato quale importo mensile agli adulti ma quale indennità giornaliera ai minorenni (N. 8003 segg.), per quanto riguarda l'esclusione del diritto valgono regole differenti per gli assicurati maggiorenni e per quelli minorenni (N. 8101 segg. e 8104 segg.).

2.2 Soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione

2.2.1 Assicurati maggiorenni

Articolo 35^{bis} capoversi 1, 3 e 4 OAI

¹ *Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un'istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all'assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4.*

² *Per un soggiorno in un'istituzione sono determinanti i giorni durante i quali l'assicurazione per l'invalidità copre le spese di soggiorno nell'internato.*

³ *Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettera d.*

- 8101 Per il soggiorno in un'istituzione (internato) sono determinanti i giorni per i quali possono essere messi in conto sussidi per le spese di pernottamento.
- 8102 Una persona assicurata che ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve perché a causa di un grave

danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica necessita dell'aiuto di terzi per mantenere contatti sociali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) conserva tale diritto anche durante il soggiorno in un internato allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione (RCC 1986 p. 618). Non trattandosi di un soggiorno a casa, esiste unicamente il diritto alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi (senza supplemento per cure intensive e senza sussidi per le spese di pensione). Questa speciale regolamentazione non vale nel caso di un soggiorno in ospedale destinato alla dispensazione di cure e non di provvedimenti d'integrazione sanitari (cfr. N. 8109 segg.).

- 8103 Il soggiorno in un'istituzione allo scopo di attuare provvedimenti d'integrazione non influisce sul decorso del periodo d'attesa per il beneficio di un assegno per grandi invalidi. Il periodo d'attesa può iniziare a decorrere durante un soggiorno di questo tipo. Un periodo d'attesa già in corso non si interrompe durante il soggiorno nell'istituzione, bensì continua. Se il diritto a un assegno per grandi invalidi è nato già prima dell'avvio del provvedimento d'integrazione, dopo la conclusione di quest'ultimo non inizia a decorrere un nuovo periodo d'attesa.

2.2.2 Assicurati minorenni

Articolo 35^{bis} capoverso 2 OAI
I minorenni che soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. È fatto salvo il capoverso 4.

- 8104 Oltre alle regole applicabili agli assicurati maggiorenni (N. 8101 segg.), per i minorenni occorre osservare i punti seguenti:
- 8105 Non vi è alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per i giorni in cui la persona minorenni soggiorna in un'istituzione allo scopo di eseguire provvedimenti d'integrazione, trascorrendovi cioè anche la notte (p. es. internato di una

scuola speciale, soggiorno in ospedale per la cura sanitaria di un'infermità congenita). Per questi giorni non vi è nemmeno il diritto a sussidi per le spese di pensione (N. 8081).

- 8106 Con la soppressione del diritto a un assegno per grandi invalidi, per i minorenni decade anche un eventuale diritto a un supplemento per cure intensive (N. 8073)
- 8107 Se i provvedimenti d'integrazione vengono interrotti e i minorenni grandi invalidi si recano al proprio domicilio (p. es. per vacanza, fine settimana, malattia, infortunio ecc.), l'assegno per grandi invalidi è versato, assieme a un eventuale supplemento per cure intensive, per ogni giorno in cui soggiornano a casa. Quale soggiorno a casa valgono quei giorni in cui i minorenni vi trascorrono anche la notte (p. es. ritorno a casa dall'internato scolastico, dove il bambino trascorre di regola la settimana; giorno di dimissione dopo la conclusione dei provvedimenti di integrazione). Le relative indicazioni vanno riportate nella comunicazione o nella decisione.
- 8108 Ai minorenni che a causa di una grave infermità necessitano dell'aiuto di terzi per intrattenere rapporti sociali ed hanno quindi diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve in casi speciali (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI; RCC 1988 p. 414), è versato l'assegno per grandi invalidi, tuttavia senza supplemento per cure intensive e senza sussidio per le spese di pensione, anche durante il soggiorno nell'internato (art. 35^{bis} cpv. 4 OAI; RCC 1986 p. 618; N. 8056). Questo non vale tuttavia per i soggiorni in ospedale destinati alla dispensazione di cure (N. 8109 segg.).

2.3 Soggiorno in uno stabilimento ospedaliero

Articolo 67 capoverso 2 ATSG

Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'assegno è soppresso.

Articolo 42^{bis} capoverso 5 LAI

I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 della presente legge oppure, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

- 8109 Lo "stabilimento ospedaliero" menzionato nella LPGA corrisponde alla nozione di ospedale. Il termine "ospedale" comprende anche termini quali "nosocomio", "clinica" e simili. È irrilevante che si tratti di un ospedale pubblico o privato.
- 8110 In caso di soggiorno in un ospedale, a carico di un'assicurazione sociale, per la dispensazione di cure, non vi è diritto a un assegno per grandi invalidi in quanto le prestazioni di cura sono indennizzate con i rispettivi importi forfettari giornalieri. Un simile diritto può esservi eccezionalmente qualora un'assicurazione sociale *non risponda in maniera preponderante* per le spese di soggiorno nel reparto comune.
- 8111 Per gli assicurati maggiorenni si applicano le seguenti regole: l'assegno per grandi invalidi non viene versato per ogni mese civile completo trascorso dall'assicurato in ospedale. Poiché l'assegno per grandi invalidi è versato anticipatamente per l'intero mese civile, gli importi eventualmente versati in eccesso sono compensati retroattivamente con i versamenti successivi.
- 8112 Ai minorenni l'assegno per grandi invalidi non è versato per i giorni in cui essi soggiornano, anche durante la notte, in ospedale. Per tali giorni non vi è alcun diritto nemmeno a un supplemento per cure intensive o a un sussidio per le spese di pensione (N. 8073 e 8081).

3. Revisione – modifica del diritto

Articolo 35 capoverso 2 primo e secondo periodo OAI
Se, in seguito, il grado d'invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88^{bis}. Se uno degli altri presupposti al diritto all'indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l'evento si è verificato.

- 8113 Per la modifica della grande invalidità e dell'onere d'assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGGA).
- 8114 Gli assegni per grandi invalidi versati agli assicurati maggiorenni devono possibilmente essere l'oggetto di una revisione assieme alle rendite. Occorre tuttavia tenere conto delle circostanze nei singoli casi.
- 8115 Il cambiamento del luogo di soggiorno di una persona assicurata maggiorenne (istituto al posto del domicilio o viceversa, cfr. N. 8003 e 8005) non è normalmente motivo di revisione. Il nuovo importo dell'assegno per grandi invalidi deve essere fissato tenendo conto del N. 8003.1. Per contro, nel caso dei minorenni, un simile cambio del luogo di soggiorno deve essere tenuto subito in considerazione poiché l'indennità viene calcolata e pagata al giorno (N. 8004).
- 8116 Per gli altri motivi di estinzione (trasferimento del domicilio all'estero, raggiunti limiti di età, decesso) si rinvia alle DR. Contrariamente a quanto avviene per la soppressione / riduzione per modifica del grado della grande invalidità, in questi casi il diritto si estingue alla fine del mese in questione.

4. Fine del diritto

Articolo 42 capoverso 4 primo periodo LAI

L'assegno per grandi invalidi è accordato ... al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

- 8117 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI si estingue al più tardi con il godimento anticipato della rendita o al raggiungimento dell'età di pensionamento. A partire da questo momento la persona assicurata ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Se la grande invalidità perdura oltre questo momento, si applica la garanzia dei diritti acquisiti (N. 8123 segg.).

Capitolo 3: Assegno per grandi invalidi dell'AVS

1. Condizioni di diritto

Articolo 43^{bis} capoverso 1 e 1^{bis} LAVS

¹Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

^{1bis}Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

- 8118 Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS:
- i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari (cfr. DR)
 - che sono stati grandi invalidi di grado elevato, medio o lieve ininterrottamente per almeno un anno e sono grandi invalidi almeno di grado lieve,
 - che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (N. 1041 segg.; cfr. DR),

- che, in caso di grande invalidità di grado lieve, non soggiornano in un istituto (cfr. N. 8118.1) e
- che non percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM (N. 9024 segg.).

- 8118.1 Se l'assicurato è grande invalido di grado lieve, il tempo di attesa di un anno inizia a decorrere al più presto il 1° gennaio 2010, ossia un anno prima l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali.
- 8118.2 La persona grande invalida ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve solo se vive a casa. Non ne ha diritto se soggiorna in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- 8118.3 In deroga alla definizione di cui ai N. 8005.1 segg., è considerato istituto – per l'assegno per grandi invalidi concesso durante la vecchiaia – qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale (art. 66^{bis} cpv. 3 OAVS; art. 25a OPC-AVS/AI; N. 4000.1 – 4000.3, 4000.5 e 4000.6 DPC).
- 8119 Per calcolare la grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni della LAI (art. 43^{bis} cpv. 5 primo periodo LAVS). Tuttavia l'accompagnamento nella realtà quotidiana (N. 8040 segg.) non è preso in considerazione nell'AVS. A meno che nel presente capitolo non sia previsto espressamente un disciplinamento speciale, sono applicabili le stesse direttive come per l'assegno per grandi invalidi dell'AI. Questo si applica in particolare per i casi speciali di grande invalidità di grado lieve.

2. Ammontare dell'assegno per grandi invalidi

Articolo 43^{bis} capoverso 3 LAVS

L'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

- 8120 Nell'AVS vi è un solo importo dell'assegno per grandi invalidi. L'ammontare dell'assegno corrisponde in ogni caso alla metà dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (N. 8003). Sono fatti salvi i casi di diritti acquisiti (N. 8123 segg.).

3. Nascita del diritto dopo aver raggiunto l'età AVS

Articolo 43^{bis} capoverso 2, 1a frase, LAVS

Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione.

- 8121 [soppresso]

- 8122 Il grado di grande invalidità è stabilito all'inizio in base al grado medio di grande invalidità calcolato durante il tempo di attesa conformemente al N. 8093. Per effettuare questo calcolo il grado lieve è considerato al più presto a partire dal 1° gennaio 2010.

Esempio 1:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.05.2009 e una grande invalidità di grado grave dall'01.08.2009. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado grave dall'01.08.2010.

Esempio 2:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.05.2010 e una grande invalidità di grado grave dall'01.08.2010. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado medio dall'01.05.2011 (grande invalidità di grado medio durante il tempo d'attesa 65%) che verrà poi trasformato in un assegno per grandi invalidi di grado grave a partire dall'01.08.2011.

Esempio 3:

Un assicurato di 70 anni presenta una grande invalidità di grado lieve dall'01.03.2009 e una grande invalidità di grado medio dall'01.08.2010. Il tempo d'attesa inizia solo il 1° gennaio 2010. Di conseguenza l'assicurato riceverà un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2011 che verrà poi trasformato in un assegno per grandi invalidi di grado medio l'01.08.2011.

4. Sostituzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI con un assegno per grandi invalidi dell'AVS (diritti acquisiti)

Articolo 43^{bis} capoverso 4 LAVS

Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

- 8123 A condizione che la grande invalidità persista e che il luogo di soggiorno non cambi (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 e 8005), l'assegno per grandi invalidi dell'AI viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'identico importo (cfr. N. 8011 DR). Questa garanzia dei diritti acquisiti vale anche se un assegno per grandi invalidi dell'AI deve essere pagato successivamente nel quadro della disposizione sulla prescrizione dell'articolo 24 capoverso 1 LPGA oppure se, a causa della prescrizione, può prendere inizio soltanto nell'età di pensionamento (cfr. N. 8011 DR; RCC 1980 p. 54).

Esempio:

Un assicurato percepisce un assegno per grandi invalidi di grado medio prima di raggiungere l'età di pensionamento AVS. Visto che non vive in un istituto, bensì nel proprio appartamento, egli percepisce l'importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2011: 1 160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Nel marzo 2011 raggiunge l'età di pensionamento e inizia a percepire una rendita dell'AVS. A partire

da questo momento il suo assegno per grandi invalidi dell'AI viene convertito in un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Quest'ultimo, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, corrisponde all'importo sinora versato (ossia all'importo intero) dell'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AI (all'1.1.2011: 1 160 franchi al mese).

- 8123.1 Se cambia il luogo di soggiorno di una persona che percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti (istituto anziché domicilio o viceversa, cfr. N. 8003 e 8005 segg.), le conseguenze sono le stesse che intervengono prima dell'età di pensionamento (N. 8115), tranne nel caso in cui la persona percepisce un assegno grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Esempio:

Un'assicurata invalida che vive nella propria abitazione e riceve, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2011: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima). Dal momento che ella entra in una casa per anziani, l'assegno per grandi invalidi deve essere dimezzato. Se torna a casa riceverà nuovamente un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2011: 464 franchi al mese).

- 8123.2 Qualora si percepisca un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, il cambiamento del luogo di soggiorno ha come conseguenza l'estinzione dell'assegno per grandi invalidi versato fino a questo momento. L'articolo 88^{bis} capoverso 2 OAI è applicabile.

Esempio:

Un'assicurata invalida psichica che vive nella propria abitazione e necessita di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana percepisce, grazie alla garan-

zia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi dell'AVS d'importo pari a quello intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2011: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia massima). Dal momento che ella entra in una casa per anziani, l'assegno per grandi invalidi deve essere soppresso. La soppressione avviene al più presto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione.

- 8124 La questione del rinvio della rendita dell'AVS non si pone. Le rendite di vecchiaia abbinata ad un assegno per grandi invalidi non possono essere rinviate (art. 55^{bis} lett. c OAVS).

5. Esclusione del diritto

- 8124.1 Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS decade allo scadere del mese in cui l'assicurato entra in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- 8124.2 In caso di soggiorno provvisorio in un istituto il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS decade solo temporaneamente. Pertanto, l'assicurato che soggiorna in un istituto solo per un breve periodo avrà nuovamente diritto all'assegno immediatamente dopo l'uscita dall'istituto. Se durante il soggiorno in istituto le condizioni di salute non sono cambiate, le disposizioni concernenti la revisione non sono applicabili (applicazione per analogia della DTF 114 V 143).
- 8124.3 Per stabilire le condizioni di versamento dell'assegno per grandi invalidi in caso di entrata e uscita da un istituto si applica per analogia il N. 8003.1.

Esempio 1:

Un assicurato è a beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2011. Il 25.06.2011 entra in un istituto. A partire da luglio non riceve più l'assegno. Il 12.09.2011 torna ad abitare a casa e riceve di nuovo

l'assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal mese di settembre 2011.

Esempio 2:

Un assicurato è a beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado lieve dall'01.01.2011. Il 05.06.2011 entra in un istituto. A partire da giugno non riceve più l'assegno. Il 22.09.2011 torna ad abitare a casa e riceve di nuovo l'assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal mese di ottobre 2011.

- 8124.4 Il soggiorno in istituto non interrompe il decorso del tempo di attesa per la riscossione di un assegno per grandi invalidi. Il tempo di attesa può iniziare a decorrere durante il soggiorno. Se ha iniziato a decorrere prima del soggiorno in istituto, il tempo di attesa non viene interrotto dal soggiorno. Se il diritto a un assegno per grandi invalidi è nato già prima dell'inizio del soggiorno, dopo l'uscita dall'istituto non inizia a decorrere un nuovo tempo di attesa.

Esempio:

Un assicurato di 80° anni abita in istituto. Presenta una grande invalidità di grado lieve dal 1° gennaio 2010. Da novembre 2010 è grande invalido di grado medio. In marzo 2011 torna ad abitare a casa. Riceve un assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire da marzo 2011. In giugno entra di nuovo in istituto. Il versamento dell'assegno è sospeso fino al mese di novembre, quando gli viene versato un assegno per grandi invalidi di grado medio.

6. Revisione – modifica del diritto

6.1 In generale

- 8125 In caso di modifica della grande invalidità si applicano per analogia le disposizioni vigenti in materia di modifica del diritto alla rendita (art. 66^{bis} cpv. 2 OAVS; N. 4008 segg. e 5001 segg.).

6.2 Revisione nei casi di garanzia dei diritti acquisiti

8126 [soppresso]

6.2.1 In caso di peggioramento della grande invalidità

8127 Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità peggiora, l'importo dell'assegno per grandi invalidi riveduto non può essere più basso di quello percepito prima dell'età di pensionamento.

Esempio 1:

Un assicurato che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS pari al precedente importo intero dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (all'1.1.2011: 1 160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia massima). Essendo peggiorato il suo stato di salute, egli non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere qualsiasi atto ordinario della vita e deve inoltre essere sorvegliato costantemente. Ciononostante egli continua a vivere nella propria abitazione. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado elevato. A questo punto l'assicurato non riceve un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2011: 928 franchi al mese, vale a dire l'80 per cento della rendita di vecchiaia minima), in quanto tale importo è più basso dell'importo dell'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Grazie alla garanzia dei dritti acquisiti, egli continua invece ad avere diritto a un assegno per grandi invalidi d'importo uguale a quello sinora percepito (all'1.1.2011: 1 160 franchi al mese).

Esempio 2:

Un'assicurata che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per

grandi invalidi dell'AVS pari all'importo intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2011: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Essendo peggiorato il suo stato di salute, essa non può fare a meno dell'aiuto di terzi per svolgere quattro atti ordinari della vita. Trascorso un periodo di tre mesi, l'assegno per grandi invalidi viene aumentato al livello dell'assegno per grandi invalidi di grado medio. Sebbene continui a non vivere in un istituto, l'assicurata riceve ora un assegno per grandi invalidi secondo l'importo ordinario dell'AVS (all'1.1.2011: 580 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *minima*), in quanto tale importo è più elevato dell'importo percepito precedentemente nell'età AI.

6.2.2 In caso di miglioramento della grande invalidità

- 8127.1 Se una persona percepisce un assegno per grandi invalidi in virtù della garanzia dei diritti acquisiti e dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la grande invalidità migliora, l'importo dell'assegno per grandi invalidi riveduto equivale grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, all'importo dell'assegno per grandi invalidi versato dall'AI per lo stesso grado di invalidità e lo stesso luogo di soggiorno.

Esempio:

Un'assicurata che vive nella propria abitazione percepisce, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS pari all'importo intero del precedente assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AI (all'1.1.2011: 1'160 franchi al mese, vale a dire il 50 per cento della rendita di vecchiaia *massima*). Il suo stato di salute migliora. Trascorso un periodo di tre mesi, le viene assegnato un assegno per grandi invalidi di grado lieve. L'assicurata riceve ora un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS secondo l'importo ordinario dell'AI (all'1.1.2011: 464 franchi al mese, vale a dire il 20 per cento della rendita di vecchiaia *massima*).

7. Fine del diritto

- 8127.2 Se l'assicurato non è più grande invalido almeno di grado lieve, il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue. Il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione di soppressione.

Capitolo 4: Procedura

1. Assegno per grandi invalidi dell'AI

1.1 Disposizioni procedurali generali

1.1.1 Accertamento

- 8128 La domanda per il versamento di un assegno per grandi invalidi va presentata di regola con il modulo "Richiesta di prestazioni" dell'AI o dell'AVS "Assegno per persone grandi invalidi" (n. 001.004 o 009.002). Per i minorenni si usa il modulo "Richiesta di prestazioni per assicurati/e che non hanno ancora compiuto i 20 anni, per assegno èer grandi invalidi" (n. 001.005).
- 8129 Di regola l'ufficio AI sottopone al medico curante il modulo compilato. Quest'ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (formulario 5420). In base a questi dati si chiede il parere del SMR. Quest'ultimo invia all'ufficio AI un rapporto scritto con i risultati dell'esame medico e una raccomandazione circa l'ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali indicazioni, l'ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).
- 8130 Il SMR deve essere sempre consultato nei casi seguenti:
- alla prima domanda per l'ottenimento di un assegno per grandi invalidi e, per i minorenni, di un eventuale supplemento per cure intensive;
 - in caso di domande di aumento dell'assegno per grandi invalidi in seguito al peggioramento della grande invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un

supplemento per cure intensive o di aumento di tale supplemento in seguito all'incremento dell'onere d'assistenza;

- in caso di revisioni d'ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o l'entità dell'onere d'assistenza.

- 8131 In linea di principio, l'ufficio AI procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, cfr. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dalla persona assicurata, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell'onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8130 occorre sempre eseguire un accertamento sul posto e chiedere il visto del SMR in merito alle indicazioni figuranti nel rapporto d'accertamento. Negli altri casi l'ufficio AI decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto.
- 8132 Se la persona assicurata soggiorna in un istituto, la persona incaricata dell'accertamento discute i risultati con il personale curante e/o con la direzione dell'istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel suo rapporto un'eventuale valutazione divergente della direzione dell'istituto.
- 8133 In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.

1.1.2 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati maggiorenni

- 8134 L'ufficio AI informa le persone maggiorenni assicurate, mediante decisione (con copia alla cassa di compensazione), in merito al loro diritto di ricevere in linea di principio un assegno per grandi invalidi e alle condizioni particolari du-

rante un loro soggiorno in internato al fine di eseguire provvedimenti d'integrazione o in caso di soggiorno in ospedale (cfr. N. 8101 segg. e 8109 segg.). L'ufficio AI comunica loro che in queste circostanze si effettuano pagamenti provvisori e che, terminato il provvedimento d'integrazione o il soggiorno in ospedale, si procederà a un conteggio esatto; le persone assicurate devono comunicare all'ufficio AI qualsiasi interruzione del soggiorno in internato o eventuali soggiorni in ospedale.

8135 Non appena è stabilito con sufficiente certezza il diritto per un determinato periodo, di regola per un mese, l'ufficio AI ordina il pagamento provvisorio dell'assegno per grandi invalidi da parte della cassa di compensazione.

8136 Terminato il soggiorno in internato o in ospedale, l'ufficio AI allestisce un conteggio in merito agli importi mensili dovuti e ai pagamenti provvisori effettuati. L'ufficio AI versa o chiede il rimborso di un eventuale saldo.

1.1.3 Decisione e pagamento nel caso degli assicurati minorenni

8137 Nella decisione in merito alla domanda di versamento di un assegno per grandi invalidi con o senza supplemento per cure intensive, l'ufficio AI indica quanto segue:

- il grado della grande invalidità e l'importo dell'assegno per grandi invalidi al mese e al giorno (N. 8004);
- in caso di un eventuale supplemento per cure intensive, l'onere d'assistenza conteggiabile in ore e l'importo del supplemento per cure intensive al mese e al giorno (N. 8004);
- in caso di un eventuale sussidio per le spese di pensione, il relativo importo al giorno; a questo proposito l'ufficio AI precisa espressamente che il sussidio per le spese di pensione è versato soltanto per la durata del soggiorno in un istituto (N. 8080);
- le regole applicabili in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (per vacanze, fine settimana, malattia, infortunio ecc.; cfr. N. 8107)

– le regole applicabili in caso di soggiorno in ospedale (N. 8109 segg.).

- 8138 In caso di cure a domicilio, l'ufficio AI informa preventivamente sull'ammontare del sussidio per le spese di pensione che può essere versato per un eventuale soggiorno in un istituto.
- 8139 L'assegno per grandi invalidi, un eventuale supplemento per cure intensive o un eventuale sussidio per le spese di pensione sono pagati posticipatamente e previa fatturazione, di regola a scadenze trimestrali, da parte dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 82 cpv. 3 OAI).
- 8140 In caso di cure a domicilio, la fatturazione spetta ai genitori o ai genitori affilianti, mentre in caso di soggiorno in un istituto la fatturazione spetta a quest'ultimo.
- 8141 Se un minorenne grande invalido vive con genitori affilianti, prima che venga presa la decisione i richiedenti devono fornire la prova che un'autorizzazione ai sensi dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin, RS 211.222.338) è stata rilasciata o non è necessaria (cfr. N. 8080).

1.2 Disposizioni procedurali particolari a proposito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

- 8142 Nel caso delle persone invalide psichiche che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto a un assegno per grandi invalidi occorre procedere come segue:
- l'ufficio AI chiede un rapporto al medico curante (diagnosi medica);
 - se un servizio specializzato (p. es. un servizio sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato della persona assicurata, l'ufficio AI gli chiede un rapporto;

- la grande invalidità e la necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana vengono accertati sistematicamente sul posto;
- sulla base degli atti, il SMR prende posizione in forma adeguata (p. es. verbale steso al computer) in merito alle indicazioni contenute nel rapporto d'accertamento .

8143 Nel caso delle persone che necessitano di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ma non sono psichicamente disabili, si applica la procedura generale (N. 8128 segg.). Per il resto è applicabile la CPAI.

1.3 Disposizioni procedurali particolari nei casi speciali di grande invalidità

8144 Se sono soddisfatte le condizioni per i casi speciali di grande invalidità ai sensi dei N. 8059 segg., si procede a ulteriori accertamenti soltanto se vi sono infermità supplementari che lasciano supporre un grado più elevato di grande invalidità.

8145 Se sussistono dubbi, il SMR verifica l'esistenza di un caso speciale di grande invalidità in base ai rapporti medici o ad altri pareri medici e decide in particolare se siano necessari ulteriori accertamenti.

8146

- In caso di dialisi a domicilio, il medico responsabile deve confermare che essa viene eseguita.
- In caso di gravi impedimenti alla vista vanno in particolare richieste, unitamente al rapporto medico, indicazioni sull'acuità visiva corretta o sul genere, la misura e gli effetti della limitazione del campo visivo.
- In caso di grave invalidità fisica occorre chiedere indicazioni circa il genere dell'invalidità e la possibilità di spostarsi con una carrozzella.

8147 Se l'ufficio AI giunge alla conclusione di trovarsi di fronte ad un caso speciale di grande invalidità, diverso da quelli precedentemente menzionati, esso deve sottoporre gli atti all'UFAS formulando una proposta.

2. Assegno per grandi invalidi dell'AVS

- 8148 La cassa di compensazione o l'ufficio PC verifica se la persona assicurata abbia diritto a una rendita AVS o a prestazioni complementari. Spetta all'ufficio AI determinare, per la cassa di compensazione o l'ufficio PC, il grado della grande invalidità (art. 43^{bis} cpv. 5 secondo periodo LAVS).

Parte 4: Cumulo di diritti alle prestazioni

Capitolo 1: Rendita AI – provvedimenti di integrazione e indennità giornaliera dell'AI

1. Principio “Priorità dell’integrazione sulla rendita”

Articolo 29 capoverso 2 LAI

Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 43 capoverso 2 primo periodo LAI

Se le condizioni di assegnazione di una indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l’esecuzione dei provvedimenti di integrazione, l’assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

- 9001 Secondo il principio valido nell’AI “Priorità dell’integrazione sulla rendita” (N. 1045 segg.), un provvedimento di integrazione e le relative indennità giornaliera sono prioritari rispetto alla rendita:
- 9002 – per principio il diritto alla rendita può sorgere soltanto dopo che si è concluso un provvedimento d’integrazione. La rendita può essere accordata prima dell’integrazione, se necessario anche retroattivamente, soltanto se:
- la persona assicurata non è (ancora) idonea all’integrazione oppure
 - se le misure di accertamento mostrano che l’integrazione non è possibile (Pratique VSI 1996 p. 200).
- 9003 – Le misure di accertamento e di integrazione causano l’interruzione della rendita corrente se durano più di tre mesi. Il diritto risorge dopo la conclusione del provvedimento (Pratique VSI 1998 p. 183). L’ufficio AI procede subito a una revisione e verifica il diritto alla rendita. Se un assicurato riceve una rendita dell’AI, questa rendita continua ad essergli versata al posto delle indennità

giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a LAI (art. 22 cpv. 5^{bis} LAI).

- 9004 Se durante il periodo di attesa fino all'inizio di una prima formazione professionale o di una riformazione professionale viene versata un'indennità giornaliera (secondo l'art. 18 OAI) non può sorgere il diritto alla rendita.
- 9005 L'incapacità lavorativa durante il provvedimento di integrazione è conteggiata nel periodo di attesa di un anno.

Esempio:

Un'assicurata è sottoposta a una misura di integrazione professionale dall'1.01.2004 al 31.12.2007 e percepisce un'indennità giornaliera. Dopo il provvedimento di integrazione l'ufficio AI constata che essa è inabile al lavoro al 50 % dall'1.07.2003. Tuttavia, poiché, durante il diritto all'indennità giornaliera, non vi è diritto a una rendita AI, l'evento assicurato insorge solo il 01.01.2008 (N 1028) e la mezza rendita può essere versata soltanto da questo momento.

2. Periodi di convalescenza dopo provvedimenti sanitari d'integrazione

- 9006 Una persona assicurata convalescente (che continua dunque a percepire l'indennità giornaliera) dopo un provvedimento sanitario d'integrazione, ha diritto alla rendita in sostituzione dell'indennità giornaliera dopo la scadenza di un anno d'attesa, se non è ristabilita una capacità di guadagno superiore al 60 per cento e se non sono previsti altri provvedimenti (RCC 1966 p. 312).

3. Sostituzione di una rendita AI con un'indennità giornaliera (cfr. CIG)

Articolo 47 capoverso 1 LAI

In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGGA, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d'integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l'inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l'indennità giornaliera. Quest'ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell'importo della rendita.

Articolo 20^{ter} OAI

¹ Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 e 23^{bis} LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

² Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita.

- 9007 Per principio, durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione la rendita è sostituita con un'indennità giornaliera. Tuttavia, se un assicurato riceve una rendita AI, quest'ultima continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento giusta l'articolo 14a LAI (art. 22 cpv. 5^{bis} LAI).
- 9008 Tuttavia, se l'indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, (art. 23 cpv. 1 e 23^{bis} LAI) è inferiore alla rendita percepita (RCC 1965 p. 429), la sostituzione non avrà luogo (art 20^{ter} cpv. 1 OAI).

- 9009 Se l'indennità giornaliera (secondo l'art. 23 cpv. 2^{bis} LAI) è inferiore alla rendita percepita, la rendita è sostituita, scaduti tre mesi, da un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della rendita stessa (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI).
- 9010 Alle persone vedove e agli orfani che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per superstiti e ai figli che adempiono le condizioni di diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, la rendita può essere versata unitamente a un'eventuale indennità giornaliera durante un provvedimento di accertamento o d'integrazione.
- 9011 L'ufficio AI emana la decisione sui provvedimenti di integrazione con indennità giornaliera e ne trasmette alla cassa di compensazione una copia con i dati necessari per determinare l'indennità giornaliera.

4. Nessun diritto ad una rendita AI durante l'istruttoria della domanda o durante provvedimenti d'integrazione di cui l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio

- 9012 Se in caso di provvedimenti di accertamento o d'integrazione l'AI non versa un'indennità giornaliera ma assume, totalmente o per la maggior parte, le spese di vitto e alloggio, per principio non si ha diritto a una rendita d'invalidità (art. 43 cpv. 2 LAI).
- 9013 La rendita è sospesa soltanto per i mesi civili interi durante i quali l'AI assume la parte preponderante delle spese di vitto e alloggio (RCC 1983 p. 323).
- 9014 L'assunzione delle spese è considerata preponderante quando l'AI sopprime interamente alle spese di vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana (art. 28 cpv. 3 OAI; RCC 1983 p. 323). Questa condizione è ritenuta adempiuta quando un istituto (centro d'integrazione) applica di regola la settimana di 5 giorni.

- 9015 L'assunzione da parte dell'AI delle sole spese di vitto non è mai considerata come assunzione della parte preponderante delle spese, poiché l'esperienza ha dimostrato che se l'assicurato alloggia altrove non consuma che una parte dei pasti nel luogo in cui essi sono coperti dall'AI.
- 9016 L'ufficio AI si basa sulle condizioni effettive esistenti nello stabilimento d'integrazione, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne usufruisca o meno.

5. Sostituzione di un'indennità giornaliera AI con una rendita AI
(cfr. CIG)

Articolo 47 capoverso 2 LAI

Se una rendita sostituisce l'indennità giornaliera, in deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all'indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l'indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

Capitolo 2: Rendita AI – rendita dell'AVS

Articolo 43 capoverso 1 LAI

Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.

Articolo 28^{bis} LAVS

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

- 9017 Occorre osservare i N. 3401, 3405 e 5618 DR.

Capitolo 3: Rendita AI – Rendita o provvedimento di integrazione dell’AINF obbligatoria o dell’AM

1. Rendita AI – Provvedimenti d’integrazione dell’AINF o dell’AM

9018 Essendo l’integrazione fondamentale prioritaria sulla rendita un provvedimento d’integrazione dell’AINF o dell’AM esclude per principio una rendita AI (RCC 1986 p. 627), sempreché la prestazione accordata dalle assicurazioni menzionate non sia un provvedimento di integrazione vero e proprio, ma, p. es., il trattamento di un’infermità (cura medico-sanitaria) (RCC 1963 p. 406).

Esempio:

Un’operaia subisce nel settembre del 2006 due gravi fratture in un infortunio sul lavoro. Seguono delle complicazioni (reni, vescica). Nel settembre del 2007, un anno dopo l’infortunio, il trattamento terapeutico coperto dalla SUVA non è ancora terminato. La reintegrazione professionale non è ancora possibile. Malgrado i provvedimenti sanitari che la SUVA continua a finanziare, l’assicurata ha diritto a una rendita intera dell’AI dal mese di settembre 2007.

2. Rendita AI – Rendita dell’AINF o dell’AM

Art. 66 cpv. 1 e 2, lett. a e b, LPGA

¹ *Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.*

² *Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:*

- a. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità;*
- b. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni.*

Art. 69 cpv. 1 e 2 LPGA

¹ *Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni della medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.*

² *Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite dai congiunti.*

- 9019 La valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione contro gli infortuni non ha alcun effetto vincolante per l'assicurazione invalidità (DTF 133 V 549; DTF 131 V 362; Pratique VSI 2004 p. 186) e viceversa.
- 9020 Il grado d'invalidità può essere differente per esempio per i motivi seguenti:
- se il grado d'invalidità determinato dall'AINF risulta da un vizio giuridico o da una decisione discrezionale non sostenibile,
 - se la rendita AI copre anche un'invalidità non assicurata dalla LAINF (attività nell'economia domestica, lavoro indipendente ecc.),
 - se l'AINF non ha effettuato un confronto dei redditi, ma ha assegnato una buonuscita (RCC 1983, p. 100, 1981 p. 38),
 - se l'AINF ha determinato il grado d'invalidità sulla base di un confronto (Pratique VSI 2003 p. 107),
 - se tra la SUVA e la persona assicurata è stato concluso un accordo salariale nel quadro di un'assicurazione facoltativa (art. 66 cpv. 4 LAINF, art. 135 cpv. 2 OAINF),
 - se l'AINF ha già stabilito un grado o un termine per la rendita,
 - se l'AINF ha determinato il grado d'invalidità senza tener conto dell'età avanzata dell'assicurato (art. 28 cpv. 4 OAINF) oppure
 - in caso di disturbi supplementari non dovuti all'infortunio (9C_7/2008).

- 9021 Per la valutazione dell'invalidità l'AI deve attenersi alle decisioni dell'AM in materia passate in giudicato. L'effetto vincolante tra queste due assicurazioni permane (9C858/2008).
- 9022 Se non possono essere escluse prestazioni obbligatorie dell'AINF o dell'AM, gli assicuratori si scambiano i dati. In caso d'invalidità dovuta esclusivamente a infortunio, l'ufficio AI si accorda dapprima con l'AINF (cfr. accordo sulla collaborazione interistituzionale [CII-plus], in vigore dal 1° gennaio 2008).
- 9023 Quando si rivede una rendita corrente dell'AI, il grado d'invalidità può essere adeguato a quello dell'AINF o dell'AM soltanto se sono adempiute le condizioni della revisione (N. 5001 segg.) o della riconsiderazione (N. 5031 segg.).

Capitolo 4: Assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS – Assegno per grandi invalidi dell'AINF o dell'AM

Art. 66 cpv. 3 LPGA

Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:

- a. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;*
- b. dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.*

- 9024 Quando la grande invalidità è dovuta esclusivamente a un infortunio, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 3 LPGA non si ha contemporaneamente diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS e ad uno dell'AINF o dell'AM. Se invece in un determinato periodo sono adempiute soltanto le condizioni di diritto dell'AI o dell'AVS, si ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI (e nel caso dei minorenni eventualmente anche a un supplemento per cure intensive) o dell'AVS soltanto finché non è sorto il di-

ritto a una corrispondente prestazione dell'AINF o dell'AM (RAMI 1999 N. U 321 p. 84).

- 9025 Nel caso in cui un assicuratore ai sensi della LAINF o della LAM è coinvolto, gli atti dovranno sempre essergli trasmessi.
- 9026 *Se la grande invalidità è dovuta solo parzialmente a un infortunio*, l'AINF ha diritto alla parte dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS, che queste ultime verserebbero se la persona assicurata non avesse subito un infortunio (art. 42 cpv. 6 LAI, art. 43^{bis} cpv. 5 LAVS, art. 39^{bis} cpv. 2 OAI, art. 38 cpv. 5 OAINF; cfr. N. 8003 segg.; Circ. sulla grande invalidità dell'AVS o dell'AI in caso di grande invalidità dovuta ad infortunio).

Parte 5: Disposizioni finali

- 10.001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Essa sostituisce la versione vigente dal 1° gennaio 2008.

Elenco dei moduli

Gli uffici AI possono utilizzare i propri moduli anziché quelli ufficiali (<http://www.ahv-iv.info/andere/00140/00236/index.html?lang=it>) se sono simili, nel contenuto e nella struttura, ai moduli ufficiali. In tal caso essi devono trasmetterne un esemplare all'UFAS. Per i moduli di richiesta non vi è questa possibilità.

Calcolo dell'incapacità lavorativa media e del periodo di attesa in base a due esempi (cfr. N. 2023 segg.)

Esempio 1:

Una tassista è stata inabile al lavoro per il 25 per cento durante tutto il 2006 e per il 90 per cento dal 1° gennaio del 2007. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stata inabile al lavoro almeno per il 40 % in media?

Formula

$$(a \text{ mesi al } 25\%) + (b \text{ mesi al } 90\%) = (12 \text{ mesi ad almeno il } 40\%)$$

$$a \text{ mesi} + b \text{ mesi} = 12 \text{ mesi}$$

$$\Rightarrow b \text{ mesi} = 12 \text{ mesi} - a \text{ mesi}$$

Calcolo

$$(a \times 25\%) + ([12 - a] \times 90\%) = 12 \times 40\%$$

$$25a + 12 \times 90 - 90a = 480$$

$$25a + 1080 - 90a = 480$$

$$1080 - 65a = 480$$

$$600 - 65a = 0$$

$$600 = 65a$$

$$600 : 65 = a$$

$$9,2 = a$$

$$\Rightarrow a = 9 \text{ mesi} \quad b = 3 \text{ mesi}$$

Il periodo di attesa è quindi scaduto il 1° aprile 2007 (9 mesi del 2006 al 25% e 3 mesi del 2007 al 90%).

Un agricoltore è stato inabile al lavoro per il 20 per cento per anni. Dal 15.10.2006 al 31.12.2006 è stato inabile al lavoro per il 100% e dal 01.01.2007 per il 50 %. Quando è scaduto il periodo di attesa durante il quale è stato inabile al lavoro per almeno il 40% in media?

Formula

$$(a \text{ giorni al } 20\%) + (b \text{ giorni al } 100\%) + (c \text{ giorni al } 50\%) = (365 \text{ giorni ad almeno } 40\%)$$

$$a \text{ giorni} + b \text{ giorni} + c \text{ giorni} = 365 \text{ giorni}$$

$$b = 78 \text{ giorni (15.10. - 31.12.2006)}$$

$$c = 365 \text{ giorni} - 78 \text{ giorni} - a = 287 \text{ giorni} - a$$

Calcolo

$$(a \times 20\%) + (78 \times 100\%) + ([287 - a] \times 50\%) = 365 \times 40\%$$

$$20a + 7800 + 14350 - 50a = 14600$$

$$22150 - 30a = 14600$$

$$7550 - 30a = 0$$

$$7550 = 30a$$

$$7550 : 30 = a$$

$$251,6 = a$$

$$\Rightarrow a = 251 \text{ giorni}, \quad c = 287 - 251 = 36 \text{ giorni}, \quad b = 78 \text{ giorni}$$

Il periodo di attesa è scaduto il 5 febbraio 2007 (36 giorni al 50 % nel 2007).

Direttive**sul calcolo della grande invalidità determinante per i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi**

Le seguenti direttive riportano dati indicativi da non applicare rigorosamente. Per quanto riguarda l'età nei singoli casi possono esserci differenze per difetto o per eccesso che sono "normali", ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.

Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l'inizio del periodo di attesa	Osservazioni
<p>1. Vestirsi e svestirsi</p> <p>A <i>3 anni</i> un bambino sa vestirsi e svestirsi ma ha bisogno di aiuto per singole azioni come abbottonarsi e sbottonarsi. Calza le scarpe sul piede giusto e riconosce il verso giusto degli abiti.</p> <p>A <i>6 anni</i> sa allacciarsi le scarpe (determinante per i bambini che devono portare scarpe con i lacci a causa dell'invalidità).</p>	<p>Applicazione di protesi: dall'inizio dell'impegno supplementare.</p> <p>In caso di forte spasticità (p. es. p.c.p.) dall'inizio dell'impegno supplementare.</p>
<p>2. Alzarsi, sedersi, sdraiarsi</p> <p>A <i>10 mesi</i> un bambino sta seduto abbastanza bene da solo (specie sul pavimento e in grembo alla madre) e in modo particolarmente sicuro sul seggiolone.</p> <p>A <i>14 mesi</i> si alza senza aiuto.</p> <p>A <i>23 mesi</i> si siede da solo su una sedia o al tavolo.</p>	<p>Impegno supplementare a partire <i>da 4 anni</i>: il bambino deve essere assicurato al letto (coperte Zewi ecc.) perché continua ad alzarsi di notte.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>3. Mangiare A <i>20 mesi</i> il bambino usa con sicurezza il cucchiaino e la tazza che solleva e posa dopo aver bevuto. A <i>2 anni e 1/2</i> ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati. A <i>5 anni e 1/2</i> sa sminuzzare da solo i cibi (salvo i cibi più duri come la carne ecc.). L’uso delle posate non pone più problemi. A <i>8 anni</i> sa mangiare da solo e anche tagliare i cibi più duri.</p>	<p>Occorre considerare come impegno supplementare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i passati e le pappe se non tipici dell’età del bambino – l’alimentazione speciale – la sorveglianza per il rischio di soffocamento nel mangiare (p. es. in caso di epilessia), RCC 1986 p. 510; N. 8026 – pasti ripetuti (p. es. in caso di malattie del metabolismo o gastriti)
<p>4. Lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia A <i>6 anni</i> il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia necessario. Non sa ancora lavarsi i capelli e pettinarsi da solo.</p>	<p>Impegno supplementare</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di invalidi gravi se per ragioni sanitarie sono necessarie 2 persone per fare il bagno. – nel caso degli epilettici, per la sorveglianza personale (rischio di annegamento nel bagno e di caduta nella doccia), N. 8031.

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>5. Andare al gabinetto A <i>2 anni e 1/2</i> il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di pannolini di giorno. A <i>4 anni</i> non sono più necessari i pannolini di notte. A <i>6 anni</i> il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).</p>	<p>Sono da considerare come impegno supplementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liberazione manuale dell’intestino – uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale, clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.
<p>6. Spostarsi in casa o all’esterno, curare i rapporti sociali A <i>14 mesi</i> un bambino può camminare da solo. A <i>2 anni</i> sa salire le scale da solo. A <i>6 anni</i> il bambino sa andare da solo all’asilo, se il tragitto non è pericoloso, e stabilisce contatti sociali negli ambienti più prossimi</p>	<p>A partire da <i>4 anni</i> non dovrebbe più essere necessario un buggy per i percorsi normali. Questo va tenuto presente soprattutto per i bambini con difficoltà motorie e malati di cuore ecc. Nel caso degli epilettici, a partire da <i>6 anni</i>, per la sorveglianza personale necessaria a causa del frequente rischio di cadute, N. 8031.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Cura permanente A <i>15 anni</i> dovrebbe essere possibile prendere da soli i medicinali. Dall’inizio della cura occorre considerare le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – applicare apparecchi sanitari di cura – rigirare l’invalido, p. es., in caso di decubito, – muovere gli arti paralizzati – inalare – alimentazione dietetica – bende. 	
<p>Sorveglianza personale Di regola prima dei <i>6 anni</i> la sorveglianza personale non va presa in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici, o colpiti da frequenti attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.</p>	<p>Se vi è il rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorveglianza va considerata dall’inizio, RCC 1989 p. 189.</p>

<p>Età media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del periodo di attesa</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Casi speciali di grande invalidità di grado esiguo</p> <ul style="list-style-type: none"> – mucoviscidosi (N. 8060) – Dialisi a domicilio o dialisi peritoneale (N. 8063). – A partire dai 6 anni, ciechi, gravi impediti alla vista e invalidi fisici gravi (N. 8065 e 8068). – i bambini audiolesi gravi, che necessitano di prestazioni regolari e rilevanti dei genitori o di terzi per consolidare la capacità di comunicazione, dall’inizio del provvedimento pedagogico-terapeutico (N. 8067). 	<p>Per i minorenni con una maschera PEP o che si sottopongono a una dialisi peritoneale il diritto è giustificato al massimo <i>fino a 15 anni compiuti</i> (N. 8063).</p>
<p>Caso speciale di grande invalidità di grado elevato</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sordo-ciechi e sordi con una grave debolezza alla vista, a partire <i>dai 6 anni</i> (N. 8056). 	

Per le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule.